APOLOGIA ACCADEMICA E FORENSE IN UNA CAUSA DI AUCUPIO DI...

Giovanni Tosi

APOLOGIA
ACCADEMICA E FORENSE

PER L'ABATE

GIOVANNI TOSI

IN UNA CAUSA DI AUCUPIO
DI PETTIROSSI A CIVETTA.

IN FIRENZE, MDCCXLVIII.

Nella Stamperìa di Gio: Batista Stecchi, all' Insegna di S. Ignazio Lojola,

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

APOLOGIA ACCADEMICA E FORENSE.

Uova materia di ragionare, ILLUSTRISSIMI GIUDICI, ne somministra un nuovo genere di Questione. Cōciossiachè tutt'altro si sarebbe aspettato l' Abate Giovanni Tosi, e con essolui ogni discreta persona, fuorichè di dover' esser' egli quel mal sortito, che in un caso quale adesso qui s' esporrà, avesse avuto a sofferire il primo a memoria di Fasti, ne' Tribunali della sua Patria, un' impegnoso Processo, per delitto preteso d' un genere d' Aucupio, il più minuto il più semplice, voglio dire di Pettirossi a Civetta, e questo anche di più quasi per colmo d' uno strapazzo e di parole e di fatti sconvenientissimo, come vedrem poco dopo. Fu tragli esempi di rara severità, riposta dal Mondo antico (*Cic. 7. in Verrem in princ. Val. M. lib. 6. de Sever. cap. 3.*) la punizione d' un Cacciator Siciliano, il quale presentato al Pretore di quella Provincia, Lucio Domizio, un Cignale di sformata grandezza, ne ricevette in vece di guiderdone inaspettatissimamente un crudo gastigo. Ma questi alla fine, nell'atto d' uccider la Fiera, avea pur violato una legge giustissima, universale, e vegliante. Ma può forse dirsi altrettanto dell' Abate Giovanni Tosi?

Io qui però, prima che proceda il discorso, stimo doversi preporre tutta la serie del fatto, il quale ha dato cagione a questo disturbo, non tanto perchè senza di essa, riescirebbe oscuro e difficile il ragionare, quanto ancora perchè io confido, che tutte le sue circostanze sieno per giovare mirabilmente alla Causa.

Il dì 24. d' Ottobre prossimamente passato 1747. l' Abate Giovanni Tosi Cittadin Fiorentino, e Studente nell' Università di Pisa, andando per suoi affari, e massimamente per rivedere i suoi Effetti, posti nel Marchesato di Capraja, passava per la Via pubblica, la quale per mezzo di detto Marchesato conduce a varje diversi luoghi, e anche Città. Nell' esser per detta Strada maestra, luogo detto, sotto la Villa di Poggio del Sig. Cav. Mannelli, s' incontrò in una brigata di circa dieci, o do-

dodici persone, e passando il detto Tosi a suo viaggio, e cavatosi civilmente il cappello, si vedde venire avanti un uomo di circa sessant'anni, in abito di Cacciatore, il quale senza fare alcun atto di rendergli il saluto, gli disse: Chi è ella? Il Tosi stette sospeso alquanto, pensando fra se, non poter'esser lì persona alcuna, che avesse questa autorità di fare ad un passeggiere questa interrogazione; nulladimeno per un certo tratto di convenienza rispose: io sono il Tosi. Aveva il Tosi per avventura, e per suo divertimento tolto seco la Civetta e i panioni, quali si faceva portare a un ragazzetto. La facoltà di civettare? rispose Colui che stava interrogandolo, io non ne so nulla. Io, replicò il Tosi, obbedisco alle Leggi del Principe, volendo proseguire, le quali so che non mi vietano questa sorte d'uccellatura; ma appena egli ebbe proferite le tre già dette parole, si sentì gettare in faccia dal medesimo: Voi siete un bel C....... Ad un'escita sì impropria ed inaspettata, sarem due, disse il Tosi. Temerario, impertinente, arrogante, soggiunse l'altro, e alzato il bastone, vi darò, disse, due bastonate, ma porto rispetto a questi Signori, e vi manderò a casa senza Civetta; e il Tosi: La dia, eccomi qui; padrone; e allontanato tre o quattro passi, ci rivedremo, disse, a Firenze; significando in questo dire, di voler dar parte a chi presiede del cattivo trattamento che si sentiva fare. In questo, la medesima persona s'accostò nuovamente al Tosi, e dicendogli B....F...briaco, lei le vuole, seguitò, quattro bastonate; e chiamata una Guardia, che era lì poco discosta, le disse che portasse via la Civetta, il che fu tosto eseguito da essa Guardia con violenza, dando un'urtone nel petto, e offendendo il Tosi d'una piccola ferita in un dito, mentre esso era accorso al mentovato ragazzo, perchè la Guardia non gli rapisse i detti arnesi. Dal discorso, e dall'accennata maniera, il Tosi si è accorto, che la persona, la quale lo strapazzò di parole e di fatti, con farlo spogliar del suo in mezzo a una Strada maestra, mentre egli andava a dirittura a suo viaggio, fosse il Marchese di Capraja. Così letteralmente nella Comparsa, di cui si prosegue a dar qui adesso immediatamente contezza per ciò che ne avvenne.

Di tanta ingiuria, come fin nell'atto di riceverla, secondo quello, che abbiam veduto di sopra, si era proposto, datosi dall'Abate Tosi, d'intelligenza, e coll'approvazione di chi presiede, il soprascritto libello al Tribunale degli Otto, fu da questo incominciato a formarsi il Processo; e già coll'esame giurato dell'Offeso, coll'evidenza della ferita da esso riportata, e col deposto d'un Testimone presente, uniforme in tutto e per tutto all'esposto dell'ingiuriato, si era posto in chiaro il delitto, e poco men che convinto il Delinquente. Ma mentre si attendeva l'esame d'altri Testimoni fatti richiedere dallo stesso Tribunale per compir gli atti di questa Causa, piacque all'Imperial Consiglio di Reggenza d'avocare a se la medesima, e di delegarla per quella volta, alla Camera Granducale, come apparisce da un Biglietto, in cui furono partecipati su tal proposito al Sig. Auditor Fiscale, gli ordini sempre giusti, e sempre venerati del Supremo predetto Consiglio.

Ma il Marchese di Capraja, se non piuttosto il suo Papiniano, a cui per la chiamata massimamente d'una delle sue Guardie al Tribunale degli Otto, non potè essere ignoto il Processo, che ivi si fabbricava contro di lui, contemporaneamente alla Delegazione detta di sopra, fe con sottile accorgimento comparir quella Guardia medesima, che di suo ordine aveva fatto sulla persona dell'Abate Giovanni Tosi la magnanima esecuzione, e riportatene l'ampie spoglie, acciò, sebbene dopo due settimane di silenzio, querelasse il detto Tosi, come il querelò, d'averlo trovato colla Civetta in una strada della Bandita del suo Padrone, cioè del Signor di Capraja.

La Camera adunque fatto quel caso, che le parve di dover fare, di questa nuova querela, tutta si rivolse a provarne il dedotto, esaminando ciascuno di quei Testimoni, che in essa erano stati nominati, per concludere la pretesa trasgressione, e la difesa insieme, che avea pensato

di

di prepararsi il Marchese di Capraja, dalla vegliante contro di se Causa criminale d'ingiurie.

Questi Testimoni però, ancorchè aderenti tutti al Marchese, tutti almen di quel tempo suoi mercenarj, tutti pasciuti da lui, ancorchè esaminati a diverso effetto, ancorchè non interrogati delle ingiurie predette [giacchè sebbene avesse fatto istanza l'Abate Giovanni Tosi, che si sentissero i medesimi Testimoni sull'esposizion del fatto precisamente da esso narrato, si tralasciò d'interrogarli, essendo solo bastato, d'aver già avuto da'loro deposti quello che intorno alle dette ingiurie era piaciuto loro di raccontare incidentemente] quest i Testimoni io dico, chi 'l crederebbe? non poterono fare a meno di non dar debito al Marchese stesso di gravissime ingiurie proferite da lui contro l'Abate Giovanni Tosi, come sarebbe C....... temerario, impertinente (benchè le altre contumeliose parole sieno da loro taciute) e d'averlo insieme minacciato di bastonate.

Tutto questo però, che unito a quella parte di Processo fabbricato, come accennammo, nel Tribunale degli Otto, e riprodotto davanti la Camera, ognuno, ancorchè mediocremente versato in tali materie, vede bene quanto esuberasse per una pruova convincentissima di tuttociò, che aveva esposto l'Abate Tosi nel suo libello, e conseguentemente delle ingiurie ivi dedotte, ad altro non è servito, che a far crescere il Processo contro l'Abate Tosi, e finalmente ad inquisire specialmente non il Marchese di Capraja per l'ingiurie riferite di sopra, non la sua Guardia per l'offesa cagionatagli nella persona, cose quanto chiaramente ree e contenenti delitto, altrettanto esose alle leggi tutte, ed in ogni Foro punibili, ma bensì l'Abate Giovanni Tosi per la trasgressione pretesa di Caccia.

La qual risoluzione, per quanto sia obbligato l'Abate Tosi a qualificar per ingiusta, come ingiustissima fino nel primo aspetto può sembrare ad ognuno, sol che rifletta, che qualunque diritto potesse competersi all'Accusatore, come certamente competer non si poteva, di querelare l'Abate Giovanni Tosi, doveva prima conoscersi della violenza usata con esso lui, secondo la chiara disposizione del Testo *nella L. Qui coetu 5. §. Si de vi. D. ad l. Iul. de vi publ.*, stima nulladimeno superfluo di dire, che questa ingiustizia non si rifonde punto sulla persona de' Giudici, per li quali protesta un sommo rispetto, sapendo benissimo che coloro i quali benchè sieno i più illuminati, son nondimeno capaci, colpa di nostra inferma natura, di non toccare al diritto e destinato segno della giustizia „ *Il est superflu de dire que cette injustice ne rejaillit point sur la personne des Juges ; puisque ceux qui sont les plus eclairès, sont capables avec les meilleures intentions, de faire une injustice* „ così appresso *M. de Pitaval Caus. celebr. & interess. pag* 103. *tom.* 4.

Il tenore adunque dell'Inquisizione, formata contro l'Abate Giovanni Tosi, è il seguente.

Ex officio, ed a querela di Domenico To-
„ melli Guardia della Bandita di Capraja
„ del Sig. Marchese Frescobaldi, e per
„ atti, ed indizzj dell' Informativo resul-
„ tanti si fa, e procede contro
Il Sig. Giovanni Tosi perchè fino della
„ mattina del dì 24. Ottobre p. p. porta-
„ tosi nella Bandita di Capraja con Civet-
„ ta, Gabbione, e Panioni nel venire per
„ detta Bandita della Via detta Certo piano
„ verso i Cancelli, portando l'Inquisito i
„ Panioni, ed un Ragazzo che era in sua
„ compagnia, la Civetta, Gabbione con
„ CINQUE PETTIROSSI dentro, e due
„ Panioni, quali animali aveva preso in det-
„ ta Bandita; e nell'essersi quì incontrato
„ con il Sig. Marchese Frescobaldi, da cui
„ richiestagli la facoltà per poter caccia-
„ re in detta Bandita rispostosi da esso,
„ che obbediva alle Leggi del Principe, PA-
„ RENDO A DETTO SIG. MARCHESE CONCIO'
„ LI FOSSE MANCATO DI RISPETTO, ordinasse
„ alla sua Guardia, che si ritrovava poco
„ distante, gli fosse levata la Gabbia con
„ detti Pettirossi, Civetta, e Panioni con-
„ forme seguì, come mancanti di detta
„ facoltà, ed in conseguenza contravve-
„ nisse alla Legge, che però avendo ope-
„ rato detto Inquisito quanto sopra do-
„ losamente, ed appensatamente con-
„ tro, &c., però contro, &c., super
„ quib. & super aliis, &c. omni, &c.
„ L'Anno del Nostro Signore 1747. Indi-
„ zio-

„ zione XI., & il dì 22. Marzo 1748.
„ Iniziata.

Contestatasi sì fatta Inquisizione all' Abate Giovanni Tosi, e comunicatane al suo Procuratore la Copia, fu da questo domandato ripetersi i Testimoni Fiscali sopra alcuni interrogatorj, che a tale effetto furono in scrittura, secondo il solito nel Tribunal presentati. Ma che? quasi non fosse stato bastante l'aver tralasciato d'esaminar nell' Informativo i detti Testimoni sul fatto narrato dall' Abate Giovanni Tosi, ancorchè egli fin d'allora lo avesse domandato negli atti *Proc. a c. 40. terg.*, come abbiamo accennato di sopra, si vollero oltre di ciò risecare (a riserva di pochi, e questi ancora di più, resi dimezzati e tronchi) gl' interrogatorj da farsi per la già detta repetizione.

Il Decreto di questa risecazione, come è stato notato, e tralle altre molte e varie eccezioni allegato negli atti, contiene tali e tante irregolarità, che non possiam dispensarci, benchè di mala voglia, e contro il nostro istituto, dal farne almen di passaggio qualche menzione, riepilogando, o per dir meglio trascrivendo quello, che su questo punto negli atti stessi della Causa si legge, affinchè il Pubblico in tanto di qui conosca, che quando ancora si fosse trattato d' un Reo di Peculato, di Parricidio, di Maestà, con questa sorte d'atti alla mano, conveniva mandarlo del tutto impunito.

Si rigetta adunque la ripetizione del Sig. M. A. G., perchè Testimone nominato dall' Abate Tosi nella sua querela, quando per questa ragione dovea rigettarsi la ripetizione di tutti; poichè l' Abate Giovanni Tosi nominò pure generalmente tutti quei, che si eran trovati presenti al caso, e chiese, che fossero esaminati. Ma la verità è, che della testimonianza del Sig. M. A. G., non men che degli altri Testimoni si era servito il Tribunale per inquisire, nel qual caso non poteva mai rigettarsi la sua ripetizione „ *hac repetitio facienda est non solum quando immediate, & directe contra delatum Testes deponunt*, *verum etiam si indirecte, & quomodocumque illum afficiant* „ *De Rosa prax. crim. cap. 6. numer.* 11. 12. Che più? Avea conosciuto il Tribunal medesimo che questo Testimone, egualmente che tutti gli altri esaminati in Processo, dovea ripetersi, poichè nella nota de' Testimoni Fiscali comunicata da esso insieme colla copia dell' Inquisizione all' effetto appunto della repetizione, si legge a chiare note il nome del Sig. M. A. G.; ed in fatti da quando in qua il Testimon Fiscale, perchè nominato dal Reo nell' Informativo, e quel che è più ad un effetto tutt' affatto diverso dall' intenzione del Delatore, non può ripetersi? Ma la sostanza è questa; doveasi coll' interrogazione del Sig. M. A. G. far manifesta una circostanza di difesa dell' Abate Giovanni Tosi, e per questo si potò, si ricise di netto, tutto quello, che riguardava la ripetizione di esso.

Tra gli altri interrogatorj levati, uno ve ne è, a cagion d'esempio, con cui si domanda al Testimone, se prima dell' Infeudazion di Capraja, si andasse liberamente, e senza contradizion delle Guardie per quella Bandita a Civetta; qualcosa può darsi, che sia più propria e più confacevole alla nostra questione? ove di più un Testimon Fiscale nell' Informativo era arrivato a dire, di aver veduto lo stesso Abate Giovanni Tosi andar negli altri anni a uccellar colla Civetta nella detta Bandita *Proc. a c. 6.* e pur non può credersi essere stato tolto di mezzo questo interrogatorio, con altro motivo che con quello, col quale si leggono troncati molti altri, cioè come fuor di proposito „ ivi „ *non faciunt ad rem* „. O cieli! *non faciunt ad rem?* forse ciò volle dirsi per altri; ma però „ *haud id est* „ quanto bene mi porge qui Plauto dall' Asinaria 1. 3. 71. il concetto e le parole, *haud id est ab re aucupis*; e quanto seriamente ciò importi al nostro uccellatore, il faremo vedere appresso. Un altro interrogatorio generale sopra le condizioni personali dell' Abate Gio: Tosi, per due Testimoni si ammette, per tutti gli altri si toglie via; e così discorrendo di tutti i predetti interrogatorj recisi, de' quali troppo lungo sarebbe il fare un' esame particolare; dandoci fretta il più che possiamo, d'escire coll'orazione da queste rincrescevoli secche, e di diliberarci da questi spinai.

Si decreta sopra questa risecazione senza l'istan-

l'istanza della Parte avversa di visitarsi, e risecarsi i già detti interrogatorj, il che fa sì, che sebbene avessero direttamente riguardato la pruova dell'intenzion del Reo, come non è così certamente, dovean nulladimeno essere ammessi *Zuff. de legit. proc. lib. 3. quest.* 154. *num*. 4. e 5.

Si resecano questi interrogatorj senza citazione alcuna dell'Inquisito, quando è regola di pratica, e di teorica, che la risecazione di tali interrogatorj dee con precedente sua citazione manifestarsi al Reo, affinchè abbia luogo di contradire „ *Cum interrogatoria*, così il precitato, *Zuff. quest.* 120. *num.* 1. *co' seguenti*, *sint quadam pars defensionis Reo competentis*, *utique Judex non potest illam tollere*, *Vermigl cons.* 26. *&c. quapropter Reus resecatis interrogatoriis potest de repetitionis nullitate dicere*, *tum quia ad actum resecationis debet ipse Reus citari*, *quemadmodum de jure etiam quod Judices ex officio resecationem facere possint*, *tamen illa est Reo patefacienda Abb. in cap. per tuas*, *&c. & ibidem Felin. ubi etiam inquit*, *resecationem palam esse faciendam*, *quia propterea reservatur Parti facultas contradicendi*, *&c.* „

Presentati negli atti questi interrogatorj il dì 2. d'Aprile sigillati secondo il costume, il dì 8. si fa il già lodato Decreto, e il dì 23. s'incomincia l'esame de' Testimoni, che sono in Firenze. Quindici giorni adunque almeno stanno aperti senza cagion veruna; e pure è costume inalterabilmente osservato da tutti i Tribunali, che si tengano segretissimi fino al segno di non aprirli, ove manchi massimamente l'accennata istanza della parte, se non nell'atto dell'esame del Testimone. Non vi è egli un probabil sospetto, che questi interrogatorj sieno stati in mano alla parte avversa, o almen dalla Parte avversa veduti, la quale si sa, che non ha certamente tralasciato d'assistere a questa Causa?

Si fa finalmente la repetizione su quei pochi interrogatorj non tolti affatto, ma così difformemente dalla pratica di tutti i Tribunali, dall'insegnamento di tutti i Dottori, dallo stile comunemente approvato, che chiunque la legge, vede che tutt'altro contiene, che repetizione di Testimoni Fiscali; basta dire, che dove il Testimone dovea alla lettura da farsegli dal Processante ripeter l'esame da esso fatto, confermandolo o rigettandolo, approvandolo, o correggendolo, aggiugnendovi, o levandovi, si truova scritto „ *In Causa scientia*, *&c. Sopra i generali e sua persoan*, *&c. in reliquis rite*, *& recte respondit* „. Sopra di che è da vedersi il *Foll. in prax. verb. repetantur testes curiæ num.* 13., *Zuff. lib.* 2. *quest.* 77. *num.* 4. *co' seg.*, dove specialmente al *num.* 10. dice così „ *lectura enim depositionum necessaria omnino est*, *alias legitimatio invalida redderetur* „. Quindi essendo nulla per questo, e per tanti altri capi la già detta repetizione, e per conseguenza la legittimazione del Processo, nulli, ed invalidi, come è ben noto ad ogni più disgraziato Notajo, rimangono gli atti tutti, dacchè mancando la legittimazione validamente fatta, invalido, ed inefficace esser per se medesimo l'Informativo niuno ha fin qui dubitato giammai. Sentasi il *Zuffo lib.* 1. *quest.* 68. *num.* 8. 30., e 34. „ ivi „ *Verum quia prædictus processus sic pro informatione fabricatus nullam habet validitatem ad effectum procedendi contra delinquentem*, *inventus fuit de jure civili alius modus fabricandi Processum*, *qui dicitur repetitivus eorum*, *quæ in Informativo deducta fuere*, *&c.*. *Nam depositiones testium non afficerent Inquisitum*, *nisi adveniret legitimatio*, *ut ex se patet*, *cum testes*, *hoc est depositiones testium non legitimatæ*, *nullam vim habeant*, *&c.*. *Sicut stipulatio corroborat pactum*, *ita legitimatio confirmat*, *seu reddit efficaces depositiones testium*, *&c. quia sine legitimatione nihil valent* „.

Ma per non lasciare sotto silenzio una cosa assai rimarcabile in questi nuovi esami, due Testimoni interrogati sopra l'ottavo interrogatorio, cioè se comparissero alla Camera citati, oppure spontanei, rispondono, Il Marchese di Capraia era vestito da caccia. *Proc. a c.* 54. *terg* 62. *terg. e* 76. O questo in cortesia facit ad rem? *Palestinæ provocatus*, *Alexandriæ loquutus est*, graziosa frase di *S. Girolamo adv. errores Jo: Hier.*, ma che ci spiega a tempo troppo ben la cagione di stravaganza tale.

Poi-

Poichè è da sapere, che gli altri Testimoni rispondendo al predetto ottavo interrogatorio, dicono tutti, esser comparsi alla Camera senza citazione, e per avviso della Parte avversa *Proc. a car. 61. 65. 72.*, ed uno di essi di più aggiugne, che ricevè un ambasciata dal Procuratore del Marchese di Capraja, *quale*, son parole del Testimone, *mi mandò a dire per il Cambi* [questo è un altro Testimone] *che se io avessi avuto un precetto dagli Otto, non ci fossi venuto, ma bensì fossi venuto direttamente senza precetto alla Camera Granducale, come feci*, *Proc. a c. 72. 72. terg.* Ora per non avere una ripruova maggiore d' un fatto, da cui, e certamente non senza scandolo, risultava, che un privato, quasi in disprezzo della Pubblica Podestà, prevaleva colle sue insinuazioni a' precetti stessi d' un Tribunale, tornava perciò in acconcio, che il Testimone rispondesse tutt' affatto fuor di proposito, e non si scoprisse così rinnovellato l'esempio qui addotto di colui, che citato in Palestina andava a rispondere in Egitto.

Con tutto questo però l' Abate Giovanni Tosi, avendo riguardo non tanto a difender se, e la causa sua, quanto a non lasciar indifesa l' innocenza, e la verità, per render viepiù manifesto lo sbaglio dell'Accusatore, e la fievolezza, o diremo insussistenza dell'accusa, tra gli altri documenti da esso esibiti in atti, indusse il giurato deposto di più e più Testimoni, i quali a una voce asseriscono, che nella Bandita di Capraja, e per quanto essa ancora più largamente si stende in territorio riservato tuttavia immediatamente all' AUGUSTISSIMO NOSTRO SOVRANO son sempre andati a civettare liberamente, ne mai incontrando anche talvolta nell' atto stesso le Guardie, hanno ricevuto molestia, o contradizione veruna, ne hanno perciò domandato alcuna licenza, e che sempre è anche stato, quanto a memoria d' uomini sia, universale, e certa oppinione per quei contorni, che nella detta Bandita il civettare era lecito a tutti.

Ma mentre si attendeva, che l' Accusatore compisse le parti sue, e sopra tutto, che interrogasse i nominati Testimoni, il cui deposto era stato al medesimo a questo fine dal Tribunal reso noto, mentre si stava aspettando il risultato, e l' effetto dell' assegnazion del termine, che ad esso Accusatore era stato domandato prescriversi, mentre si andavan facendo ricerche per intendere almeno, se l' Avversario voleva, o nò, interrogare i già detti Testimoni, ecco che senza alcuna dichiarazione sopra i medesimi, senza sapersi, che il Processo fosse davanti i Giudici, come essere non dovea, perchè ancora pendenti gli atti, senza esser finalmente dato luogo all' Abate Giovanni Tosi, non dirò di esporre le sue molte e varie ragioni, e con quel vigor con quell' ordine, che ad una causa di tale impegno si conveniva, ma nemmeno di dir parola a' suoi veneratissimi Giudici, benchè per altro doveano abbastanza per lui aver perorato, e gli atti del Processo, e le Leggi tutte, ecco dico, venirgli di repente notificata una Sentenza, in cui *è stato condannato in pena di scudi dieci d' oro, e perdita degl' Instrumenti della caccia*, son le parole istesse della Sentenza.

Da questa Sentenza adunque, che la sola sola serie del fatto da noi narrato mostra senza più evidentemente, e nulla, ed ingiusta, ha reclamato l' Abate Giovanni Tosi chiedendone la revisione; e si è posto in animo di mostrare con quale e quanta ragione, si sia egli mosso a questa domanda.

Ma poichè dagli atti indelebili del Processo si vede, che al passato giudizio, ed all' esito particolarmente di esso, tal quale noi l' abbiam divisato, ha dato norma un certo legal consiglio, che Scrittura volgarmente si appella, il quale del Processo medesimo forma una parte, ove un Dottore anonimo, o vogliamo dire un Dottor senza nome, pruova [sia detto per ora *honoris caussa* così] e che l' Abate Giovanni Tosi è Reo di violate Leggi di Caccia, e che il M. di C. nulla affatto è colpevole del delitto d' ingiurie, e quel che più anche sorprende, vi si minaccia un altro, non so se Pretorio, o per la Legge Cornelia processo d' ingiurie contro l' Abate Gio. Tosi atrocemente ingiuriato, Ω' πότοι quod genus hoc hominum! &c. *Alius*, con quanta ragione direbbe qui Seneca [*De ira*

ira lib. 2. cap. 7.] *Alius delator venit ejus criminis, cujus manifestior reus est*; noi saremo perciò costretti a ripararsi ora, (ciò che non si è potuto far per l' avanti) colle più vive in qualunque genere, e forti ragioni, che la nostra debolezza ci detterà, non tanto dal presente gravame, ma da' minacciati, e già pendenti colpi sopra di noi; e questo tanto men freddamente, quanto il discorso nostro verrà diretto, non dirò in persona incerta e scura del tutto, quale è questo Postulatore fiscale, ma contro gli sbagli ed i vizj della Scrittura „ *Ego autem neminem nomino, quare irasci mihi nemo poterit, nisi qui ante de se voluerit confiteri* „ *Cic. pro leg. Man.* E *S. Girolamo* più chiaramente raffinando in assioma Cristiano i sentimenti del tanto una volta suo Cicerone, nell' Apol. contro Ruffino „ *quando sine nomine contra vitia scribitur, qui irascitur accusator sui est* „ .

E giacchè egli non tanto guernisce e fa belli i suoi scritti coll'umane testimonianze, ma de' Divini detti altresì, quasi di fiori immortali, e colti in paradiso a foggia di vaghe tappezzerie, d' arazzi, e di stuore, gli ricama e gl' ingemma; e noi pure ci proveremo in questo, se in altro non ci dà l'animo, d'imitarlo, e di tener dietro a' suoi laudabili esempli, ricorrendo di tanto in tanto agli Oracoli delle sacrosante Carte, per venir così, se non con valore e coraggio, almeno con arme del pari, al cimento; ben consapevoli dell' avviso dell' Epico nostro impareggiabil Poeta, che a petto d'armi di lega celeste, mal reggerebbero sole, armi di tempra terrena. *Ger. Liber. C. 7. St. 93.*

Noi dunque divideremo tutta l' Apologia in due parti; nella prima si parlerà della trasgressione pretesa; nella seconda ragioneraffi sul punto di queste ingiurie.

E quanto alla prima, noi dovremmo innanzi ad ogni altra cosa richiamare ad esame, e fare a parte a parte avvertire l'eccezioni tutte, i difetti, oltre i notati di sopra, de' quali talmente abbonda e nell'ordine, e nelle pruove il Processo, che questo solo era più che bastevole, come accennammo, per assicurar la vittoria ad un Reo non d'immaginario contrabbando, ma di delitto il più atroce, il più enorme; ma queste, ed altre cotali cose, noi lasciam che i nostri Onoratissimi Giudici e le osservino, e le considerino nel rivolgere il Processo medesimo; e come se niuna di esse s' attraversasse all' intenzione dell' Avversario, esamineremo in primo luogo, se Egli abbia giustamente supposto, e giustamente pretenda, che la già detta specie di Aucupio cada sotto proibizione di legge; dipoi venendo più specificatamente alla Causa, porrem sotto l'occhio, e sotto il giudizio del Pubblico, l'innocenza dell'Abate Giovanni Tosi, e farem quasi toccar con mano, che a riguardare il fatto con occhi purgati, e a lume d' intera giustizia, non solo non è l' Abate Giovanni Tosi meritevole di Processo e di pena, ma per lo contrario di approvazione e di lode.

Preghiamo intanto gli amici ed ingenui Leggitori a ripensare, che quanto si voglia mai forti anche fossero i termini de' quali ci saremmo potuti valere, non giugnerebbero mai per la millesima parte a contrappesare l' aggravio e la disistima, la quale ridonda nell'Abate Giovanni Tosi, solo solo da' pubblici e sempiterni atti criminali fabbricati contro di lui, pe'quali il suo per altro intiero e limpido nome, vien rinvolto in un fascio, e posto nel numero de' mesti Rei; e lo costrigne (dura veramente, e in animo gentile sensibil necessità) a purgarsi da questa macchia, secondo la dichiarazione del Testo *nella L. Is qui reus 5. D. publ. Jud.* e più letteralmente la *Glossa*, per non veder, quasi dirò, divenuto a se stesso, il celebre notturno Uccello, qual si fu un giorno agl' infelici Ateniesi, marcati in fronte da' Samii per nota d' indelebil rossore, colla figura e col segno della loro amata Civetta. Secondochè abbiamo da *Plut. in Pericle*, e da altri antichi e moderni Scrittori.

Or dunque quanto al primo capo, noi ripartiamo il discorso in tre articoli; nel primo si cerca così brevemente, come inspezione, la quale non c' interessa con tanto impegno, se presso altre Genti, o in altre età, l' uccellagione, della quale si tratta, sia stata vieta-

ta; nel secondo con maggior cura, se di presente resti proibita nelle Bandite di Toscana; nel terzo finalmente, che debba sentirsi della Bandita precisa del Signor di Capraja, e quivi in ultimo luogo aggiugneremo le universali ragioni, per cui vengono gli Scrittori concordemente nella Sentenza, la quale io confido potersi da me provare.

Per quanto adunque riguarda l' articolo primo, per ristrignere in giusti confini un'argomento che per se stesso sarebbe oltre modo ampio e diffuso, non ci pare di dover rivolgere il guardo, se non che a quei tempi, o a quei luoghi, i quali a noi sono, o più vicini, o più somiglievoli; e questo ancor molto più, perchè volendo portarsi col ragionare in lontananze assai più rimote, saremmo al certo meritamente ripresi d'avere e tempo e fatica vanamente speso; quando si sa, che all' antichità più alta erano sulla scotta del gius delle Genti, o affatto ignoti questi divieti, e molto più per tal fine il divario d' Aucupio, e di Caccia; o che i paesi da noi più di lungi pochissima, o niuna forza recar potrebbero agli usi nostri. Le Leggi per tanto, di cui gran parto, e dell'origine sua anche maggiore, si fu il Gius nostro [chiamo gius nostro il gius civil de' Romani, senza prendermi qui altra briga di decidere il gran contrasto, se possa veramente dirsi così; ciò qui nulla monta] queste leggi io dicevo, che son le Greche, ci dimostrano palesemente la libertà, che fin dallora era nel Mondo dell'Aucupio „ *Auceps* „ è *Platone*, che ne riporta le sacre parole nel settimo *de Leg. & leguml.* „ *auceps per incultos agros montesque vagari permittatur* „, così la traduzion del *Fic.*

E sebben quest'Aucupio, per esser, dirò così, un certo sollazzo di leggiero momento, fosse tenuto da quelle leggi in vil conto, questo alla Causa nostra non è di scapito alcuno, anzi, come più sotto vedremo, giova non poco. Dopo di questo si prendano in mano le leggi Romane, e nella *L. Injuriarum §. ult. D. de injur.* si vedrà a note chiare non potersi senza oltraggio, e senza ingiustizia „ *quem prohiberi aucupari* „. Nelle Leggi de' Longobardi *L. ult. de venat.* è proibito il tender lacci solamente a uso di Caccia grossa, congiunta la *L. 2. eod.*, non già l'uccellagione. Negli usi de' Feudi *De pace ten. & ejus viol. §. nemo retia*, sono vietate le reti ed i lacci, ed altri istromenti *ad capiendas venationes*; osserviamo; non dice neanche *feras*, perchè forse si sarebbe potuto stendere anche agli uccelli, ma *venationes*, che appunto il contraddistingue da Aucupio; oltre di che sarebbe stata un' inezia se l' Imperador Federigo I. avesse qui voluto intendere di vietar gli stromenti di mero Aucupio, il soggiugner poi subito nel §. stesso „ *nisi ad ursos, apros, vel lupos capiendos* „, sapendosi benissimo, che ne le Paniuzze, ne gli Archetti, nè la Civetta sono ordigni da prender si fatti Animali. Si son ritrovati bensì, e Legislatori e Sovrani, i quali o per una cagione, o per l' altra, hanno mostrato talento e vaghezza de' volatili ancora o più piccioletti e più vili, o più squisiti e più rari, come d' alcuni Re barbari cel fa sapere *Cel. Rod. lib. 5. cap. 2.*; e dell' Imper. Alesſ. Sev. lo abbiam da *Lampridio*; e d' Antonino Geta, da *Elio Sparz.*, per quei suoi speciosissimi pranzi, a niuno però, per quanto sappiamo da' libri della ragion comune, è venuto fatto giammai di pubblicarne divieto, o d' intimar pena a chi ne volesse far preda, ciocchè sia d'alcun lume, che abbiamo da' privati Scrittori, sopra di che ascolteremo più sotto i loro pareri. Tra' Capitolari di Carlo M. presso il *Bal. cap. de villis num.* 40. si leggono è vero distintamente descritte alcune specie d' Uccelli da aversi in singolare riguardo, ma questi altri non sono, che Pavoni, Fagiani, Pernici, ed alcuni più, per grandezza o per gusto simili a questi.

Ma per venir più alle strette, e scender così trascorrendo a contemplar quelle leggi, e quelle consuetudini, le quali oggidì comunemente s' osservano tralle Genti, anche dopo trovato e messo ad effetto il diritto privativo di Caccia, guardiamo che cosa ce ne attestano gli Scrittori. Della consuetudine delle Germanie, ne fanno fede *Arnoldo Vinn.*, e *Gior. Adamo Struv.*, Scrittori di quel paese, nel quale si fa con quale studio

e con

e con qual gelosia si serbino le Bandite per una certa in quei Popoli naturale, e da' magnanimi loro Antenati ereditata inclinazione alla Caccia, al dir di *Cesare* (checchè altri abbia detto di questo Autore) *De Bello Gall. lib. 6. n. 5.* Il primo di questi adunque sul §. *Illud 13. Inst. tit. de rer. div.* dopo di avere parlato della proibizion della Caccia. „ *Aucupii*, dice, *laxior libertas* „ indi passando a un sol genere d' Aucupio che per un certo suo particolare riguardo quasi è riserbato in Bandita cioè „ *longo amite* „ ci da chiaramente a vedere che tutto il resto non è vietato. Il secondo poi *Lib. 2. tit. 1. Jurisprud. Rom. Germ. num. 21.* chiama la preda degli uccelletti minuti „ *pristini juris reliquias* „ vale a dire di quel gius per cui „ *Feræ bestiæ, & volucres, & pisces, & omnia animalia, quæ mari cælo & terra nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt* „ §. *Feræ 12. Instit. tit. de rer. div. L. 1. in pr. D. de acquir. vel omitt. poss.* E comecchè egli discenda per fino a parlare di alcune specie d' Uccelli di mezzana qualità, pur come ho detto la Caccia de' volatili di minor pregio sulle parole della legge, che egli quivi riporta, ce la fa comparire per libera a tutti.

Il *Covarr.* Spagnuolo ci rende testimonianza delle costumanze e de' Bandi di quei Reami, *2. part. relect. reg. peccatum* §. 8. *num.* 3. dove contando i divieti della Caccia, fatti più a riguardo degli stromenti e delle stagioni, che d' altro, ci afferma esser proibito il solo Aucupio delle Pernici; e questo ancora non sempre, ma in certi tempi.

Bartol. Cass. ad consuet. Burg. tit. de For. §. 7. tragli animali che in quelle Provincie possono cader sotto bando rammenta solo „ *Capreolos*, *Lepores*, *Perdices* „.

Degli Angli *Polid. Verg. de Inv. rerum lib. 3. cap. 5.* scrive così che non può nemmeno cadere in dubbio se l' Aucupio vi sia permesso o no; dacchè le Bandite di quell' inclita Gente consistono in Parchi chiusi, e in Serragli fatti da ciascheduno sul proprio; della qual cosa come anco usata fra essi ne' tempi antichi ne abbiamo ripruove anche in *Ces. de B. G. lib. 5. num. 5.* Questa si che è una foggia di far bandite, contro di cui ne la Giurisprudenza, ne la Teologia troverà mai un neo da riprendere. E le più moderne leggi, le quali appresso questa Nazione tuttora si osservano, oltre che per lo più trattano esse pure di Parchi, di Conigliere, e d'altri luoghi destinati precisamente all' uso della Caccia dal Padron del terreno, in cui le Fiere per sì fatta guisa si conservano e si custodiscono, ristringono altresì la penal proibizione e 'l divieto a' soli Animali più scelti; cioè singolarmente a' Cervi, alle Lepri, a' Conigli, a' Fagiani, alle Pernici, agli Aironi, all' Anatre, e a' Cigni, prede tutte nobili e grosse. Vedasi il Dizionario di *Chambers* modernamente tradotto alla parola „ *Cacciagione* „ Tom. 2.

Arnoldo Reyger poi *in Thes. Juris V. venatio num.* 41. pigliando l' affare in più alti principj, e riducendo co' Dottori da esso citati questo diritto a una specie di Regalia, lo limita altresì al genere delle Fiere maggiori.

Conviene letteralmente il *Laymann* nel Tratt. *de gen. princ. juris*, cap. 15. n. 16. e anche più precisamente insegna, che all' Imperadore, e agli altri Magnati, a' quali ei lo concede, compete il gius „ *venandi majores Feras* „.

Venendo alla nostra Italia, sentiamo gli Autori, i quali scrivevano in due de' più fioriti e celebri Stati, vale a dire di Napoli, e di Milano. Quanto al primo *Matt. de Affl.* sul Libro 3. de' Feudi *de pace ten. &c.* §. *Nemo retia*, ci avvisa che in quella Monarchia sol non è lecito l' uccellare a' Fagiani, e alle Pernici. Quanto al secondo il *Bosf. de regal. num.* 42. tralle qualità degli Animali selvatichi, che posson venire in bando nomina „ *Lepores*, *Perdices*, & *hujuscemodi* „.

Ma questo non è il più importante del nostro discorso, e tutto quasi ridonar si potrebbe; sicchè basterà l' avergli dato così quasi in trascorso un' occhiata; il più importante si è, venire all' esame delle leggi di questi Stati, dacchè quantunque le leggi altrui, e possono crescer peso ad altre di pari argomento, e quando per avventura fosser men chiare, porger soggetto di verisimile interpetra-

petrazione e di lume, nulladimeno resterà sempre il punto della Questione dubbioso, finchè nol determini una legge propria e vegliante della Città nella quale si ventila il caso.

Ma prima di passare a recare in mezzo, ed osservar queste leggi, mi par necessario il preporre, quasi per fondamento del mio ragionare, che tutti concordemente i Dottori Teologi e Giureconsulti, anche i più facili ed a sì fatte proibizioni meno contrarj, convengono in questo principio, che la proibizion delle Cacce, tre universali ragionevoli e giuste cagioni, separatamente può avere. La prima, perchè si mantengano, o per dir meglio, perchè non si spengano affatto le specie degli Animali salvatichi e fieri, permessa indistintamente a tutti la caccia, massimamente in certe stagioni, e con certi ordigni. La seconda, perchè gli uomini presi da questo profitto, e da questo piacere, non abbandonino gli esercizi e i mestieri, per cui l'umana vita, il commercio e la società comodamente e con agio si mantiene. La terza, che poi si dirama variamente e si parte, l'onesta e profittevole ricreazion de' Sovrani, di cui ritornerà in altro luogo, occasione più acconcia di far parole. Questo principio solo, e questa verità sarebbe, per mio avviso, idonea e sufficiente a disgombrar qualunque dubbiezza e ambiguità da tutte le leggi di Caccia, senz' altro più, per provare che niuna di esse può darsi, la quale in vietando le Cacce, intender si debba comprendere la proibizion dell' Aucupio, del quale trattiamo; conciossiacosachè non possa intervenire giammai, che quand' anche di tempo in tempo si pigliasser così tutti i Pettirossi, che compariscono nel Paese, e vanno e tornano, e perciò migratorii quasi latinamente son detti, nulladimeno non potrebbe mai dirsi a ragione, che per questo farsi di preda, fosse mica per doventar la regione, ἄορνον στόμιον, anzi neppure che fosse per sofferire un menomo che di diminuzione la razza ferina; ne altresì potrebbe per tutto questo a ragione supporsi, che questa sorta di occupazione e di trattenimento, gli uomini dietro a se perdutamente tirasse; ne che in parte alcuna venisse per questo scemato a' Sovrani il sollazzo ed il frutto di andare a Caccia, i quali non avere l'intendimento loro a così fatte leggierissime cose rivolto, ed un giusto pensare ce lo persuade, e la sperienza medesima manifestamente il dimostra. Ciò però non ostante, per rendere l'Avversario più sodisfatto e più pago, e per dare alla Causa uno spiegamento più amplo, venghiamo alle leggi nostre.

Io dunque osservo nella Legge general delle Cacce dell'anno 1622. quella con cui viviamo, quanto prolissa per dire il vero, altrettanto inviluppata e perplessa, sicchè coll' andar del tempo, convenne poi farne un' altra per dichiararla, come vedremo, osservo (dico) che posti e pubblicati i Territorj eretti in Bandita, si fanno in essa due distinzioni, una di Animali, l'altra di Stromenti. Gli Animali si ripartono in due classi, di proibiti, e di non proibiti. Gli Stromenti altresì si dividono in vietati del tutto nelle Bandite, e in vietati solamente *ad certum usum*. Gli Stromenti vietati del tutto, e solo permessi per modo di passo, sono gli Archibusi e le Balestre, quali non possono in esse, in forza di detta legge, stata però ultimamente corretta, ne ritenersi, ne usarsi in conto alcuno, ancorchè fosse ad Animali non proibiti *cap.* 1. §. *Che parimente non sia lecito*, co' due seguenti. Gli Stromenti proibiti solo *ad certum usum* sono Frugnoli, Lacci, Reti, e ordigni simili (tra' quali però neppur per ombra si nomina mai la Civetta) atti a pigliare gli Animali proibiti. §. *Che in dette Bandite*. Gli Animali proibiti si dichiara tassativamente, che sono Porci salvatichi, Cervi, Daini, Capri, Lepri, Fagiani, Starne, Francolini, Coturnici, e Colombi di Colombaja, e niun'altro più. §. *Dichiarando in prima*, non proibiti ogni altra specie di essi.

Da questi due riflessi, che sono i sommi capi di questa legge, ne viene per chiara ed aperta conseguenza la libertà dell' AUCUPIO DE' PETTIROSSI A CIVETTA. Avvengachè la Bandita, o sia il gius privativo della Caccia e dell' Uccellagione, non essend' altro, che una proibizion di pigliare una o più specie di Fie-

Fiere, o di valersi di alcuni ordigni, dentro a una certa e determinata circoscrizion di Paese, ove ne l'Animale, ne l'Istromento è vietato, siccome nella presente controversia intervenire, ben si raccoglie dall'addotta poc'anzi distinzion di Animali e di Ordigni, e meglio successivamente si proverà, la trasgressione non può aver luogo giammai. Breve, ed al caso. Per contraffare alla legge generale delle Bandite, è necessario che intervenga o presa effettuata o tentata di Animal proibito con qualsivoglia stromento, o uso di stromento per se medesimo proibito a qualsivoglia Animale. L'argomento fin qui è stringentissimo, e non par che lasci scampo da escirne; molto più, che così anche notò e insegnò *Seb. Med.* nel Tratt. *de Venat.* citando le medesime nostre leggi, quest. 10. num. 5.

Ma quantunque nella predetta legge, o in quant'altre fin qui si sono vedute non apparisca giammai questa interdizione della Civetta, ha però giudicato il Difensor dell'accusa di averla trovata e dedotta da una generalità di parole, che in essa legge si osserva, e vigorosamente per ciò ci si è posto a fronte con un par di objetti.

Il primo; che essendo stato dalla predetta legge descritti alcuni stromenti, come permessi agli Uccelli non proibiti, non si vede tra essi noverata la Civetta. L'altro; che non essendo la Civetta uno degli ordigni non eccettuati resta compreso nella proibizione. Così per adesso allego io i sentimenti di questo Dottore, per dar maggior campo alla difesa; qualchè altra cosa di più la sentiremo tra poco.

Per rispondere a questi objetti con ordin chiaro, prima convien proporsi avanti agli occhi tutto il sistema, e tutta l'idea della legge; quindi ponendo mano alle regole di ragione più ferme, ritrar da essa il suo diritto e legittimo senso.

Adunque per quel che appartiene al primo; non serve che questo istromento di cui si tratta, non sia espressamente permesso, ma bisogna che sia espressamente proibito. La ragion di questo è ben chiara, perchè trattandosi della natural libertà, in cui son tutti gli uomini, anche per espressa ordinazione Divina, di prendere, e di far sue le Fiere selvagge, perchè libertà così fatta venga lor tolta ci vuole, qualora si prendono a dichiarare e numerare a una a una le specie di questa proibizione, come fa questa legge, ci vuole, dico, una proibizione individua e precisa, sicchè ciò che è per avventura espresso in un caso, non nuoce ad altro diverso, ove non milita per lo meno la stessa parità di ragione. Ma che dissi la stessa parità di ragione? Anzi io doveva dire, trattando il nostro argomento, ove si truova una tale disuguaglianza, che spegne affatto la ragion della legge. Onde se sono espressamente permessi i boschetti, le frasconaje, le ragne, ed altre reti §. *Dichiarando nondimeno*, che sono stromenti di maggior pericolo per gli Animali proibiti, e da far prede molto maggiori, a chi poteva mai venire in capo il dubitare se fosse permessa la Civetta? E' espressamente permessa l'uccellatura de' Tordi e delle Merle §. *detto*, chi potea mai darsi ad intendere, che dovesse rivocarsi in questione se si concedeva o no, l'uccellatura de' Pettirossi e degli Scriccioli? Certo disconveniva alla maestà della legge, lo scendere a minutezze si fatte, quando essa di più, dopo di avere nominato in individuo come permessi, le Merle e i Tordi, soggiugne immediatamente „ *e altri Uccelli non proibiti* „ di che, prego, di che intende la legge in queste parole? Ma il caso più notabile è, secondochè appresso più manifestamente sporrò, che solo intese, e in pratica ricevute come vietate sono quelle maniere che come tali in individuo ed a nome proposte e descritte ci sono dal Bando; e niun'altra mai. Ben per appunto il solo Aucupio a Civetta, ha avuto a talento degli Avversarj questa disgrazia o privilegio che dir vogliamo, di costituire da se un proprio e singolar genere di divieto, restandosene dirò come in aria ed in mezzo, escluso per una parte dal rango e dalla serie degli strumenti vietati per volontà del Legislatore, che tra' vietati nol noverò, e non ricevuto per l'altra tra quegli stromenti, che pur'essendo d'una medesima qualità, d'una stessa natura, negati non sono, ne mai il sono stati.

La

La legge, nel numerare gli stromenti permessi agli Uccelli non proibiti, solo fece menzione di quegli, su'quali poteva cadere dubbiezza, attesa la lor qualità capace di far grosse prede, e massimamente di servire a prendere anche gli Uccelli difesi, come per esempio sono i Paretai, o le Reti, e non ostante gli dichiarò permessi. Degli altri ordigni poi incapaci affatto per natura loro di stendersi a prender gli Uccelli vietati, come son la Civetta, gli Archetti, e altri simili, de'quali meglio discorreremo più sotto, di questi dico era del tutto importuno, se non assurdo il farne menzione. E la ragione è chiarissima; poichè a chi legge il Bando, apparisce tosto, che l'intenzione ed il fine del Legislatore, era solo il mantener salvi e sicuri dall'esser presi i Fagiani, i Francolini, le Coturnici, le Lepri, ed altri di questi più grossi Animali, posti nel genere de'difesi, e perciò interdisse gli Stromenti adattati a questa sorte di preda; su'pericolosi, su' dubbj, ne fece la propria determinazione; degl'inetti e degl'improporzionati non ne fe motto. Qual cosa più piana e più andante di questa? In una parola; il vero ultimo fin della legge è la conservazione il mantenimento degli Animali prescelti; l'interdizione degli Strumenti è il mezzo. Quegli arnesi che parvero alla legge medesima potere opporsi a questo fine gli espresse, e gli proibì. Chi vuole adesso sopraggiugner qui, e con una, stetti per dire, dissipita giunta, alterare e mettere sottosopra tutta la sana e costante economia, tutta la consonanza di quest'Editto, sopra la quale, come vedrem meglio appresso, tutto consiste e si regge?

Quanto al secondo objetto, la risposta quanto è più facile, tanto è altresì più efficace e più forte, come raccolta dalla stessa lettera della legge, e avvalorata da tutti i generi di una interpetrazione autorevole poderosa e fondata. Dice la legge, esser punibile chi fosse trovato per le Bandite a cacciare, e chi fosse trovato a uccellare, o in atto di tali cose con Balestre, Reti, Lacci, e generalmente „ *altri ordigni proibiti*, *e non eccettuati* „.

Chiarissimo è dunque, che due inseparabili condizioni si richieggono in questi ordigni così generalmente proferiti e proposti, vale a dire, e che sieno del genere de' proibiti, e unitamente e insieme non eccettuati; l'una qualità senza l'altra non è, secondo la letterale letteralissima disposizione del Testo, da per se sola bastante. Ma lo Scrivente Avversario che ha fatto? Vedendo, che queste qualità o condizioni, che dir vogliamo, non concorrevano nell'Aucupio della Civetta, che certamente in tutta quanta la legge non si vede per le Bandite interdetto mai, ha preso la particella congiuntiva per la disgiuntiva, e facendo forza alla lettera, e strappandola dal suo proprio e nativo significato, ha stravolto il sentimento del Bando; e contro alle regole non dirò di grammatica, ma di *lingua*, *che chiami mamma e babbo*, e contro a tutti i principj, e agli assiomi più celebri e più praticati di ragione, ha steso così, ha dilatato a capriccio la causa favorabilissima della libertà, a tutti gli uomini in sì fatte cose spettante; con far quest'onore alla causa comune, ed alla stessa legge, che dov'essa intesa pel suo diritto è una costituzione non indiscreta non dura, intesa secondo il cervello dell'Avversario, doventa un aspro, e ruvido domma; talchè un Villanello, che tende sull'aja una pagliuzza impaniata, per pigliare una passera, è reo della trasgressione, e cade nella pena del Bando. Ma che dissi una pagliuzza impaniata? Se per incorrere nella censura della legge, bastano solo ordigni non eccettuati, senza che sieno insieme dalla legge medesima espressamente proibiti, un fischio, un quagliere, che si truovi in mano qualchè disgraziato, passando per una Bandita, una formica o una mosca, che egli abbia addosso, di quelle, con cui si adescan gli uccelli [e gli potrebbe su questo esser'anche citato contro, un *S. Agost.* il quale nel Tratt. 1. *in Jo:* cap. 1. in occasion del discorso del Manicheo perfido e furbo, che tese belbello la trappola all'Ortodosso, descrisseci queste mosche come un'arnese ben proprio e fin'a que' tempi noto, d'Aucupio] son bastantissimi a farlo reo della violazion della legge, la quale sì fatti ordigni è ve-

vero che non proibisce, ma è altrettanto vero, che non eccettua. Ma in un' Avvocato o Difensor di un'accusa di questa sorte, questo non dee far molta specie „ *similem habent labra lactucam* „ fu, al dir di *Lucilio*, il motto leggiadro, che trasse le risa a Quel famoso *ἀγελάστῳ*, imbattutosi un giorno per avventura in un Somiero, il qual pasceva stoppioni.

Ma questo è ancor poco. Che ha fatto adunque di più costui per provarsi a rinchiudere *διὰ θέμιστος καὶ ἀθεμίστου*, nella proibizion, la Civetta? Dove il Testo della legge dice, come io qui sopra l' ho addotto „ *e altri ordigni proibiti, e non eccettuati* „ egli sfigurando e guastando, e quanto alla disposizione, e quanto al sentimento le parole, ha allegato il Testo medesimo così „ *e altri ordigni proibiti, e non proibiti, e non eccettuati* „. O andate ora voi a raccapezzare, se vi dà l'animo, la risposta a questa tessitura di voci, a un ordin di questa razza; e uscite, se ne trovate col filo la via, da questa Cretica mole. Che dite? La Civetta è degli ordigni proibiti, eccoci già chiaramente dati nel laccio. Che è de' non proibiti? Eccoci pur nelle medesime forbici, perchè anche il non proibito è proibito „ *Periclitamur responsione, & quasi inter duos scopulos, & quasdam necessitatis συμπληγάδας, hinc atque inde caussa naufragium sustinemus* „. Con simil frase spiegava un dì *S.Girolamo* i suoi pur belli ed eruditi lamenti contra l' inverecconde questioni di Gioviniano nel libro 1. Succede qui all' Avversario mirabilmente, tutto l'opposto di quello che succedette una volta, in un' accusa di simil natura, a un certo Eruzio. Perocchè dove Costui, al dire di *Cic. pro Sex. Rosc.* „ *in mala nugatoriaque accusatione, quomodo crimen commentitium confirmaret, non inveniebat*; questo buono Avvocato non s'è perduto sì d' animo, ma ben, nella foggia qui dimostrata, ha saputo trovarlo; onde a me poi malavventurosamente interviene ciò che intervenne a Cicerone medesimo „ *in Caussa optima* „ sicchè seguitando il contesto della eloquenza Tulliana mi convien confessare al pari „ *Ego res tam leves qua ratione infirmem ac diluam, reperire non possum* „ Or su dunque sien punibili pure tutti coloro, che adopran nelle Bandite gli strumenti proibiti, e i non proibiti, noi cediam volentieri la causa all' Avversario; ma lasciamo al giudizio del Pubblico il formare il carattere di quest' Uomo, al quale interviene di mettere in atti pubblici, ed in sempiterne memorie alterazioni di questa sorte; *οὐ τραγικὰ*, in fede mia, *οὐ τραγικὰ ἔτι ταῦτα, ἀλλὰ παρατράγῳδα*. *Dion. Long. de subl.* sez. 3.

Non era al certo, non era sì goffo e fuori di se, chi compilò quest' Editto, che volesse proporci in vece di un Bando, non dirò un dittato da Licofrone o da Eraclito; dirò bensì, un delirio da Oreste, o un enimma da Antifane, e da Panarci, *ὅ, τι φέρων τις μὴ φέρει*. *Lignum non lignum, avis non avis, vir non vir, saxum non saxum* „ *Aten.* lib. 10. cap. 16. e 17. Il nostro *Dante* „ *egli è, non è* „ ne noi grazie al Cielo sì goffi siamo (quantunque non Edipi) ne tanto fuori di noi, che non abbiamo occhi da scernere e combinare quattro parole in piano vulgare. E questa è la base primaria sopra di cui s'appoggia l' Inquisizione formata contro l' Abate Giovanni Tosi. Ma non finiscon già qui gli equivoci di questo solenne Legale; imperciocchè non confrontando egli tutta l' armonia, tutto il contesto della legge, ma imbattendosi lì nell'addotto §, e quasi al primo alloggio fermato, ha preso la disposizione di esso, per una vastissima indefinita determinazione, adattabile a un genere universal di divieto, e come cosa nata di nuovo lì, quando realmente a chi rivolge tutto l' Editto si fa subito manifesto, che questo § è una limitatissima parte del Bando, nel quale si stabilisce e si pone una certa e particolare emenda, per una trasgressione particolare e certa, sopra di cose già dette, e ad altr' effetto toccate altrove.

Ora perchè meglio si renda noto il senso, e la disposizion della legge, in ordine al detto da me, convien qui recarsi alla mente la distinzion mentovata poc'anzi degli Animali, e degli stromenti, che dalla legge si fa. Gli stromenti, altri son proibiti in tutto e per tutto [ripetiamo la stessa cosa per facilitare il discorso]

corso] altri sol per lo tale, o lo tal' uso. Or quanto agli stromenti del primo genere, se parliamo degli Archibusi, non appartengono a questa parte del Bando, perchè di essi dalla legge si tratta in proprj e separati luoghi, con distinguerne tutti i casi, di uso con effetto, di uso senza effetto, di delazione, di ritenzione, e di qualità di Animali uccisi §. *Che dentro*, §. *Che non sia lecito*, col §. seguente. Se parliamo delle Balestre, queste siccome saggiamente non parve al Legislatore di mandarle al pari con gli Archibusi, ne di trattarne in altro luogo unicamente separatamente ed apposta, per quel che porta il disposto di questo §. furono rigettate ed annesse qua, tragli stromenti minori.

Gli ordigni del secondo genere, son' anch' essi proibiti prima così in complesso, ma poi in parte eccettuati, in parte no. Non eccettuati, quanto agli Animali proibiti; eccettuati quanto a' non proibiti, vale a dire, per pigliar Merle, Tordi, e altri simili Uccelli §. *Dichiarando nondimeno*. In oltre Porci salvatichi, Cervi, e Daini ne' propri beni a cultura, §. *Dichiarando ancora*. In questi adunque in quanto eccettuati non sono s' avverano letteralmente i termini della legge, perchè contengono in se unitamente l' una e l' altra qualità di proibiti e di non eccettuati, e in conseguenza in questi, e non in altri cade qui la proibizion dell' Editto; voglio dire non tanto nelle Balestre per la sopraddetta ragione, nelle Reti e ne' Lacci, che nel §. opposto distintamente s' esprimono, ma anche nelle Buche cieche, ne' Frugnoli, nelle Tagliuole ec. che sotto le parole generiche si comprendono, e de' quali pure in altri luoghi si era dal Placito già fatta menzione, ma per un fine diverso.

Assiste a questo discorso la regola e la dottrina insegnata su questo punto dal gran Comentatore *Andr. de Isern.* sulla citata Strav. di Federigo, si celebre in questa materia, e dietro ad esso dall' *Affl. lib. 3. de Feud. de pace ten. &c.* vale a dire, che ne' casi simili al nostro, quando gli Editti vietano con parole generiche gli stromenti di Caccia, sotto questa generalità, non s' intendon compresi, se non gli stromenti simili a quegli, che in altri luoghi il Bando ha espressamente per avventura vietato. Ecco le parole dell' insigne Dottore. „ ALIA *instrumenta intelliguntur ibi* SIMILIA, *idest retibus & laqueis, non poterit quis facere foveam, ut ibi cadant Cervi & alia Animalia, ex quo ista fovea aequiparantur retibus & laqueis* „ meglio non poteva al certo egli dire, ne più preciso, se egli avesse avuto davanti per comentarlo il §., di cui si ragiona adesso. Ora qual' avvi in tutta la estension della legge, stromento vietato, che simile o pari a ragion dir si possa, alla Civetta? Non gli Archibusi, non le Balestre, non le Tagliuole, non le Buche cieche, non i Frugnoli, non i Lacci, non i Copertoi, non gli Escati, non il Bucine, non il Bue, non i Cani. Altro di proibito non so ritrovar' io nel Bando; ne so per altra parte in tutta questa schiera d' arnesi, ritrovare un vestigio, una larva della Civetta e de' Panioni, co' quali a' Pettirossi s' uccella; onde per la rassomiglianza agli stromenti proibiti, presumer si possa il divieto anch' in essi. Ne muova il ricorrere il ritornare che fa la legge a vietar di nuovo, o per dir meglio a indicare ed a ripigliare ciò che era già altre volte da essa stato vietato. Primo, perchè egli è ben noto, non essere inusitato, che nella Sanzione, in quella parte cioè della legge, ove si pone la pena si ripetano così in epilogo le proibizioni, ad effetto di far cadere sopra di esse con determinazione e con evidenza più certa l' intimazion del gastigo. Secondo, perchè conveniva qui distinguere e separare dagli altri questo genere di cose interdette, a riguardo della punizione medesima, che vi s' impone, distinta e separata dalle altre. Nella qual cosa consiste tutto il disposto di questo §. come già ho accennato, secondo lo stile, che anco si tiene in una lunghissima filza di altri immediatamente precedenti; non in crear di nuovo come in sostanza una proibizione diversa. E così per intelligenza maggiore, chi fosse trovato in atto (questo è il disposto, questo è il caso preciso del §. addotto) di far Buche cieche, di tender Lacci, o Tagliuole a Cervi, Porci, Daini fuori de proprj Beni, cade in questa parte

del

del Bando, come adoperante ſtromenti proibiti per ſe medeſimi ed in compleſſo, e quanto al detto caſo non eccettuati. Chi foſſe colto in atto d' andare a Frugnolo, di tender copertoi a qualchè genere d' uccelli proibiti, e ſpecialmente a contemplazione delle Baleſtre, d' andare in cerca e di tener dietro anche a' non proibiti, ſi fa per l' iſteſſa ragione violator della legge. Dalla qual coſa ſi vede ancora quanto impropriamente ſi voglia adattato all' Abate Giovanni Toſi, il diſpoſto di queſto §. , che non in atto di cacciare o uccellare, ma per una Via pubblica andante a ſuo viaggio fu ſopraffatto e trovato; caſo qui appunto in queſto §. ſteſſo letteralmente eccettuato anche negli ſtromenti eſpreſſamente negati. Per metter più in chiaro queſto diſcorſo, veggo ben' io, che ſarebbe aſſai confacevole il por qui ſotto gli occhi di chi leggerà queſti fogli, tutta diſteſamente la legge; ma come ha di grazia da farſi ? Si tratta d' un volume di ſeſſantadue carte. Baſti per tanto l' averla or qua or là così ſparſamente indicata; poichè non eſſendo ſi rara potrà ciaſcheduno riſcontrarla a talento ſuo; il che maſſimamente io confido, che avranno la ſofferenza di fare gl' Illuſtriſſimi Giudici.

Ma io mi contento, ſtarei per dire, che tutto il ragionato fin qui in leggiero conto ſi tenga, e che ſi ſoſpenda tuttora il giudicar dell' aſſunto, finchè non ci ſi rappreſenti in una più limpida ancora e più luminoſa ſembianza.

Vediamo adunque ſe queſto diſcorſo riceve per altre parti qualche maggior luce, onde poſſa meglio apparire il vero ſenſo di queſta legge; e ſe ha fondamento non tanto ſtabile e fermo, quant' anche evidente e ſenſibile agli occhi d' ognuno.

Scende da tre principj, quaſi da tre gran fonti, lo ſchiarimento, e la ſana autorevole interpetrazion d' una legge; o da un' altra novella legge, la qual ſorga dopo, qual giorno a diradarne le tenebre *L. Cum de novo jure*, 10. *C. de Leg. & conſt. Pr.*, o dalla coſtumanza e dall' uſo, *L. Si de interpretatione* 37. *D. de Leg. & S. C.*, o dal ſentimento de' Prudenti, *§. Reſponſa prudentum*, *Inſt. tit. de jur. nat. &c.*, e ciaſcheduno di queſti capi è per ſe ſolo baſtevoliſſimo a farne ſicuri nell' intelligenza di qualſivoglia Domma o Statuto. Ora nel caſo noſtro, non una di queſte ſpecie, ma tuttettre concorrono con ammirabile conſentimento a favoreggiare la Cauſa.

Venga per tanto in mezzo, venga primieramente una legge fatta appoſta, come nel proemio di eſſa ſi dice, per dichiarare la Legge generale dell' Anno 1622. parlo del Bando ſopra le Cacce e Peſche promulgato il dì 12. d' Aprile l' Anno 1681. rinnovato letteralmente il dì 10. Maggio 1695. il quale al §. ſecondo, ove ſi tratta degli ſtromenti vietati di minor qualità, ſopra di cui, la Legge generale già detta appariva confuſa e dubbioſa, gli dichiara, gli taſſa e gli eſpone così „ *Non ſi poſſa ancora da neſſuno tendere nelle prefate Bandite di S. A. S. pendole, lacci, gabbie, gabbiuzze, laſtre, ſchiacce o altri ordigni atti a pigliare o ammazzare Starne o Coturnici, o altri animali proibiti ſotto la pena &c.* „ . Ora ſuppoſto e ſtabilito qui, che la Civetta, ne in queſta, ne in altra legge ſia eſpreſſamente giammai vietata, e che per ciò non ſi poſſa intendere proibita ſe non che ſotto le generali parole „ *o altri ordigni atti a pigliare o ammazzare Starne o Coturnici, o altri animali proibiti* „ uno de' due convien qui confeſſare; o che la Civetta e i panioni ſono ordigni atti a pigliare le Starne, le Coturnici, i Fagiani, i Francolini, le Lepri, i Caprioli, e i Cignali, che ſono gli animali proibiti ſecondo il già detto; o che la Civetta e i panioni non ſono in queſta quaſi tacita e generale interdizione compreſi. Ce ne appelliamo per tanto al giudizio ſobrio e ſvegliato dell' Avverſario medeſimo, il quale toſtochè ſull' evidenza di ciò che comunemente interviene avrà deciſo, noi avremo in pronto da ſuggerirgli Scrittori graviſſimi, i quali ci affermano, che l' uccellagione della Civetta non è ritrovata, ne s' uſa per ſuo deſtino [e queſto è il caſo noſtro, perchè queſto è lo ſcopo delle leggi], che per le minutiſſime ſpecie degli uccelli. Se non foſſe per avventura la Coccoveggia magata d' Ittino, la quale in un girar d' occhi gli faceva caſcar morti tutti, e piccoli e groſ-

grossi, secondo la descrizione che fecene *Aus.* nell' Idill. 9. Ecco adunque il Filosofo nel Lib. della Storia degli Animali, che tanta cura e tanta spesa costò, al *cap.* 1., il quale scrivendo dell' uso, che per l'uccellatura si fa delle Civette, e della preda la nomina costantemente più volte „ ὀρνίθια „ *aviculas*. *Aviculas* altresì le disse *Gio: Jonst.* nella Stor. Nat. tit. 7. cap. 1. congiunto il cap. 5. Ed il *Tuano nell'* Isseut. come ascolterem meglio dopo „ *parvas volucres* „. Il suo Volgarizzatore, secondo il gusto vago e gentile di nostra favella, con diminutivo diminuito „ *uccellinuzzi* „ *Paus. in Arcad.* o sia libro 8. πτέρυγες ὀρνίθων τῶν μικρῶν προσέχονται τῷ ἰξῷ. *Casa, Sonetto* 19 „ *Augellin* „. Della Civetta pertanto, delle paniuzze, degli archetti non poteva neppur venire in idea al Savio Legislatore di far qui menzione, quando è sì noto e sì manifesto ad ognuno, che tali ordigni non si sono adoperati giammai contro al fine da lui preteso. Se forse ei non avesse con ciò voluto, non so s' io mi dica, ridere o autenticare il caso strano e curioso dell' Orso preso alla pania, che io dipoi narrerò. Ne fece bensì menzione nel §. immediatamente seguente in queste parole „ *Si proibisce ancora, che nessuno non solo dentro le otto miglia, ma etiam dentro le sedici miglia della Città di Firenze non possa ne* DENTRO, *ne fuori delle Bandite in modo alcuno o sotto qualsivoglia pretesto appressarsi alle Ragnaje, che non sieno sue, ne in esse entrare di giorno e di notte a caccia con Archibuso o Balestre, ne ad uccellare con Civetta, archetti, panie e con qualsivoglia altro istromento atto a pigliare o ammazzare uccelli, ne andare intorno a dette Ragnaje con detti istromenti a braccia* 150. *per ogni verso sotto la pena, &c.* „. Su questo testo io facilmente ragiono così. Se la Civetta fosse proibita nelle Bandite, che ha mai che fare il proibirla nelle Ragnaje poste dentro le Bandite? Se nelle Bandite suppor si dovea di già proibita quanto è mai superfluo ed intempestivo il tornar di nuovo a proibir la Civetta in una porzione delle Bandite medesime, quali sono queste Ragnaje? Suppongasi di grazia che fosse divietato jeri il dar ricovero in tutto il territorio del Marchesato di Capraja a un certo genere di persone; se voi oggi sentiste, che si difende l' istesso nel Castello pur di Capraja, non direste voi subito e senza più per fede vostra, che il Legislatore delira? E se per l' opposto, ove quella prima più ampla e più generica legge non vi fosse, e si promulgasse questa seconda, e voi da questa voleste dedurre la proibizione in tutto il Territorio, o almeno non vi persuadeste, esser questo un' indizio bastevolissimo a giudicare, che l'altro più stesso e più universale divieto non vi dev' essere, non si direbbe a ragione, che delirate voi? Rincresce, se non piuttosto io debbo dir mi vergogno per l' Avversario nostro, che nell' argomentare per questa Causa, convenga scendere a dar di mano a tali dimostrazioni proporzionate assai più alla fantasia d' un Fanciullo, che all' intelletto d' Uom già di tempo e di senno. Di più a chi non si presenta in un tratto la differenza, colla quale si vietano gli ordigni da Caccia nelle Bandite, e nelle Ragnaje? Là, *altri ordigni atti a pigliare Animali e Uccelli proibiti*; qui, *qualsivoglia altro istromento atto a pigliare Uccelli*; fra questi si ripone la Civetta; fra quegli gli Archibusi, le Balestre, i Lacci, le Reti, ec., ma della Civetta, come di cosa evidentemente sproporzionata e inadattabile per se stessa, non si parla mai. Non pare, che ci bisognino altre parole o comento per derivarne la conseguenza favorevole a noi. Ma giacchè il discorso ci ha trasportato dalle Bandite nelle Ragnaje, non sarà inopportuno alla questione, il notar brevemente il fondamento della diversità di questi divieti. E' noto per se medesimo, che le Ragnaje per altro trovate e destinate non sono, che per le minori specie d' Aucupio; or se le già dette maniere d' uccellare, non vi fossero state allontanate, vane e di niun profitto sarebbero state al Padrone; ma non consistono già in questo le Bandite, secondochè può facilmente divisarsi ciascuno, ne mai si veggono i Principi andare in traccia delle capinere e degli scoperagnoli. In oltre giustissimo è a contemplazione delle Ragnaje, un rigor di legge più stretto, perchè qui si trat-

ta

ta non solo di ledere il gius della Caccia, ma anche di più quella podestà, la quale ha ognuno di noi, di vietar l' ingresso sul suo a qualsivoglia Persona, anche in precisi termini di cacciare, che per le leggi delle Bandite non è stata tolta, e resta ancora nell'esser suo primo al Testo nel §. *Fera, Inst. tit. de rer. div. &c.* Ora questa podestà è quella che vien servata dalla disposizione spettante alle Ragnaje, dacchè non son'altro queste, che piccole Banditucce, cui si concede dal Bando a chiunque di stabilir negli effetti proprj, in riguardo alle quali saviamente presume l'Editto, che colui, il quale le gode, vi voglia vietato ad ogni altro l' ingresso a fin d' uccellare, come Padrone e posseditore di quel breve tratto di terra; e perchè ancora può ognuno, massimamente assistendo la legge, direttamente vietare a qualunque altro la Caccia e l' uccellagione d'ogni genere su' beni suoi al Testo nella *L. Divus D. de Serv. rust. præd.*

Di qui adesso conoscer potrà chiunque la forza dell' argomento recato in Atti nella Scrittura legale in questi termini „ *Se adunque la legge vuole, che ancora fuori delle Bandite nelle Ragnaje non si possa uccellare colla Civetta, molto più l' uso della Civetta resta proibito nelle Bandite* „. L' uso del senso comune, non dirò dell'artificiosa Dialettica, resterebbe proibito a chi non s' accorgesse di questa freddura, e di questo meschino sofisma; ma pure noi ci protestiam debitori di ringraziamento a chi tenta di superarci sol con inezie, senza alterare il gius, od i fatti; e con quattro parole si salda la piaga:

Miser Catulle desinas ineptire.

Per tutto l' assunto di questo §. fa ottimamente la *L. In toto jure D. de R. I.*

Ma ritorniamo in sentiero, e ponghiam gli occhi sopra il secondo interpetre della citata legge, voglio dir sopra l' uso. Niuno può negare, come cosa universalmente palese e notoria di fatto, che si tolleri e che si permetta per tutte le Bandite, quella specie d' uccellatura, onde sogliono i Villanelli tral fin d' Agosto e 'l capo di Settembre, prendere gli uccelletti più minuti di macchia, la quale nel proprio nostro dialetto, tesa d' archetti si chiama. Niuno può egualmente negare, che si concedano e si lascino altresì correre per le Bandite le gabbiuole piccole e brevi, le schiacciuole, le spighe, i chiurli, ed altri ingegni e maniere, colle quali si pigliano e solo pigliar si possono, le Allodette, i Fringuelli, le Passere, e somiglianti animalucci di penna; e pure per altra parte egli è più che certo, che niuno di questi è dalla legge eccettuato in individuo ed a nome; or donde intervien tutto questo? Interviene in primo luogo dalla ragione e dalla dottrina insegnata da' due già detti Maestri, e da noi poc'avanti descritta, cioè che questi ordigni non hanno somiglianza veruna col genere de' vietati; interviene in secondo luogo, perchè sebbene queste fogge d' Aucupio non si veggono eccettuate, non si veggono neppur proibite, e così manca loro una delle qualità, che il Bando ricerca per non permetterle, e render meritevol di pena chi se ne serve; intervien finalmente in terzo luogo, perchè la legge del 1681. la qual dichiarò e interpetrò l' altra del 1622., comecchè nominasse, e sponesse come difesi, una non piccola serie d'ordigni, pur sopra la Civetta, gli archetti ec. mantenne un' alto silenzio, sebbene gli avesse può dirsi avanti agli occhi, sicchè immediatamente trattando delle Ragnaje gli ricordò gli espresse gli proibì. Per lo che, lasciate in disparte le tritissime regole di ragione, mi varrò qui d' un elegante argomento di *S. Girol. adv. Helv.*, e poi d' un altro di *Cic pro L. Corn. Balbo*. Se l' Avversario vuole, che noi gli concediamo, che la Civetta nelle Ragnaje non si permetta, ha ben ragione; gliele accordiamo „ *credimus*, *quia legimus* „ ma trattandosi poi delle Bandite bisogna, che egli per la giustissima regola de' contrarj, e per una conveniente e necessaria corrispondenza a' detti nostri, non si allontani, e non si ritiri dall'accordare a noi che gli rispondiamo „ *non credimus*, *quia non legimus* „ Andiamo adesso a *Cicerone* „ *Si exceptio facit ne liceat* „ ecco il caso delle Ragnaje, nelle quali tragli ordigni proibiti si nomina e si eccettua anche quello della Civetta „ *ibi necesse est licere ubi non est exceptum* „ ecco il caso per appunto delle

le Bandite, nelle quali l'uccellagione della Civetta ne si nomina mai, ne s'eccettua. Così argomentavano un giorno, e gloriosamente vincevano in controversie d'altro calibro questi due Uomini, ciaschedun nel suo genere incomparabili, oltre al saper de' quali poco, o nulla più là è ito fin'ora l'umano ingegno. E quanto alla pratica, che di essa Civetta precisamente si tiene nelle Bandite, alcuna cosa ne abbiamo già detta a principio, e ne tratteremo anche appresso, in luogo più acconcio, e ne trarremo argomenti più proprj, più particolari, e più vivi.

Venendo adesso al terzo genere d'interpetrazione, che può ricevere questa legge, cioè al sentimento de' Prudenti, è da sapere, che nel ventilarsi a principio la natura di questa Causa, il Magistrato degli Otto sulla scorta degli egregj, e chiarissimi suoi Presidenti trasmesse all' Imperial Consiglio di Reggenza un'Informazione in guisa di preci, nella quale palesando i suoi sentimenti, fu di parere non esser luogo a questo giudizio, come per trapassamento de' Bandi di Caccia, poichè in realtà esaminata ben la questione, non gli sembrava di ritrovarvelo.

Ora a chi mai doveva meglio esser noto il vero e legittimo senso di queste leggi, che a questo Magistrato, che a questi gravissimi Uomini, a' quali oltre l' intrinseca loro autorità, è sempre appartenuto fin qui di custodire le leggi di Caccia, e con esse alla mano giudicare, e risolvere le questioni. Più ancora; quel Bando medesimo, che contro di noi si allega, siccome ancor tutti gli altri in questa materia, pubblicati e intimati immediatamente da altri non sono, che dagli Spettabili Signori Otto di Guardia e Balia della Città di Firenze, secondochè essi luminosamente portano in fronte. Or questo non è ormai più un'interpetrar da Prudente, ma si direbbe piuttosto quasi un pronunziare un decidere da Legislatore.

Da tutto ciò si raccoglie la replica al terzo ed ultimo objetto, che abbiamo nella riposta in atti legale Scrittura; del darsi cioè talora licenza d'andare a civettare per le Bandite; avvengachè salva la verità del caso (dacchè in Processo apparisce tutto l'opposto), e salve le circostanze, le quali noi non vogliamo anche così del tutto negare, che in qualche evento possano rendere questa licenza opportuna e giovevole; quand'anche ottimamente non si sapesse, e per la cotidiana esperienza, e per le pruove degli Atti, che l'universale del Popolo senza contradizion, senza noia, è sempre andato a civettare per le Bandite, ove provato si è, non esservi in fonte proibizion di tal sorte, l'objetto per se medesimo si distrugge e nulla ci nuoce. E' troppo chiaro a questo proposito il Consiglio 197. del *Deciano* riportato ed approvato dal *Canc. Var. part.* 2. *cap.* 2. *num.* 91., e dall' *Ang. de Del. part.* 1. *cap.* 21. *num.* 3. *v. sed contrarium*, i quali trattando giusto questa questione, se dalle licenze date a soggetto di Caccia, se ne possa didurre la proibizione della Bandita, affermano concordemente di no; poichè dicon' eglino la modestia e la soavità di chi giudicò convenirgli chinarsi a quest'atto, non ha da nuocere alla causa comune, e quasi formar di nuovo una legge, che prima non v'era.; ed è manifestissimo che la facilità di costui non avrà sofferto repulsa; anzi la grazia, se grazia ha da chiamarsi, gli sarà stata accordata tanto più facilmente, quanto è più agevole l'ottenerla, quando non ha da porsi in bilancia la giusta cagione di dispensar nelle leggi, cui son tenuti per rettitudine di governo, i Superiori ad aver sempre in mira.

Non è punto nuovo negli animi più religiosi, o perchè soverchio ragionano, o perchè molto ignorano, il sospettare di trasgressione e di colpa, ove realmente ne trasgressione, ne colpa si truova, secondo il Testo *nel Can. ult. Dist.* 5. „ *bonarum quippe mentium est* [e il celebre detto di *S. Greg.*] *ibi etiam culpas agnoscere, ubi culpa non est* „. Al che mirò singolarmente anche *Sen. Ep.* 13. *plura sunt quæ nos terrent quam premunt, sæpius opinione quam re laboramus*. Chi avesse un giorno ascoltato Creso parlare al real suo Figliuolo Ati, e dirgli appresso *Erod. in Clio*, o sia libro 1. μετίημι τέ σε ἴεναι ἐπὶ τὴν ἄγρην „ *& tibi veniam do eundi ad venationem*, giusta la

tra-

traduzione del Valla ; *vi do licenza d' andare a Caccia* „ non avria detto al certo; biſogna che l' Olimpo ſia pur bandito; ma piuttoſto : queſto garzone , riſpettoſo e docile ha in ſe qualchè altra cagione di chiedere al Genitore queſta licenza; com' egli in fatti non in virtù della Caccia vietata, ma per altro riguardo s' immaginava d' avere; e perciò dipender volea da' ſovrani paterni cenni . Per lo che, ſiccome in vano s' allegherebbe, per fare ſtato, la ſoverchia altrui confidenza , e gli eſempi frequenti di coloro, i quali al propoſito noſtro quello ſi fanno lecito, che ſenza la facoltà lecito non ſarebbe; così parimente in vano s' allegherebbero le altrui ſoverchie delicatezze per fare ſtato in contrario, e i caſi di coloro , i quali ſenza la facoltà non ſi fanno lecito ciocchè ſenza la facoltà ſarebbe permeſſo. Parrà forſe a taluno di raffigurare in queſta ſpecie, una certa raſſomiglianza di quelle conceſſioni e di quelle licenze, le quali ſi davano un giorno di ciò che non era così ripugnante alle leggi ; o come appreſſo i Greci „ τῶν νόμων χρῆσθαι „ e niuno ignora , che ancor di preſente, ſono i Reſcritti e ſi poſſon dare di tre maniere , vale a dire non tanto *contra legem*, ma eziamdio *præter legem*, *&* *ſecundum legem*. Con queſta differenza però , che le diſpenſe ed i privilegj contro la legge , non poſſono darſi , maſſimamente da chi non è il Sovrano, che al più al più in certi e particolari caſi ove ne coſtringa neceſſità inevitabile e di ſommo peſo ; altrimenti i Dottori ci avviſano , che queſto non diſpenſare, ma diſſipare dovrebbe dirſi. Veggaſi l'eſimio *Suarez , de leg. lib. 6. cap.* 18. *num* 19., il *Laymann* lib. 1. tratt. 4. cap. 11. num. 10. *Silv. v. diſpenſio*. Ora ammettendo ciò che l' Avverſario dice nel fine del ſuo Conſiglio, *che dal Cacciator Maggiore è ſtato uſato ſempre di dar le licenze di civettare* , avverta che queſta indeterminata e coſtante facilità di conceſſione, non porga altrui in mano un non leggiero argomento da ritorcerſi contro di lui. Perciocchè chi può mai perſuaderſi, che in una legge viva e vegliante, quale egli vuol che ſia queſta, ſi ſtia tuttodì diſpenſando ſenza riguardo di perſone, di luoghi, di tempi, di motivi, di fine, e in ſomma ſtarei per dire alla cieca? Io pure aſcolto che in tutte l'altre licenze di Caccia, dovendoſi andare colla conceſſion contro a' Bandi, ſi procede con iſquiſita circoſpezione con gran ritegno; e pure ſecondo l' Avverſario la legge è la ſteſſa, e perciò non è meno per ſe ragguardevole e ſanta, quando vieta la Caccia con gli archibuſi , che quando proibiſce l' Aucupio con altri ordigni . Ma qui per avventura da alcuno riſpondere ſi vorrebbe, che ſebben queſta legge , ſiccome ogn' altra ſia per ſe ragguardevole e ſanta egualmente in tutte le parti, nulladimeno non eſſerne diſdicevole un' oſſervanza più o meno eſatta ſecondo la qualità del ſoggetto, o della materia di eſſa, rilevante più o meno, più o meno grave. Tanto a me baſta per ſeguitare a combattere l'Avverſario coll' armi ſue. Avvengachè ridotto l' articolo a queſto ſtato, non ſi può dire, ſe non che queſte licenze ſi facili a darſi, non altro ſieno, che quel temperamento, quella condeſcendenza , detta comunemente ἐπιείκεια, per cui talora anche dagl' inferiori al Legislatore ſi dichiarano, e ſi mitigano così le leggi, qualora appariſcono „ *æque rem æſtimanti nimis grave, atque intolerabile*, *ſive abſolute ſpectata conditione humanæ naturæ*, *ſive comparando perſonam & rem, de qua agitur cum ipſo fine actus* „ come c' inſegna il *Groz. de Jure B. ac P.* lib. 2. cap. 16. num. 27. Il che conviene a maraviglia con quello, che toſto diremo. Ed ecco il caſo preſente eſcluſo così dalla legge, ed eſsa ridotta in pratica nulla contraria all' aſſunto noſtro, come per la ſopraddetta maniera d' interpetrazione, ritolta a un punto di rigore meno eſigibile , e alla ſua vera e ſana intelligenza renduta . Checchè però ſia di queſto, e di tutte le altre Bandite poco o niente varrebbe al Querelante il provare , che o in queſta, od in quella ſi conſervaſſe tuttora queſto rigor di divieto, quando nol pruovi preciſamente nella Bandita della quale ſi tratta ; ed eccoci appunto all' articolo terzo di queſta prima Parte, cioè a diſcorrere della Bandita particolare del Feudo di Capraja,

Da

Da tutte leggi emanate in materia di Caccia e di Pesca, le quali compongono un' intero ben grosso volume, si vede chiaro, che ciascheduna Bandita ha più o men di riservo, e quasi dirò fa da se stessa un genere di proibizione diverso intantochè non è niente di assurdo, che secondo la varietà di esse Bandite, varia ancor sia la maniera d' averle in riguardo. Ora certissimamente la Bandita di Capraja, porzione della Bandita di Cerreto, non ha mai in pratica avuto aggiunto da tempo immemorabile in qua, fino alla concessione del Feudo, ond' ebbe origine il moderno inaudito rigore, il divieto d' uccellare alla Civetta, come l' Abate Giovanni Tosi, secondo quello, che altrove abbiamo esposto, ha provato pienissimamente in Processo. Perlochè questa sorte di proibizione resta almen di presente, in ogni peggior supposto, efficacemente prescritta dall' immemorabile, la quale, se per comune consentimento degli Scrittori sull' autorità della *L. Si quisquam 7. D. de diverſ. & temp. præſcr.* ha forza di togliere il naturale diritto a tutti competente d' andare a Caccia, e collocarlo in un solo, manifesto si è averla assai più, per ritornare la libertà tolta altrui al gius delle Genti. E poi chi non sa l' assioma recato da *Arnoldo Reyger in Theſ. Juris v. venatio num.* 13. *in Addit.* „ *In venationum materiis ſemper mos regionis attendendus* „ Stando per tanto, stando così per l' uccellatura della Civetta nella Bandita del Signor di Capraja un' imperturbato lunghissimo e general possesso, in esso, contro la pretension del Vassallo, doversi il popolo mantenere fermò *Guid. P. conſ.* 92. *num.* 2., ne potersi perciò persona alcuna inquietare, e condannar molto meno „ *non obſtante* [sentiamo di più in che termini) *non obſtante quacumque ex adverſo allegata prætenſa tranſactione* „ e qui non si discorreva mica di Pettirossi o di re di macchia, si discorreva di Pernici e di Lepri; che dovrà dunque dirsi nella presente specie? nella quale non ha il Marchese di Capraja contro la prescrizion dedotta e provata, dato neppure un fumo, neppur un' ombra di titolo giovevole a se; e dove di sì minute minuzie si tratta, le quali non che tralle Fiere di Caccia, ma neppure tral genere delle carni, e tra gli Animali considerare e noverar si potrebbero, come ben ci dimostrano le antiche leggi Egizziane, le quali quantunque al dir di *Clem. Aleſs. Strom.* 7. vietassero a' Sacerdoti le carni degli Animali, non s' intendevan però compresi tra questi, gli uccelli sottili. Giova però qui notare, per chi volesse pigliarsi la cura di riscontrar questo passo, che nell' edizion di Parigi dell' *Heinſio* una delle più note ed a mano, manca nel Testo greco la particella negante „ οὐκ „ che è giusto l' anima di ciò che diciamo; l' hanno però le altre buone edizioni, e nominatamente la bella e preziosa di *Lor. Torrent.* fatta qui nella nostra egregia Firenze l' anno 1550. e il discorso medesimo necessariamente il richiede.

Ma se non ha dato egli, ne l' Avvocato suo ombra di titolo alcuno, noi stessi il vogliamo dedurre, facendo un' objetto contro di noi, il quale non so per qual fato sia qui sfuggito d' occhio al Difensor dell' accusa, se peravventura non ha egli con militare artifizio inteso con ciò di reserbarsi, come riposto in aguato, questo dirò co' Latini succenturiato rinforzo, onde a miglior' uopo assalirci alle spalle, e coglierci incauti, e del sostenuto contrasto già stanchi. Voglio dir dunque, che sebbene sia vero, siccome in fatti è verissimo ed incontrastabile, che potesse esser lecito a ognuno l' andare a Civetta in quella Bandita, prima che fosse data in signoraggio, nulladimeno non esserlo adesso più, dacchè quel Vassallo lo ha con suo proprio Bando vietato. Il fatto è pur troppo vero, appena il Marchese di Capr. fu investito del Feudo, che fece pendere nel suo Castello una legge, colla quale interdiceva non solo l' uccellare a Civetta, ma di più, il tendere a' Paretaj, il tendere alle Frasconaje, il cavar nidi d' uccelli, con altre cose, le quali nel decorso di questi fogli ritorneranno su a galla e compariranno ancor' esse a' proprj luoghi nella lor vista.

Non devo però tacere, che nel dir questo, m' è convenuto attenermi all' opinione, alla memoria, ed alle congetture

ture

tute di chi ha avuto in mano o sentito mentovar questo Bando; perocchè l' Abate Giovanni Tosi, per proceder tuttora colla certezza e colla verità avanti, fece ricerca di sì fatta legge al Pretorio di questo Vassallo il dì 26. del passato Giugno, e n' ebbe risposta in questi termini „ *che i Civili* [meglio sarebbesi detto i Libri] *di Leggi e Bandi erano appresso il Sig. Marchese alla Villa, e non si potevano avere* „ Nuova e speciale usanza, ma quanto speciale e nuova, altrettanto pochissimo degna d' esser lodata. Poichè da quando 'n qua si fanno le leggi, e poi si mandano in Villa, e quivi si tengono zitte e chete. Non facevano già così Atene e Roma, le quali non pe' villaggi e per le magioni di piacere, ma nel bel mezzo della Città esposte agli occhi d' ognuno lasciaron per secoli e secoli le leggi loro. Ma qui tanto basti. La verità si è, che il Marchese di Capraja promulgar fece, e la legge sopra le Cacce, e oltrepassò ancora a farne promulgare un'altra sopra le Armi; e dell' Armi sta concedendo Patenti o Licenze, che dir vogliamo; le quali cose tutte quanto e per qual modo convengangli, non è di questo luogo, nè di questo tempo, il richiamare ad esame.

Ritornando dunque al proposito; l' inspezione della difficoltà da noi medesimi prodotta in scena, non può non rivolgersi sopra due punti. Il primo si è il vedere, se il March. di Capr. generalmente parlando, abbia potuto far questa legge; il secondo, se abbia anco potuto farla precisamente a tenor delle Lettere della Infeudazione.

Quanto al primo, convien ripeter la cosa, sebbene colla maggior brevità che potremo, un po' più da alto. Non v'è chi non sappia l' alto contrasto, che è fra' Dottori, se queste Bandite possan de jure, o non possan farsi. Il *Facch.* sul bel principio del suo volume *Contr. jur.* ne tratta ampiamente, e ampiamente ne tratta altresì il *Tesauro* nelle Quest. For. lib. 2. quest. 22.; ma questi alla fine dopo d' aver recitato un numero folto d' Autori, che tengon di no, si spiega in queste parole „ *Praxis tamen & conniventia, ac Principum potentia eo rem perduxit, ut contraria Sententia servetur* „. Bisogna però avvertire che tutta la gran controversia si fa a riguardo de' sommi e supremi Signori, perchè, quanto a' Vassalli o sieno Feudatarj, non v' è Dottore, il quale assolutamente conceda loro l' istesso diritto; ma al più al più in certi casi, perocchè niuna delle ragioni, per cui può essersi reso lecito questo gius a' Sovrani, niuna dico milita pe' Vassalli.

Queste ragioni adunque, le quali producono sì fatta disparità, riguardanti la persona di chi dà legge, son cinque. La prima e più ovvia e più comune è, che la Venazione è *de Regalibus*, e questa la portano molti Scrittori, i quali, perchè ci protestiamo di venerare, non istaremo qui ad esaminar quanto vaglia; poichè al primo fissarvi d' occhio, par che ricada in quel vizio sì riprovato dalla buona Dialettica, sendochè la Caccia per gius naturale comune a tutti, non è certamente *de Regalibus*, se non perchè tale è stata fatta, onde è come il dire, i Principi si son riserbati la Caccia, perchè è *de Regalibus*, ed è *de Regalibus*, perchè se la son riserbata, anzi quest' ultimo ragionare parrebbe più proprio. Oltre di che questa ragione dà in un' altro sbaglio, perchè non distingue in questa materia il gius reale dal personale, quello può meno difficilmente collocarsi tralle Regalie, come sarebbe, se qualchè stagno fosse sì fecondo di pesce, se qualchè valle fosse sì fertile di quadrupedi, che si rendesse perciò segnalatamente doviziosa e fruttifera, al Testo nella *L. Inter publica* 17. §. *un. in fin. D. de V. S.*, ma non già questo, di vietare, cioè la Caccia per altrui mero diletto e per ricreazione, il quale altro non è, che un' effetto della giurisdizione, e della podestà di chi regna; siccome in altro luogo più stesamente dirò. Frattanto adduco io qui *Arn. Reyger in Thes. Juris v. venatio num.* 13., e appresso di lui lo *Schneid.*, e 'l *Wesen.* i quali universalmente confermano questa Sentenza.

La seconda è l' onesto divertimento del Principe, a cui quasi in ricompensa delle pubbliche cure, le quali egli sostiene,

ne, giusto è che venga assegnato qualchè segnalato sollievo, e proprio solo di sua Persona.

La terza ragione si desume dall'esser le Cacce, un certo esercizio magnanimo, nel quale hanno luogo talora varie maniere di strattagemmi, come curiosamente oltre agli altri racconta *Arriano* nella Stor. Indiana d'una certa specie di Caccia praticata tra quelle Genti; e si accrescono le forze e l'agilità, come in un certo preludio all'arti di guerra si proprie tempestivamente de' Re; onde appena si legge ne' Fasti profani, il che pure non una volta si legge ne' sacri Volumi, di verun Prode in battaglia, che prima non fosse addestrato in quest' arte. *Quædam umbra belli*, fu chiamata la Caccia dallo *Spond.* sul libro 19. dell'Odiss. e *Senof.* sul bel principio del suo Trattato *de Ven.* annovera fra' Cacciatori, i primi Campioni dell'età prisca, e fa comparire per la prima scuola di Caccia, quella medesima, che fu ad Achille di bellicoso valore, ond'egli poi, come cantò il *Lirico Savonese* nella sua Caccia delle Fiere,

Di terrore ingombrò Santo e Scamandro.

E di Ciro si legge, che aperse apposta quasi un'Accademia di Caccia, affine d'ammaestrare alla guerra la nobiltà Persiana. Meglio di tutti *Plin. Cec.* nel bel Paneg. a Trajano „ *his artibus futuri Duces imbuebantur, certare cum fugacibus feris cursu, cum audacibus robore, cum callidis astu, &c.* „

La quarta ragione provien dal gius Regio ricordato palesemente nel primo Divino libro di *Samuello* al cap. 9. in quelle brevi, ma oltre ogni credere significanti parole „ *Et cujus erunt optima quæque?* dimodochè dandosi anche tra' generi degli Animali quest'ottimo, come divisollo elegantemente *Strabone* nell'ultimo libro della Geogr. in ragionar dell'Egitto, pare che i Principi abbiano potuto appropriarsi il gius della Caccia, come mezzo atto all'acquisto di ciò che in questo genere di cose, fuori del patrimonio de' Privati si riputava il migliore. Favorisce ottimamente questo riflesso, ciò che si legge nella Sat. 4. *di Giov.*, vale a dire, la frequenza de' Delatori, i quali l'Imperator Domiziano, quasi tant'altre Guardie de' nostri tempi, teneva sparsi e distribuiti alle sponde dell'Adriatico, a questo fine, perchè tutto quello, che di più segnalato, e di più raro e più bello vi si pescava, fosse portato a Palazzo:

Si quid Palphurio, si credimus Armillato;
Quidquid conspicuum, pulchrumque ex æquore toto est,
Res fisci est, ubicumque natat . . . .

Onde poi il medesimo Autore ebbe a chiamare quel Rombo tanto celebre ed ammirato:

Privatis majora focis . . . . .

E a questo forse voleva anche alluder *Val. Marz.* allorchè d'una certa sua Caccia squisita e singolare cantò

Ad Dominum redeas, noster non te capit ignis. Lib. 7. Epigr. 26.

E *Pomp. Leto* scrivendo de' fatti dell'Imperador Costante, rammenta l'Editto promulgato da esso, vietante il servire alle tavole co' Fagiani; sebbene sia molto più verisimile, che questo Sovrano pubblicasse si fatta legge, anzi per porre in in freno la smoderatezza e l'intemperanza di quell'età, che per desiderio di riserbare a se solo, questo genere di vivande; molto più ch' e' si sa, qual'era la parsimonia e la frugalità della sua mensa. Io ho anche veduto uno Scrittore, il quale per radicare questo privativo diritto ne' Sovrani, s' attiene alle parole di *Geremia* cap. 27. vers. 6. e cap. 28. vers. 5. nel primo de' quali testi, l'Autore della natura pronunzia per bocca di questo Profeta „ *Et nunc itaque ego dedi omnes terras istas, in manu Nabuchodonosor Regis Babylonis servi mei, insuper & bestias agri dedi ei, ut serviant illi* „ .

Finalmente la quinta ragione consiste nell'avere i Principi diritto d'essere mantenuti nello splendore della propria lor Maestà, e nell'impegno di compiere al peso, che posa sopra di loro, di provvedere a' comuni bisogni, ed al pubblico bene; per le quali cose convenendo ammassare dal Pubblico assegnamenti e tesori, parve doversi incominciare da quelle cose, le quali non essendo d'alcuno, contenevano in se un'agevolezza maggiore d'essere trasportate in altri, e così farle proprie de' Regnanti.

Quest'

Quest' ultima ragione però, sebben sia del *Grozio*, *De jure belli ac pacis*, *libro* 2. *cap.* 8. convien guardarsi, che non ci meni fuor di cammino, e ci conduca in errore; perchè presa così nella sua prima veduta ne verrebbe, che per tal guisa fossero fatte proprie del Principe le Fiere, e non il gius della Caccia; il che non è poi così vero, avvengachè chi le prendesse qualora son per l'aperto, e vanno liberamente vagando, sarebbe tenuto di furto per ragion della cosa occupata; lo che quantunque abbiano alcuni voluto dire, nulladimeno da' Teologi e da' Giuristi più sani concordemente è negato; e la pratica ci dimostra tutt' altro, sulla scorta della ragion comune nella *L. Si apes* 26. *D. de furtis*. Non dico io già, che questo discorso del *Grozio* non possa avere una interpetrazione legale, ma al *Barone di Puf.* nel voler quasi farci comento, e spiegarla con più parole, convenne alla fine attenersi a una sua certa finzione, a un certo ripiego, che dal Notatore *Barb.* è rigettato e disapprovato del tutto. Tomo 1. libro 4. cap. 6. §. 7. num. 2., e un' altro esatto Seguace del *Grozio* per insegnare questa dottrina, ebbe a ricorrere all' occupazione degli elementi. Sentimento per verità difforme ben poco dalla risposta superba data per fatto da Pescennio Nigro a' Palestini „ *Ego vero etiam aerem vestrum censere vellem* „ *El. Sparz.* in Pesc. Nigro.

Alle altre ragioni poi non si può almeno negare un tal' aspetto di congruenza, e per l'autorità d' altri molti, che son di questo parere, una probabilità così fatta, che quanto a' Sovrani metta in sicuro la facoltà di far le Bandite, con quelle moderazioni, le quali si leggono presso i Dottori, una delle quali, e al certo non la minore, si è, che si facciano in quei paesi, i quali godono l'inestimabil vantaggio d' avergli presenti, secondo il riflesso de' *Salm. de just. & jure cap.* 2. *p.* 6. §. 2. *num.* 58. e secondochè si raccoglie facilmente da tutto il predetto.

Queste ragioni però e queste congruenze, per cui si son potuti riserbare la Caccia tutti quegli, che hanno i diritti d' Impero, non fanno punto per li Vassalli, perlochè quanto a questi, gli Autori comunemente convengono nella Sentenza da me riportata poc' anzi.

So che a *Gasp. Zieg. de jure Majest.* piacquero anzi tre altre ragioni; ma, oltre al non riguardar queste la persona di chi dà legge, sono esse pur molto più convenienti ad un Principe, che ad un Vassallo, ed egli in fatti le porta per asserir questo diritto a' Sovrani, secondochè dimostreremo altrove.

Ma perchè una delle limitazioni a così fatta regola, come io pur sopra dicevo, è piaciuto ad alcuni, che sia (benchè altri e forse più comunemente sostengano il contrario, sopra di che vedansi i DD. riportati dal *Novar. de grav. Vass. grav.* 71. *num.* 2. *vers. sed quia* „ ivi „ *Sed quia pralibatum jus reperitur radicatum in suprema Principum potestate*, *communi calculo est receptum*, *in Feudatarios*, *quamvis concessio fiat cum venationibus*, *minime transire* „ *Borell. de Magist. edict. lib.* 4. *cap.* 3. *num.* 11.) quando il Vassallo ha espressamente dal Principe „ *jus prohibendi venationem* „ e questo da me non si nega essere stato conceduto al March. di Capr. convien qui adesso vedere, se in virtù di tal concessione, possa egli pretendere, che resti compreso in questo divieto, il caso nostro.

E' certo regola di ragione, che i benefizi ed i privilegi non debbono intendersi nel significato più stretto, ma è certo ancora, che questa regola vien limitata da tutti nel caso, in cui i privilegj conceduti dal Principe feriscono il gius altrui „ *ne inde* [*la Glossa* sul Cap. *licet* 12. *De off. Ord. v. nec esse debuit*] *ne inde nascantur injuria*, *unde jura nascuntur*; o secondo la regola promulgata dal *S. P. Greg.* riportata nel *can. de ecclesiasticis* 7. 25. *q.* 2. *honore singulos subvehi cupio*, *dùmmodo non sit quod alteri jure ab altero possit opponi*. Meglio ancora in termini di simili concessioni fatte da' Sovrani a' privati, *il Ruino*, lib. 1. conf. 28. num. 2.

Il Diploma pertanto della novella Infeudazione di Capraja dice così „ *Insuper Marchionatui adnectimus jura prohibendi venationem*, *ejusque privationem Etrusco sermone*, la Bandita, *non solum intra ejus territorium*, *verum etiam usque ad fines*, *ad quos extra Marchionatum venationis* pro-

prohibitionem hactenus nobis reservavimus; a Rivo nimirum, &c. „ Ha dunque questo Signore il diritto di vietare ciò che significa la parola latina „ *Venatio* „, ma sotto questo vocabolo cade forse la presa de' Pettirossi? E qui, prima d'ogn'altro, io non credo, che alcuno sia per dubitare, che sendo presso i Latini la parola „ *Venatio* „ di doppia significazione, esprimente cioè l'atto d'andare a Caccia, e la preda fatta cacciando, non credo (dico) che alcuno sia per dubitare, che qui si parli dell'atto di cacciare, e non della preda; non tanto perchè questo propriamente a chi la considera richiede la giacitura latina e la frase, quanto perchè altrimenti ne verrebbe che fossero state così fatte proprie di quel Marchese le Fiere, e non il diritto privativo, di cui si tratta; cosa poc'anzi da noi riprovata colla comune opinion de' Dottori. Non è però, che io non abbia osservato, che anco la preda stessa, secondo la differenza degli esercizi, co' quali si occupa, ritiene la propria sua distintissima appellazione, sicchè gli uccelli predati non vengono sotto il nome di Venazione „ *Avis*, *&* *Venatio* „ elegantemente *Celso* lib. 5. cap. 6. num. 30. Più chiaramente *Plinio* lib. 10. cap. 6. narrando quell' avvenimento curioso „ *Est percelebris apud Seston Urbem Aquilæ gloria, educatam a Virgine retulisse gratiam, aves primum, mox deinde venatus aggerentem &c.* „ Più aperto ancora l'antica Legge Salica presso *Gio: G. Ecc.* „ *Si quis aliqua, de Venatione, de Avibus, aut de piscibus furaverit &c.* „ Avvalora tutto il riflesso un passo di *S. Girolamo* nel 2. libro contro a Gioviniano scrivendo così „ *Quid Caprea, Cervuli, Damulæ, Apri, Lepores, & hujusmodi Venatio* „ Ecco le Fiere terrestri messe in disparte e chiuse da se col nome di Venazione. Seguita il S. Dottore e rammenta l'Oche, i Germani, i Beccafichi, i Fagiani, le Folaghe, e i Tordi, e gli separa affatto, quanto al caso nostro, dagli animali già da lui tralla Venazione riposti; e ne fa un'altra classe. So che il *Casaub. a Lampr.* in Aless. Sev. riportò la differenza delle parole latine „ *Venatio, & Venatus* „ ma so altresì la censura, che i dotti Comentatori di *Fabio* hanno fatto a questa osservazione *in Ap. Paup.* (se Fabio pur n'è l'Autore) num. 8. della edizion del *Burm.* quivi potrà vedersi da ognuno.

Ciò preposto, io non ho appena veduto Scrittore, il quale non ci additi, o colla diversità de' termini, o colla differenza delle qualitadi, l'insigne divario che passa tralla parola latina VENATIO, e la parola AUCUPIUM; talmentechè quando le Leggi e gli Scrittori hanno voluto comprendere l'una e l'altra, l'hanno fatto costantemente con doppia differente espression di voci. Primieramente la greca favella cotanto accurata e maravigliosamente disposta, ce lo dimostra con molta chiarezza, l'atto della Venazione chiamando, κυνηγέω, dal seguito e dal treno de' cani; l'Uccellare dall' intrinseca sua propria natura, ὀρνιθεύω, sebben questa lingua poi, tanto feconda ne' termini, quanto felice nell' accoppiargli, abbia più d'un' altro vocabolo, che a qualsivoglia presa in largo significato generalmente s'adatta. Ottimamente il sacro Testo nel Lev. al cap. 17. v. 10. „ *Homo quicumque de filiis Isdrael & de advenis, qui peregrinantur apud vos, si* VENATIONE *atque* AUCUPIO *ceperint* FERAM *vel* AVEM *&c.* *Cajo* nella *L. Quod enim* 3. §. 1. *D. de acquir. rerum dom.* „, *plane qui alienum fundum ingreditur Venandi, Aucupandique gratia* „ e dietro ad esso precisamente l'Imperadore nell'allegato §. *Feræ Inst. tit. de rer. div. &c.* *Celso* nella *L. Item si fundi* 10. §. 3. *D. de usufr.* „ *Aucupiorum quoque & Venationum reditum.* *Ulpiano* nella *L. Quæsitum est* 12. §. 9. *D. de fundo instr.*, dove anche per maggior prova, alla Venazione s'accoppia la vestigazione, come uno stromento o mezzo di quella; *a consectandis indagandisque ferarum vestigiis*, come nota *Varr.* L. L. lib. 4. il che quanto sia lungi dall'Aucupio, ognun sel vede. Il medesimo Giureconsulto nella *L. Emtorem* 12. §. *ult. D. de act. emti &c.* „ *a Venatore ab Aucupe* „ *Paolo* nella *L. Servis* 98. §. 1. D. *de leg. & fid.* 3. „ *Venatores & Aucupes* „ e quivi l'*Accurs.* La *Clem* 2. §. *Porro, De Statu Mon.* „ *porro a Venationibus & Aucupationibus* „ e quivi elegantemente la *Gl. e l'Abate. Cic. de fin. lib.* 2. „ *Piscatu, Aucupio, Venatione* „

Il

Il grandioso *Properz.* lib. 4. el. 2. in persona di Vertunno:

Cassibus impositis venor, sed arundine sumta
Faunus plumoso sum Deus Aucupio.

Bastino questi pochi per lo gran mar degli Autori, i quali su questo proposito si potrebbero addurre. Di sorte che secondo il testimonio di *M. Varr. de R. R. lib. 3. cap. 3.* diversa fino e distinta hanno la denominazione i luoghi, ne' quali si racchiudono gli animali occupati dagli Uccellatori, e da' Cacciatori „ *Ejus disciplina genera sunt tria, ornithones, leporaria, piscina.* E più sotto. *Ad ista tria genera artificum paranda; Aucupes, Piscatores, Venatores.*

E quanto alle qualitadi la Venazione è una certa specie di guerra, e di guerra aperta,

... securi pralia ruris. Nemes. Cyn. v. 2.

l' Aucupio è un sollazzo insidioso anzi che no, semplice e cheto. Veggasi *S. Ambrog. in Hexaem.* lib. 5. cap. 14., che ci descrive le varie fogge d'astuzie e di frodi, colle quali si prendono i Tordi. La Venazione si fa con apparecchio e con treno d'ordigni chiamati leggiadramente da *Grazio Fal. arma Diania, Cyn. v.* 254. che ce n' addita ancor l' Inventore; l' Aucupio con picciolissimi ingegni e piuttosto per passatempo, che per acquisto di preda, come anche ce lo significa il nostro maggior Poeta *Purg. C.* 13. *v* 3. *E Cic. de Sen. supervacanei operis Aucupium.*

Retia rara, plaga, lato venabula ferro,
Massylique ruunt equites, & odora canum vis.

Ecco la Caccia presso *Virg.* nel 4. dell' En. Che non compariscono qui sotto gli occhi, come effigiati, gli ordigni la fretta lo strepito, la folla degli Uomini de' Cavalli de' Cani?

Aut amite lavi rara tendit retia
Turdis edacibus dolos. Oraz. ep. ode 1.
Lenius est studium, studium tamen, alite capta
Aut lino aut calamis pramia parva sequi. Ovid. de rem. lib. 2.

Ecco all' opposto qui un passatempo d' Aucupio, lieve, insidioso, e giocondo. Più di proposito però si rimira diversità così grande nel Geracosofio o sia Falconiere di *Jacopo Ag. Tuano* lib. 1. num. 14. confrontato coll' Isseutico o sia uccellatura a vischio di *Pietro Ang. Barg.* Quegli per tanto:

Hoc studio Hamonii circumsonat aula Tyranni;
Tercentum illi equites, quoties venabula poscit.
Tot pedites adsunt, longo nemus omne remugit
Latrantum occursu, venatorumque repulsis
Vocibus ......

Questi con frase e con suono tutto diverso:

Nec tamen hac cum sint oculis gratissima nostris,
Oblectentque animum, nullam tibi Palladis ales
Ferre voluptatem poterit, partemque diei
Fallere, ni parvas pigeat spectare volucres
Hic illic densis in sepibus insultantes,
Mirantes & noctis avem prodisse, relictis
In lucem solemque atque arva exculta, tenebris.

Con ciò che seguita dopo, appunto com' ognun vede, sull' uccellagione della Civetta, spassevole tutto e giocoso; da cui non discorda *Pietro Cresc. lib.* 10. *cap.* 16. *del Gufo e della Coccoveggia.*

Di Donne e di Fanciulli esser trastullo, ire alla Ragna ed al Paretajo, molto più a Civetta disse il *Simon. nel suo Dial. dedicato al Cristianissimo Re Luigi XIII*, e perciò non tanto disdirsi a' Personaggi sublimi, ma ancora a' semplici Cavalieri, e contro al decoro di lor persone adoperare, chiunque volesse far comparirgli invaghiti e curanti di esso, recando in mezzo l' esempio de' Cavalieri di Francia, i quali poco o nulla ci afferma, dilettarsi di queste cose. Aggiungo io quello de' Cavalieri antichi di Tessaglia, de' Persiani e degli Affricani presso *Senof. Virg. e 'l Tuano* ne' luoghi da me già citati; e de' Personaggi Romani presso *Oraz.* lib. 1. ep. 18. ove egli non l' uccellatura, ma la Caccia chiamò

Romanis solemne viris opus, utile fama &c.

e nell' Oda 12. del lib. 3. cantando di quell' Ebro da Lipari:

D 2 Eques

Eques ipse melior Bellerophonte &c.
Catus idem per apertum fugientes
Agitato pede cervos jaculari et
Celer alto latitantem fruticeto excipere aprum.

Sul che è degno ancor d' esser letto il Dial. 32. del *Petr. de rem. utr. fort.* lib. 1.. Così fu sempre vera quella Sentenza dello stesso Latino Poeta, che come a' Grandi le grandi bisogne, così le piccole a' piccoli debbono rimanersi; onde non è che da picciol cuore, il tener dietro a si fatte cose:

Parvum parva decent ... lib. 1. ep. 7. Io so che piacque ad *Aten.* nel lib. 1. del Conv. degli Erud. d'attribuire agli Eroi della spedizione Trojana un certo genere d' Aucupio, non però di Pettirossi, o di simiglianti ciuffole; ma so altresì, che il medesimo Autore riflette, che *Omero* non fece giammai menzione di questo, come al contrario fe delle Cacce, e neppure volle dar luogo nelle tavole loro a veruna sorte d' uccelli, perchè ne giudicò e l' apparecchio e la preda egualmente indegna di tali e tante persone; siccome ancora far volle della pescagione, cose tra loro somiglievoli troppo e congiunte.

L' occupazion valorosa, il salutevole trattenimento, che seco portan le Cacce, parrebbe dirittamente che avesse a essere in petto nobile e signorile il principio ed il fine di farle sue, come notò anche l' *Huff* nel suo trattato *de Venat. Ard.* §. 39., e non già la brama d' impadronirsi di tutto ciò che in questo genere crea la natura, destandosi in cuore talvolta una scintilla d' umanità, e rammentandosi giusta l' avviso dell' illustre Avvocato *Minuzio Fel.* nell' Ottav. „ *quod & hac tamen Nobis nata sunt*. Così elegantemente Fraote Principe anche men culto, ma pure umano, appresso *Filostr.* nella Vita d' Apoll. lib. 2 cap. 11. discorrendo delle sue Cacce diceva, bastare a se l' esercizio di esse, ed il profitto, che indi traeva per la sua Reale persona, la preda poi volentieri donarla e rilasciarla ad ognaltro: *His autem qua venationibus capio, socii amicique vescuntur, mibi enim exercitatio ipsa satis est*. La versione di *Fed. Mor.* dove però (di passaggio) pare, che il traduttore in vece della parola ἕτεροι, *alii*, la quale è nel testo, abbia letto ἑταῖροι, *socii*. Non altrimenti quell' Ottone di Taranto, rammentato da *Teod. di Niem* appresso il *Leibn. R. Brunf. tom.* 2. *cap.* 40. serbando a se delle Cacce la menoma parte, le ripartiva poi tutte amplamente tra' suoi Cortigiani.

Voglio pur' io nulladimeno concedere, che qualchè volta per una certa significazione equivoca e astratta, si truovi che la voce *Venatio* comprenda sotto di se ancora l' Aucupio, come si stende altresì per simil guisa a varie altre cause, le quali sono ben note, ma non si troverà forse, anche abbassandosi a considerare col *Berger* la menoma specie di essa *Oecon. jur. lib.* 2. *tit.* 2. §. 8., che nelle cose di pratica non vi si faccia una distinzion di rimarco; o che non s' accoppj a questo vocabolo qualchè aggiunto, che ne dimostri la diversità de' generi sotto di essa intesi; come si vede nella legge de Rip. appresso *l' Eccardo*, tit. 42. Così per esempio, se tal parola sola per se dovesse stendersi anche all' uccellatura, sendo a' Cherici proibita la Venazione, *toto Tit. de Cler. ven. Trid. sess.* 24. *de ref. cap.* 22. con secento altri Canoni antichi e moderni, sarebbe loro altresì proibito l' Aucupio, il che per comune opinione è per se stesso ben falso. Per l' opposto nel Testo allegato della *Clem. de Statu Mon.* volendosi tener co' Claustrali la mano più stretta, non si rammentò solamente la Venazione, quasi che così si potesse anche intender l' Aucupio, ma l' uno e l' altro egualmente s' espresse a nome, quasi l' espressione d' un termine, per dinotar l' altro, bastante non fosse. Anzi tanto è diverso l' Aucupio dalla Venazione, che assai più che a questa, è somigliante e s' accosta alla pescagione, secondochè opportunamente si farà conoscer tra poco.

Or se il Marchese di Capraja ha dal Principe a note chiare replicate più volte, il solo gius privativo della Venazione, male argomenta e male conchiude; io dunque ho anche l' altro gius dell' Aucupio. Chiude ed autentica il discorso mio *Andrea Gail*, quell' Uom sì celebre, tanto pratico, e tanto allegato massimamente tra suoi, nelle Osserv. prat. della Cam. Imp. nel libro

fin.

singolare *de Pign.* offerv. 24. num. 4. „ *Jus Venationis & Aucupii inter se SPECIE DIFFERUNT ; propterea NON SEQUITUR, habeo jus Venandi, ergo etiam Aucupii, quia hæc separata sunt & ex separatis nihil infertur* „ *Textus in L. 1. C. de don. inter virum & ux.* Ma veggiamo un poco, se qualchè altro famoso Dottore trattasse la causa nostra meglio o più chiaramente almeno del *Gail*, che pur milita a noi con robustezza sì vigorosa, quanto ognun vede. Succeda per tanto l' *Harpr.* sul libro 2. dell' Istit. tit. 1. §. *Feræ*, num. 225. ove dopo aver' egli proposta la sua sentenza tutta conforme a quella del *Gail*, ma più diffusamente spiegata, quasi su quei principj medesimi, i quali io ho riportato di sopra, e avvalorata con ogni genere di Scrittori, venendo all' articolo con precisione più esatta insegna così „ *Sed & hujuscemodi Principum concessiones & Investituræ, communi usu & observantia*, di grazia si notino le parole, *semper in hanc sententiam acceptæ sunt, quod per JUS VENANDI alicui concessum, jus piscandi & AUCUPANDI una datum non intelligatur* „ . Ragiona poi dell' uso e dell' osservanza, le quali cose tanto non hanno luogo in questo giudizio, quanto noi crediamo d'aver provato e molto più d'essere per provare in avvenire, che non uso ma usurpazione, non legale osservanza, ma inosservanza di legge, è ciò che abbiamo tra mano; il cui principio l'Abate Giovanni Tosi ad impugnare s'è posto, non per difendersi principalmente, non per coprirsi in ogni men fausto evento da pena, di cui egli, non per disattenzione alle leggi, che egli sa venerar quant' ognaltro, ma per la leggierezza del fatto, o non molto teme, o ben poco cura; ma per favor della Causa comune, e in pro della natural libertà, alla quale la severità venatoria del March. di Capr. tenta d' imporre un faticoso e pesante giogo. Ma non perdiamo la traccia luminosa del citato Giureconsulto, voglio dir dell' *Harpr.* Segue egli dunque a disputare sulla questione; e fa a se stesso due difficoltà. La prima, che i benefizi del Principe debbonsi interpetrare amplamente. A questa abbiam risposto già noi; ed il Comentatore ci aggiugne, che la dilatazione nel caso nostro non sarebbe interpetrazione, ma un'atto novellamente costituito; non dichiarato, ma riformato e corretto. La seconda, la quale io confesso, che prima di vedere questo Scrittore m' aveva dato materia di qualchè riflesso, sarà, credo, meglio sentirla colle sue stesse parole „ *Amplius non refragatur, quod Venatio, utpote qua feræ pretiosæ capiuntur præstantior & major sit, quam Aucupium & piscatio, quibus aves & pisces vilioris pretii occupantur; cui autem concessum est & licet quod majus sive plus est, utique quod minus est haudquaquam erit denegandum. L. Non debes &c. hoc inquam non refragatur, etsi enim Venatio præstantior sit Aucupio & piscatione, non tamen hinc sequitur sub venationis concessione Aucupium quoque & piscationem comprehendi arg. L. Solemnes &c. Deinde dicta regula, cui concessum majus est, ei etiam minus concessum intelligitur, procedit quando agitur de una & eadem quantitate sive re, ut in L. 1. &c. secus quando agitur* [*ut in proposita facti specie*] *de diversa re, summa, vel tempore, quia tunc quod majus est non continetur sub minori L. ex facto &c.* Tanto l' *Harpr.* e qualchè altra cosa di più consido su questo punto, che altrove dirò io; onde resti meglio distrutto l'objetto, e la dottrina fatta più chiara. Conchiude finalmente durando in sua sentenza e da questi principj altre cose deriva, oltre all' articolo che ventiliamo noi. Nel parere di questi, cioè del *Gail* e dell' *Harpr.* viene l' *Abate Ag. Einsid. de Jure Ven. Pisc. & Aucup. contr. 1. num. 9.* con questo di più, che egli non accorda così indifferentemente il gius dispotico dell' Aucupio neppure a chi ha ricevuto nell' Investitura la giuridizion forestale, la quale è certo assai più che il semplice *jus Venandi*, come quella, la quale abbraccia non tanto questo, quanto ancora un' altro diritto denominato „ *bannum silvaticum* „ così parimente il *Gilm.* decis. 49. lib. 1. num. 6., così il Meichsner tom. 4. decis. 7. num. 53., così il VVehn. v. *Bogelberde* circa il mezzo. E quando mai finalmente per mal supposto volesse darsi, che sotto nome di Venazione potesse intendersi quella spe-

ſpecie d' Aucupio maggiore, che ſuol talora trattarſi a maniera di Caccia, non per queſto verrà giammai, che in queſta voce medeſima ſi comprenda l' altra ſpecie d' Aucupio detta inferiore, che mai mai per ſe ſteſſa a foggia di Caccia trattar ſi ſuole, ſecondo la diſtinzione elegante del citato *VVebn.* e del *Gilm.* nella deciſ. allegata num. 9.

Da queſti così gettati principj, e da queſte autorevoli teſtimonianze, potrà di leggieri raccorre il March. di Capraja, come ſlo ſerva l' Autor del Conſiglio, col ſuo voler ſoſtenere queſto divieto fondandolo ſu' regj Editti, ed a qual ſegno riduca per lui la queſtione. Perocchè ſtabilito per le ragioni di ſopra moſtrate, che datoſi ad eſſo col Feudo il gius privativo della Venazione, mai non s' intenda venire inſieme con eſſo quello dell' Aucupio, ſicchè, in ſuppoſto, dipenda queſto tuttora immediatamente dalle ſole mentovate generali Leggi di queſti fortunati Dominj, non ſolo non avrebb' egli avuto ragione alcuna di dar moto e calore a queſto Proceſſo, del che non voglio io favellare, ma con qual rettitudine poi, con qual conſiglio ordinaſſe quel portar via di Stromenti contro chi non violava in parte alcuna i ſuoi diritti, il penſi pur' altri, e il decida, che noi frattanto ritorniamo là, onde ci dipartimmo.

Tale adunque ſi è l' inſegnamento di queſti Maeſtri, tal per atteſtazione di loro, ſi è ſul noſtro preciſo argomento la pratica e l' uſo; e la pratica e l' uſo tale di più anche ſi è, per le indubitate pruove, che ce ne ſomminiſtra l' autorità de' Diplomi ſparſi in diverſe Raccolte, e nominatamente preſſo *Gio: Criſt. Lünig*, e nel tomo 1. e 2. del *Murat. Antiq. M. Aevi*, ne' quali coſtantemente nulla più [quanto alla noſtra queſtione] a' Vaſſalli, che la Venazione ſi concede; e quando colla Venazione vuol dare il Principe anche la Peſca, ve lo dichiara; come fra gli altri potrà facilmente oſſervarſi nel Diploma, che ci riporta in queſt' Anno il valoroſo Autore delle Fiorentine Letterarie Novelle,

Ἡμετέρας ἀστὴρ λαμπρότατος πόλεως,

al num. 32. col. 509.. E quando per rariſſimo eſempio anche l' Aucupio, dopo di eſſerſi nel Diploma fatto menzione della Caccia delle beſtie, vi ſi leggono nominatamente aggiunti gli uccelli; così appariſce dalle Lettere dell' Imper. Carlo IV. a Gio: II. Marcheſe di Monferrato del dì 7. Maggio 1355. regiſtrate dal già detto *Lünig.* tomo 1. pag. 1350.

Che ſe poi anche meglio ricercare ci piaccia, qual genere di coſe ſi comprendeſſe nelle conceſſioni Feudali ne' ſuoi più ſinceri principj, ſotto il vocabolo di Venazione, ce ne può render certi un Diploma d' Ottone III. riportato in epilogo dalla *Cronaca Halberſ.* appreſſo il *Leibn. Script. R. Brunſ. tomo* 2. nel quale chiaramente ſi vede, che ivi non ſolo compreſi non ſono gli uccelli, ma neppur la terza più minuta ſpecie di Caccia, ſecondo la gradazione o diviſion che ne fa il *Berger* da me già citato. Tanto è vera e fondata la concorde Sentenza del *Gail* dell' *Harpr.* dell' *Ab. Einſid.* e degli altri nominati qui ſopra, e più ancora vera e fondata vedraſſi in decorſo.

Il ragionamento, almeno per quanto al caſo preſente, ſi rende aſſai più fondato, ſe ſi rifletta, come io già avvertivo, che prima dell' Infeudazione, la ſpecie dell' Aucupio, che viene adeſſo in controverſia, non era in quella Bandita contraſtata a veruno; ora chi può mai perſuaderſi, che il Principe abbia voluto dar più al Vaſſallo di quel che aveva egli ſteſſo, ed obbligare i Sudditi ad una ſtrettezza maggiore, per un privato lor pari, che per la ſua propria Maeſtà? Quando è propoſizione certa, che preſuppoſto ancora efficace e ſperimentabile in atto il gius privativo di Caccia ne' Feudatarj, dee queſto intenderſi ſempre più limitato e riſtretto di quello che a' Supremi Principi s' appartiene. *Nov. de grav. Vaſſ. grav.* 71. *num.* 21. ſopra di che ne ricorrerà il diſcorſo anche altrove.

In oltre convien ſapere, che il Marcheſe di Capr. non ben contento d' un beneſizio ſi amplo e ſi generoſo, qual di preſente gode, tentò, per quanto altri dice, di volere anche il gius privativo della Peſcagione, per tutto quel tratto, per cui traſcorre il Real noſtro fiume, lungo il ſuo Feudo, ma non per queſto l' ottenne, e ſolo gli fu accordato

to la facoltà di pescar per sollazzo. Ma pur, comunque ciò sia, che io qui mi rimetto al vero, basta all'intento mio, che egli non abbia di fatto la facoltà privativa della Pesca in virtù del Diploma (dico in virtù del Diploma, perchè ciò che non ha egli potuto ottenere così, ha in oggi cercato per altre vie) avvengachè tanto è rimoto l'Aucupio dalla Venazione, come io poc' avanti significavo, che anzi dove la Venazione costituisce da per se stessa un genere di cose distinto in diverse specie; l'Aucupio e la Pescagione ne costituiscono un' altro uniti insieme. Ecco *Plat.* che nel Sof. ce l' insegna ben chiaro. Convien riportare il testo greco, perchè senz'esso in altro idioma non si può spiegare sì bene il nostro assunto. Ζωοθηρικῆς δὲ ἆρ᾽ οὐ διπλοῦν εἶδος ἂν λέγοιτο ἐν δίκῃ; τὸ μὲν πεζοῦ γένους, πολλοῖς εἴδεσι καὶ ὀνόμασι διῃρημένον, ΠΕΖΟΘΗΡΙΚΟΝ. τὸ δ᾽ ἕτερον νευστικοῦ ζώου, πᾶν ΕΝΥΓΡΟΘΗΡΙΚΟΝ; Θεαι. Πάνυ γε „ *La presa*, o vogliam dire, *l'occupazione degli animali non si direbbe giustamente esser di doppia specie? Una de' Terrestri distinta in più specie e in più nomi, PEZZOTERICA. L' altra de' Notanti detta generalmente ENIGROTERICA Tee. Sì certamente* „ Quindi il Filosofo divide nuovamente la specie Enigroterica in due maniere, cioè degli Uccelli e de' Pesci, famiglie ambedue per gli elementi liquidi simiglievolmente notanti, secondo il bel paragone, che ne fa *S. Ambr.* nel luogo qui sopra addotto, per tacere altri Scrittori. Al sentimento del gran Filosofo s'accorda *Opp.* buono in questo fra' primi e grave Scrittore, secondo la fedel traduzione del Chiarissimo Salvini, πολυγλώττου καὶ πολυίδριος:

. . . . *Come*
E' lo stesso trar fuori dal profondo
Un boccheggiante Pesce, e spasi Augelli
Dall'aria trarne giuso; O con feroci
Belve per le montagne imprender briga?

Come manifestamente ci fa vedere, quanto più sta vicino l'Aucupio alla Pescagione, che alla Caccia! Quindi è, che come io poco sopra dicevo, al Clero è interdetta la Venazione, permesso poi l'Aucupio e la Pesca, come due cose tra se molto simili e contenute sotto l'istesso genere. La qual verità, anche fra' nostri medesimi Legali più pratici, non manca chi diaci a conoscere d'avere anch' egli avvertita e notata; così l' *Ang. de Del.* parte 1. cap. 1. num. 14. dà alla presa de' Pesci e degli Uccelli lo stesso nome „ *Aucupantes* [dic' egli] *ex alienis pischeriis & columbariis animalia &c.* Si sente benissimo, che questi non parla colla lingua di Plauto, ma pure ciò non ostante, io non so se troverassi giammai in veruno Scrittore ne anche di simil fatta, questo medesimo nome attribuito alla presa delle Fiere terrestri; *Aucupari Leporem vel Aprum*, fatto di panion τὸ λαγωβόλον. Io quanto a me, non saprei addurne altro esempio, che di quell'Orso impaniato, e come preso a Civetta, sul quale abbiamo quell' ingegnoso Epigramma nel libro degli Spettacoli tralle poesie di *Marziale*, onde burlescamente conchiuse l' Autore:

Deprendat vacuo VENATOR in aere praedam
Si captare Feras AUCUPIS arte placet.

Ora di questi due generi fra se divisi e distinti, il March. di Capr. ne ha avuto uno intero, cioè il gius privativo della Caccia, secondo la natura delle foreste del Feudo; l'altro gli è stato negato intero in ambedue le specie, della Pesca cioè e dell' usuale e semplice Aucupio, con ottimo sapientissimo accorgimento, e conforme qui in tutto alle leggi e alla instituzion di natura. Concioffiachè per far vedere apertissimo il fondamento sicuro, sopra di cui s'appoggia il parere di questi eccellenti Scrittori, basta dare un' occhiata agli adorabili nostri volumi, allorchè in essi ci si rivela la creazione, e quasi ancor la natura degli Uccelli e de' Pesci. *Gen.* 1. 20. & 21. dove gl' Interpetri comunemente ci additano *magnam in plerisque*, per valermi in succinto delle parole di *Giar. Bonfr. piscium & avium cognationem & natura conformitatem*. Per lo che *S. Agost. de Gen. ad litt. lib.* 3. *cap.* 9. & 10. conciliò acutamente su questo punto le opinioni de' Filosofanti colla Divina rivelazione, e stabilì colla sua dottrina questa sentenza. S'accorda elegantemente ciò che lasciarono scritto tre celebri Autori *S. Epif. Socr. e Nicef.* il

il primo nella Esp. della Fede Catt. l' altro nel libr. 5. della Stor. Eccl. cap. 20. ed il terzo nel lib. 11. cap. 34. pur della St. Eccl. qui presso al *Calmet*, che ciò giusto riporta in pruova del nostro assunto, alla cui fedeltà io mi rimetto, vale a dire esser già stata tra quei più antichi Cristiani tradizione, che ne' giorni ancora del primo e più santo digiuno, dico della Quaresima, fosse permesso il cibarsi di varie spezie d' Uccelli, come usansi i Pesci, il che durò del tempo anche dopo tra alcuni Monaci, qualmente ci attesta il can. 78. del *Conc. d' Aquisgr. ed Aim. de gestis Franc. lib.* 5. cap. 10. e 34. pur presso il Calmet; il che conviene colla già riportata da me Egiziana legge. Non pertanto però non dee venerarsi da noi coll' animo più divoto la disciplina di S. Chiesa, la quale varia e diversa essere stata, non variando però giammai la natura e l' essenza delle cose, per la varietà de' tempi, e per altre giustissime cause, niuno ha che non sappia, massimamente nelle materie di questi sacri digiuni.

Nè è da prendersi maraviglia che il Vassal di Capr. abbia su questo punto non dirittamente veduto, poichè non ha dubitato neppur di vietare, come io sopra accennavo, altri generi di somiglianti cose, oltre tutte le leggi e gli usi nostri. Sia per esempio, le leggi nostre permettono espressamente e Frasconaje, e Boschetti, e Paretaj; ed egli ha preteso di vietar tutto, e si sono talora in quel Feudo anche portate via a' Giovinetti le Reti nell' atto di tendere al Paretajo; e vuole e pretende, che ad esso si vada per la licenza di si fatte cose, quantunque appaia dalle Lettere della concessione del Feudo negatagli espressamente l' autorità di far da se nuove leggi, contrarie a quelle, onde vivono i Sudditi nello Stato. Il Principe clementissimo ha conceduto a tutti il tenere l'armi da fuoco in casa; ed egli a fronte d' un' Editto d' Augusto, quasi dirò rimbombante ancora nella voce de' Banditori, e frallo strepito delle sante pacifiche trombe, fa pendere in Capraja un Bando opposto del tutto. Le leggi non vietano se non che cavar nidi di Fagiani, di Starne, di Coturnici, e di Francolini avvedutamente; ed egli non dirò anche di Merle, e di Tordi, il gusto de' quali concediamogli pure con *Persio*, che sia galante, sottile e soave, e perciò degno di qualchè scelto palato, ma di Saltansecce, come dicono, di Cutrette e di Calderugi „ *Quid vos* [dicea là presso *Ces.* de B. G. quel Prigioniere di Guerra] *quid vos hanc miseram ac tenuem sectamini prædam, quibus jam licet esse fortunatissimis* „ cose, le quali quand' anche mai fossero a lui con tutta quanta la Caccia in vigor di gius riserbate, sarebbe nulladimeno disconveniente al sommo, il voler di fatto farle sue „ *Quid tam indignum* [l' *Angel. de erud. Princ.*, o chiunque altro ne sia l' Autore] *quid tam indignum tibi, quam ut totum tenens, non sis contentus toto, nisi minutias quasdam, atque exiguas portiones ipsi tibi creditæ universitatis, tamquam non sint tuæ, satagas nescio quomodo adhuc facere tuas! Ubi etiam meminisse te volo parabola Nathan &c. Regis Achab*, 3. *Regum* 21. 10. *&c.* „

Resterà per tanto estinto affatto e sepolto, o come barbaro e inusitato si rimarrà sconosciuto oggimai in quel Feudo, se non piuttosto spaventevole e orrendo, il nome di Uccellatore e di Cacciatore, se non fosse peravventura uno di quegli, i quali descrive *Teocr.* nell' Id. 1. che ordiva trappole a' grilli; o come quell' altro, che uccellava alle mosche, al raccontar di *Suet.* in Dom. cap. 3. o come finalmente quella Ragazza, descritta, anzi veduta da *Alb. M.* e rammentata da *Cel. Rod.* lib. 6. cap. 35. che per un certo suo stravagante talento rampicava su' muri „ *araneas venatura* „ E le povere Civette poi singolarmente rifuggiranno tutto quel tratto di terra, siccome al dir di *Plinio*, *di Solino*, *d' Eliano*, *e di Rabano*, *de Univ. lib.* 8. *cap.* 5. rifuggono a più potere l' aria dell' Isola di Creti a loro fatale. Fos' egli pur' anche così di quelle Civette, tralle quali fu già dal geloso Smicrine con leggiadro motteggiamento riposta l' avvenente Archippe, messasi un giorno accanto a Sofocle vecchio.

Parmi omai tempo di dare l' ultima pruova, e lo stabilimento più certo a quanto da me si è detto in questa prima parte del discorso; il che ha da rivolgersi tutto nel dimostrare le ragioni, per le qua-

quali i prudenti Legislatori, sebbene abbian vietato l' occupazion delle Fiere, non hanno però tralasciato di praticar discretezza, e di distinguere massimamente nel genere dell' Aucupio.

Se noi ci rammenteremo la natura, gli stromenti, il fine dell' Aucupio, ed insieme i motivi, per li quali è stato creduto esser permesso a' Principi il proibir la Caccia, secondo quello, che è stato da me divisato di sopra, avremo di ciò una ragione molto fondata; avvengachè niuno de' predetti motivi, pe' quali può essersi reso lecito a' Sovrani si fatto divieto; niuno dico, ha egual forza di poter dar loro effettivamente uno stesso diritto per la proibizione del semplice minuto Aucupio; nè scemerà nulla di peso il nostro argomento, se le ragioni d' interdir la Caccia si voglia piuttosto, che sieno quelle, che addita il *Ziegl. de Jure maj. lib. 2. cap. 15. num. 23. Præcipua mihi videntur esse ista, ne Subditi sub specie Venationis, quæ sine armis fieri non potest, res novas moliri & agmine facto quietem & pacem publicam turbare adnitantur* [o a danno ancor de' privati, aggiungo io, per azzardo, o a caso pensato usar così l'armi, che non sarebbe già nuovo, qualmente veggiamo nel tragico avvenimento della *L. Divus 5. D. ad l. Pomp. de parr.*] *tum ne agricultura*, segue il *Zieg.*, *& alia honesta vitæ genera deserant, & tandem ne omne ferarum genus per iteratas & promiscue omnibus permissas Venationes funditus extinguatur*. Quanto palesemente si scorge non esservene neppur' una confacevole alla proibizione d' un esercizio, che si fa per passatempo lieve scherzoso e di niun profitto, qual' io dimostravo, e qual' è ben noto esser per ordinario l' Aucupio; e dal quale [secondo l' erudito concetto e la frase di *Plin. Cec.* parlante delle sue Cacce a *Corn. Tac.* nell' Ep. 5. del libro 1.] si torna a casa più con piene le cere, che le mani. Quindi ottimamente l' Autore *Consil. Illustr. Superioris Germ. vol. 1. cons. 13. a num. 42.* appresso il *Reyger v. Venatio in Addit. num. 7.* distinse in questo genere ciò che si fa „ *ad recreationem* „ e ciò che si fa „ *ad prædam* „ e questo poter vietarsi, ma non già quello alle civili Persone massimamente insegnò.

Non v' è chi non sappia, essere stato già praticato con intensissima cura, l' uccellar co' Falconi, che ignoto a' Romani antichi ed a' Greci, e ritrovato alquanto dopo, fu recato di qua dall' Alpi, secondo l' *Huff*, e qualchè altro Scrittore, da Fed. I. intantochè agli Uccellatori di questo genere par che ne' tempi andati eminentemente e senz' altro più, il nome d' Uccellatore si desse „ *Accipitares idest Aucellatores* „ ne' Capit. di Carlo *M. de Villis* presso il *Bal.* Ma un' Aucupio sì fatto tanto è lontano dagli altri, e singolarmente da quello, di cui favelliamo, quanto è sempre stato, e tuttavia esser si vede diverso l' esercizio e la preda, sicchè con molta ragione fu questa Caccia da *Demetr. Costantinop.* nel cap. 1. del Geracos. riposta tra quelle, che non si fanno solo a diletto, ma anche con utilità, *εἰς τέρψιν ϗ χρείαν τῷ ἀνθρώπων γένει*, il che tanto è vero, che una specie di questi Uccelli venne per fino da' Greci chiamata di sua natura *νεβροφόνος, ϗ λαγωφόνος*; al che consuona ottimamente l' addotto racconto di *Plinio*, e ciò che di questa uccellagione nell' età nostre notò il citato *Simonc.* pag. 102. e 103., onde non è maraviglia, che per le proprie sue qualità simigliantissime alle vere Cacce, innamorasse tanto di se qualchè gran Monarca, che singolarmente perciò ne riportasse il Cognome „ *par ce qu' il l' aimoit passionement* „ dice un' erudito moderno Franzese; e dipoi meritasse anche l' onore d' esser descritta in due libri da un' altro Principe non meno grande e sublime. E *M. Polo* nella Raccolta del *Bergeron* lib. 2. cap. 19. descrive questa sorte di Caccia, qual praticar si soleva dal Tartaro Imp. Cublai, con tali e tanti apparecchi, che non solo trapassano quanti altri mai io ne abbia letti in qualunque genere di simili cose più strepitoso e magnifico, ma porgono ancora soggetto d' ammirazione e di stupore. Tal' è la celebre Caccia dell' Airone, della quale ci attesta lo *Steinach* nel suo Trattato di essa §. 36. e noi pure assai bene il sappiamo, che tanta vaghezza ne prendono i Supremi Signori della Germania.

Due altre ragioni però per pruova dell' assunto nostro vi sono, ma così fra lo-

ro corrispondenti e congiunte, che potrebbero anche dirsi una stessa, nulladimeno una più tiensi dalla parte delle leggi medesime, l'altra più dalla parte del popolo alle leggi soggetto.

E quanto alle leggi, primieramente si sa molto bene non essere così nota l'origine della promulgazione di esse, vietante la Caccia nella maniera, che oggidì si costuma. Sarebbe in verità molto antica, se avesse luogo la congettura del *Grozio*, nel luogo da me già citato, perchè si potrebbe così derivarla fin da' vecchi Re dell' Egitto. Ma noi tanto manchiam per mio avviso ne' tempi più antichi d'alcuna memoria, che anzi qualchè non piccola verisimiglianza abbiamo di tutto l'opposto. In fatti del giovinetto Ciro si sa per testimonianza di *Senof. de Inst. lib.* 1. che le sue Bandite, e i luoghi per lui di riservo, ne' quali tanto frequentemente s' esercitava alla Caccia, consistevano ,, *in septis hortorum* ,, Lo che quanto agli usi di quel paese e spiega più chiaramente e conferma *Zos.* nel lib. 3. secondo la traduzione del *Leuncl.* ,, *Hinc progressus* (Julianus) *oppida quædam parum celebria transibat*, & *quoddam septum perveniebat*, *quod Regis Persarum Venationem vocabant*. *Erat autem murus quidam intra se complexus ingens spatium*, *variis arboribus consitum*. *In eo clausæ omnis generis feræ satis alimentorum habebant*, *quæ quidem huc eis advehebantur*, & *Regi venandi facultatem quoties vellet*, *præbebant*. *Id conspicatus Julianus multis locis murum perfringi jussit*, *quo facto feræ fugientes a militibus telis configebantur* ,, . E di M. Pisone abbiamo altresì presso *Gell. N. A. lib.* 2. *cap.* 20., che le sue Cacce erano ristrette in Vivaj; anzi degli stessi Re dell' Egitto è noto per ciò che si legge in *Aten.* nel libro 14. del Conv. degli Erud. che gli Animali da Caccia più scelti tenevano eglino chiusi dentro la Reggia. Additasi anche oggidì al dire di *M. Pitton de Turn.* lett. 12. nelle vicinanze di Costantinopoli il Parco, nel qual tenevano già racchiuse le Cacce gl' Imperatori Orientali. Or come noi abbiamo per una parte negli Scrittori antichi, lumi si chiari de' Serragli e de' Parchi, e del principio di essi, almen quanto alla nostra Italia *Plin.* lib. 8. cap. 52. e de' varj generi loro, e del modo di fargli e dell' uso, *Colum. de R.R. lib.* 10. *cap.* 1. anzi non sol de' Vivaj delle Fiere terrestri, ma delle Peschiere ancora sontuose e ricche. *Macr. Sat.* 3. 15.; non è malagevole a persuadersi, che qualchè raggio ancora dall' opere loro sfolgorato sarebbe delle Bandite e d'acqua e di terra libere e aperte, ove queste egualmente fossero state a quei tempi in uso. Molto più che dalle leggi de' Romani niun'altro vestigio apparisce, che o di Vivaj, o di foreste franche, come più distintamente si raccoglie da *Ger. Nood Observ. lib.* 1. *cap.* 10. e *de usufr. lib.* 1. *cap.* 7. In oltre più generalmente parlando è certo per una banda non esser mancati di tempo 'n tempo, e Principi e Persone d' alto affare invogliatissimi di tal dilettanza, massimamente stranieri a genio di lor nazione.

Gaudet Francus Equo, *Dacus Cane*,
Barbarus Arcu.

l'artifizioso verso composto per uso del Ciclo Solare; non è però tuttavia egualmente noto che alcuno di loro si riserbasse per simil maniera le Cacce, siccome molto probabilmente l'avrebbe fatto, se gli usi di quell'età l'avesser portato. Così della vaghezza di Sesostri il Grande, l'abbiamo da *Diod. Sic.* libro 2. cap. 1. Così de' Regi di Persia e de' Persiani, da *Senof.* citato, e da *Corn. Nip.* in Alcib. Così de' Re Macedoni, da *Plut.* in Aless. Così de' Re Parti, da *Suet.* in Calig. cap. 5. Così de' Re di Ponto, da *Giust.* lib. 37. Così di Prusia III. Re di Bitinia cognominato ὁ Κυνηγὸς, da *App. Aless. de B. Mithr. in princ.* Così de' Candiotti, come nelle Cacce sopra d'ognaltro eccellenti, da *Mass. Tir.* Serm. 7. e da *Aless. ab Al. G. D.* 4. 13. E così finalmente per tacer d'altri molti de' Romani, da *Plin. Cec.* nell' allegato Paneg. a Trajano, e da *Suet. in Domiz.* al cap. 19. Principe così bravo e così destro in colpire ed arrestar le Fiere, che recano maraviglia le pruove, che egli faceva coll'Arco; ne era men singolare l'indole di quel suo addomesticato Leon cacciatore, celebrato in morte da *Staz.* lib. 2. silv. 5.

Ma ristrignendo il discorso a noi ed alle cose nostre, non è alieno dal nostro argo-

gomento il notar brevemente una certa antica specie di proibizione di Caccia. Sendo dopo la guerra Etolica, o sia di Lepanto, incominciato in Roma a darsi il giuoco della Venazione, come più precisamente citato *Livio* osserva *P. Fabro, Agon.* lib. 1. cap. 29. incominciò altresì a distinguersi questa maniera di Caccia dalle altre comunali e già usate, restando a queste il nome di Cacce private, e fatto a quella il nome di Caccia pubblica (che poi arenaria fu anche chiamata) al dire di *Ant. Agost. de Leg. & SC. cap.* 18. §. *De lege Jul. de vi publ.* quella privata a Diana, com' è già noto, e questa un tempo attribuita a Saturno, *Celio Latt. Divin. Inst. lib. 6. seu de vero cultu, cap.* 20. *in fine*. Questo spettacolo e questa pubblica Caccia divenne ben tosto, uno de' sommi diritti della Sovranità e del Principe, ed a lui solo serbata rimase, talchè a niun privato era lecito il farsi senza licenza; così il *Gut. de Jure Man.* lib. 3. cap. 27. per la qual cosa *Aburnio*, o *Alburnio Val.* Giureconsulto, il quale fiorì sotto l'Impero di Domiz. nel libro 2. de' Fidecom. riportato nella *L. Legatam* 5. *D. de adm. rerum ad Civ. pert.* commemora un Senatusconsulto, pel quale non s'era permesso il darsi in un municipio questo genere di divertimento e di pruova; sebbene lasciato per disposizione d'ultima volontà. Ma questa sorte di giuoco avvengachè soleva essere per lo più una giunta dello spettacolo de' Gladiatori, essendo stati poi questi tolti di mezzo da Costantino per generale Editto, il quale ci resta tuttora nella L. un. *C. de Glad. lib.* 11. venne anch' essa poscia col tempo in disuso, e rimase spenta. A questo Tit. *de Glad.* viene immediatamente soggiunto il Tit. e la legge *de Ven. Fer.* promulgata da *Onor.* e da *Teod. Novello*, pel cui argomento non inverisimilmente si dà a conoscere, che in ordine ed a contemplazione delle già dette pubbliche Cacce, o per alcun'altro fine de' Principi, come quivi comenta *Giac. Reb.* ed il *Goth.* sul *Teod.* alla medesima legge, eravi un giorno altresì qualchè genere d'animali vietati, come ne abbiamo anche in oggi, ma per tutt'altro fine, siccome ancora per tutt'altro fine, che in questi tempi osservavan gli Antichi in qualchè giorno dell' Anno il divieto, secondo ciò che si legge in *Giac. Fil. Tom. de Donar. Vet.* cap. 3.

Ciò delle pubbliche Cacce e della proibizione e del riservo di esse, quasi in veloce passaggio toccato, scendiamo alle private, proprio e special nostro scopo. Una tal quale specie di proibizione in simil genere traspare dalla *L. Injuriarum* 13. §. *ult. D. de injur.* la quale è di *Domizio Ulp.*, vale a dire dell' età d' Alesf. Sev. sebbene quivi si dica, che questo costume era incominciato ad usarse senza appoggio verun di ragione, massimamente come introdotto per privata autorità. Il celebratissimo *Murat. tom.* 2. *Antiq. M. Aevi* alla differt. 23. scrive, che dal passaggio e stabilimento in Italia delle Nazioni settentrionali, oltre ogni credere avvezze ed inclinate alla Caccia, incominciaronsi a conservare le Fiere nelle Foreste in luoghi determinati e descritti, che si chiamavano Gai, Parchi, Broli. Un lume alquanto più chiaro ne abbiamo dalla *L. ult. de Ven.* tralle Longob. la quale è di Carlo M. siccome altresì da' suoi Capitolari in più luoghi singolarmente dal primo dell' Anno 802. num. 39. presso il *Bal.* ove si rimette in osservanza un Bando vietante ad ognuno il portar via dalle Reali Boscaglie le salvaggine; e dal secondo dell' anno 813. num. 18 in cui s' ingiugne a' Custodi delle Selve il guardar bene le Foreste, insieme colle Bestie e co' Pesci. L' Abate *Ermoldo Nig. lib.* 4. *Carm. Eleg.* appresso il citato *Murat. R. Ital.* tom. 2. p. 2. pag. 72. nel descriverci una Caccia di Lod. P. ci fa comparire una Selva in figura, se non espressa, almeno molto simile di Bandita. Ne' Capit. di Carlo C. dell' Anno 887. num. 32. si legge un' esatta Istruzione de' luoghi e delle Selve, nelle quali egli permette al suo figliuolo Lod. l'andare a Caccia senza di lui, e di quelle, nelle quali non gliele permette, e al num. seguente ordina, che gli sia fatto diligentemente sapere ,, *quot Porci & Feramina caciata fuerint* ,, tralle leggi de' Longob. alla 44. e 45. *de Furtis*, ricorre l' addotta voce ,, *Gajo* ,, con una certa sembianza di riservo. Sul punto nostro individuo della Bandita data col Feudo,

do, tralasciando un certo Istromento di donazione fatta da Lod. II. a Suppone Vasso o Vassallo e Consigliere suo „ *Cum Silva & Gajo in Monte Cervario* „ nell'allegato Tomo 2. *Antiqu. M. Aevi*, Differt. 11. uno de' più illustri e notevoli Diplomi, in cui mi sia avvenuto incontrarmi è quello d'Ottone I. spedito l'Anno 967. al Marchese di Savoja Aledrammo, nel quale tralle molte altre cose, colle quali gli si concede l'Investitura, si rammenta chiaramente la Pesca e la Caccia, appresso *Gio: Crist. Lünig* T. 1. pag. 590. e 591. Da lì 'n poi ne' tempi più bassi altri se ne leggono assai, massimamente col gius della Pesca.

Tutte queste cose però, sebben ci dieno un' idea di quei principj, da' quali germogliarono poi le Bandite, pubblicate con generale intimazione d'Editti, non cene porgono nondimeno un'esempio palese e conforme in tutto. Convien per tanto rivolgersi di bel nuovo al già più volte allegato §. *Nemo retia*, sul quale gl' Interpetri stabiliscono concordemente il fondamenro e l'origine, quanto a noi più vicina, altrettanto più simile delle moderne veglianti usanze. Il *Card. De Luca*, oltre all'altre testimonianze più aperte, che orora addurremo, nel *Disc.* 2. de' Feudi porta una verisimiglianza, da cui con molta apparenza di verità si raccoglie, che questa foggia di far le Bandite, ciocchè sia d'alcun caso particolare, che si riporta da qualchè Scrittore all'età dell' Imperadore Currado, se non cominciò dell'intero, per lo meno assai s'avanzò e s'ampliò circa i tempi di Fed. I. per la qual cosa subito dopo l'Impero di lui, si vede dalle parole d'una Sentenza data dagli Arbitri, in causa di Regalie, tra Azone VI. Marchese d'Este e 'l suo Zio Bonifazio da una parte, e dall'altra il Comun d'Adriano, quanto e in qual modo, anche nella nostra Italia, introdur si volessero questi divieti. Sendo tralle altre, una delle pretensioni di quei Signori, la quale però non veniva loro accordata, ma contrastata forte, e poi dagli Arbitri, quanto all'Aucupio, nella pronunzia, tralasciata affatto e non fattone caso, come se non fosse stata dedotta mai „ *Neminem in ipso nemore debere Venari vel Aucupari sine eorum licentia, vel sui Nuntii, & si cum eorum licentia, vel sui Nuntii facerent, aprorum capita & quarteria, & coria Cervorum sua esse debere* „ Il *Mur. Antiq. M. Aevi*, *Differt.* 19. Sulle parole del qual Diploma, io qui adesso m'avveggo, d'esser costretto a confessare ciò che avrebbe fors'altri giudicato esser meglio per me il dissimulare, o cercar per lo meno rifugj, onde sminuirne la forza; vale a dire, che in quella medesima età volevasi a poco a poco dilatare il costume, o dirò meglio l'abuso, di proibire anco l'uccellature. Il fatto è verissimo, ne abbiamo notizia da Fededegni, i quali non posson parlar più chiaro, ne io posso altresì oramai più celarlo. Ma io ho tale e tanto concetto del Toparca di Capraja, che di leggieri mi persuado, esser lui tanto per astenersi dal riportar per sua scusa, questi esempi, quanto rifuggirebbe il sentirsi declamar contro μετὰ πάσης παῤῥησίας, da un'erudito e Santo Prelato, che adesso s'ascolterà. Avvengachè non ha egli bisogno, che gli sia recato a memoria, che secondo le regole di buona Critica, qualora vuolsi allegare in proprio favore un Placito, o un'uso, giusto è prima il riflettere, massimamente in simiglianti materie, qual possa essere stata la cagione, la quale a sì fatte cose abbia dato l'essere, quale il fomento, e quali i tempi, in cui comparvero fuora. Ora egli è pur troppo noto al Cristianesimo tutto, che Fed. I. non fu il Principe più mansueto, e più giusto del Mondo, e che oltre alle funeste lacrimevoli turbolenze, suscitate da lui contro la Chiesa, tanto aggravò al dire di *Paride del Pozzo de Synd.* §. 3. *num.* 19. sopra i Popoli il giogo di sua dominazione, che quasi ridussegli alla vil condizione di Schiavi „ *Homines regni servili conditione quasi vivere compulit* „ per lo che guadagnossi quel soprannome fiero, che gli attribuirono alcuni Storici, cui poco importa qui addurre. Quel che fa più al proposito nostro si è, che per testimonianza d'uno Scrittore Spagnuolo, andò sitibondo e perduto dietro a questi sollazzi, e vi s'impegnò ben più di quello, che a un buono e giusto Reggitore di Popoli convenuto si fosse „ *Prese molta vaghezza* [così la Ver-

Verfione di *Lod. Dolce*] *del cacciare più di quello che conveniva al governo de' suoi Stati* „ Per la qual cofa, non è da maravigliarfi, che formandofi per lo più il coftume ed il genio delle Nazioni, full' efempio e full'idea de' Regnanti, veniffero in campo per modo di pretenfione, in fimil'età fimili cofe. Non è per quefto però, che i dotti e prudenti Uomini di quei tempi, forprefi e fcandolezzati quafi dirò, da tali indifcretiffime e dure maniere poteffero far di meno di non dare in rimproveri, ed in lamenti. Ecco *Gio: Sarisb.* Vefcovo, e letterato a' fuoi dì d'alto grido, che nel primo libro del Policr. fi fece e fi fa tuttavia intender così „ *quodque magis mirere, pedicas parare avibus, laqueos texere, allicere modis vel fiftula, ac quibufcumque infidiis fupplantare ex Edicto fape fit criminis*, &c. „

Ma checchè di tutto quefto ne fia, che io non voglio impiegar maggior tempo in efaminar quefto punto con precifo accuratiffimo impegno, quafi foffe lo fcopo primario della Queftione, vero è, che in tal guifa una pubblica ampliffima libertà mantenutafi fempre nel Mondo, dacchè principiarono a ufar le Cacce, vale a dire, fe vogliamo voltarci alle Lettere facre fino da poco dopo l'univerfal Diluvio, perocchè avanti di effo, ciò che alcun' abbia detto di Caino e di Lamecco, non effendo per fentenza più verifimil de' Padri così comunale il cibarfi di carni, non abbiamo memorie fi chiare, che per altro fine s' andaffe in traccia di Fiere; fe poi vogliamo afcoltare i racconti profani, dacchè comparve là full' Iliffo Diana, fuccinta ed agile, venuta di Delo, com'è in *Paufania* preffo *Cel. Rod.* nell' 11. delle Lezioni antiche cap. 1., o come più ampiamente in *Opp.* ful principio del fecondo libro della Caccia, vero è io diceva, che una libertà così fatta, fu a poco a poco raccolta, e pofta fucceffivamente più in freno.

Aetas parentum pejor avis tulit.

Non par lontano dal vero, che quefto coftume prendeffe a principio la fua maggior forza, e fortiffe fors'anche i natali dal divieto, che delle Cacce facevano i Principi ne' beni loro, e ne' beni ancora di Dominio pubblico, come pafsati infieme col gius di regnare in dominio di effi, dacchè il proibire ad ognaltro la Caccia ne' proprj terreni, non folo è per fe medefimo molto più tollerabile ed equo, ma ce ne fa anche pieniffima teftimonianza la citata legge di *Carlo M.* ed i fuoi Capit., ne' quali qualora fi ragiona di Caccia, fpefso s' incontra „ *Foreftes noftra, feramina noftra* „ E per quefto la prima interpetrazione del difpofto nel §. *Nemo retia*, prefso *Jac. de S. Georg. de Feudis* §. *&* *cum Venationibus num.* 1. *e dell' Ifern.* è, che quel tefto intender fi dee per le Forefte e pe' Fondi del Re. Così rifpofe anche il *Deciano* nel cit. conf. 197. prefso l' *Afflit. ad Conft. Neap. lib.* 3. *rubr.* 1. Aggiungafi che la ragione d'interdir la Caccia, l' Uccellatura, e la Pefca nelle pofseffioni proprie, febben non aveva una volta il fuo fondamento nel gius della Bandita, dipendeva però legittimamente non di rado dall' efser quefte cofe ripofte talora e noverate tra' frutti e tralle rendite del fuolo, ficcome apparifce dalla citata *L. Item fi fundi* 10. §. 3. *D. de ufufr.* e dalla *L. Quafitum eft* 12. § *Si in agro, D. de fundo inftr. &c.*, e dalla *L. Venationem* 26. *D. de ufuris*, e quivi dalla *Gloffa*. Ce lo conferma ancora apertamente *Cat.* nel Carm. 111. ove trall' entrate della Selva Formiana rammenta.

Aucupia omne genus, pifces, prata, arva, ferafque.

Ne perderà punto di fua verifimiglianza il rifleffo, ove fi voglia col fopraddetto *Jac. de S. Georg*, e col *Caff. ad conf. Burg. tit. de foreftis, rubr.* 13. §. 7. *quaft.* 2., che Federigo volefse più univerfalmente con quella legge togliere le occafioni delle rifse e delle ingiurie, come origini di turbolenze, e della violazione di quella pace, che egli intendeva di confervare, proibendo il far Caccia nelle altrui Tenute, maffimamente contro voglia di chi n' era padrone; rimettendo così in piede il gius de' Romani, e dichiarando a quale oggetto fosse lecito l'ufo dell'armi.

Comunque ciò fiafi dalla proibizione fatta in luoghi certi, pafsaron le leggi a proibire la Caccia, e dilatarfi ed ampliarfi anche ne' fondi de' privati, come fi ofserva dalle leggi di Caccia de' feco-

coli a noi più vicini presso l' *Afft.* nel detto §. *Nemo retia*. Con tutto questo però non avvenne, che queste medesime leggi chiudessero sotto questo divieto, tutto il territorio soggetto alle loro sanzioni, e tutte le sorti di Caccia e d'uccellagione, che nel territorio si ritrovavano; avvengachè in altra guisa la proibizione sarebbe stata al sicuro troppo severa e troppo aspra. La dottrina in termini anche più vivi, è di famosi Teologi e insieme Giureconsulti, ne' quali l'amor della verità, e la luce d' un candido purgato discernimento giocare assai più, che in qualchè altro genere di Scrittori, cui talora un lusinghevol trasporto conduce a dir forse più di quello che sentono, non par che abbia bisogno di molta pruova. Il *Covar.* nell' addotta 2. parte §. 7. num. 10. fa sapere, che i diritti di sì fatta proibizione „ *maxime sunt in judicio animæ, & quoad Deum examinanda ne tyrannidem sapiant*. *Il Laymann nel* Tratt. *de gen. princ. juris* cap. 3. num. 15. favellando delle Cacce si spiega così „ *modo prohibitio non sit generalis, seu extendens se ad omnia loca, talis enim lex inhumana esset, & noxia subditis*. *Il Lessio* poi anche più chiaro nel lib. 2. cap. 5. dub. 7. abbracciando i luoghi, e le Cacce „ *est nimis inhumanum & tyrannidem sapiens, ut recte docet Medina, tantummodo sui commodi, & oblectationis gratia UNIVERSUM populum OMNI Recreatione, & utilitate Venationis, quæ jure naturali & gentium est eis permissa, privare*. *Il Card. Gio: de Lugo*, altro di tempi pur' altri valoroso Gesuita [questi non sono i Teologi più impraticabili e più scabrosi] *de Just. & jure disp. 6. sect. 6. num.* 61. chiama una proibizion di tal sorte „ *durissimum & intolerabile* „ . *E Giacomo Reb.* sulla *L.* unica *C. de Ven. fer. num.* 3. insegna a tante di note, che quegli i quali interdicon le Cacce indistintamente „ *male faciunt & præstant interesse* „ questi per ora dice qualchè cosa di più de' Teologi; E appresso il *Reyger v. Venatio in Add. num. 6.* io leggo questa avvertenza „ *dummodo ne in hoc ipso genere nimis excedant* „ parla di chi per troppa passione alla Caccia, il libito facendo a se licito, trapassa i limiti del dovere.

Ma perchè il parer di quest' Uomini resti viepiù stabilito, e perchè si scorga a chiaror di Dottrina, la qual non può venir meno, non esser questa un' esagerazione parziale, ecco che le sacre Lettere ci pongono avanti gli occhi, come una delle qualità de' Tiranni vivuti a Dio in ira, e capitati a sventurato fine, l'impegno soverchio, ed il degenere affetto a questi piaceri „ *Principes Gentium* (*Geremia* o vogliam dir piuttosto il suo Notaro a dettatura ταχυγράφος *Barucco*, 3. 16 e 19.] *Principes Gentium, & qui dominantur super bestias, quæ sunt super terram, qui in avibus Coeli ludunt, &c. exterminati sunt* „ il qual Testo espone *Corn. a Lap.* di quel genere di cose, di cui parliamo qui noi; e più manifestamente ancor, quel Ministro si celebre del Vangelo, si elegante si pio, *Paolo Segn. tom.* 1. *pag.* 218. con tali parole „ *non si dice, che abbian trascorso a sregolate lascivie, che abbiano ammazzato, che abbiano assassinato, che abbiano fatti scorrere sulla terra rivi di sangue innocente per vendicarsi; si dice solo, che abbiano atteso a ciò di cui più quasi nessuno nel loro stato si fa coscienza, di avere atteso a soverchie ricreazioni, a soverchie pompe* „ e quali siano queste ricreazioni lo spiega ancora viepiù „ *Il loro diletto era qui dominare tutte le bestie, che scorrono sulla terra, con andar del continuo a caccia di Fiere, con nutrir Cani &c.* „ Questi non si può dir che scrivesse ad opportunità di causa, e molto meno occupato da prevenzioni, o da veruna passione.

Quindi è, che agli stessi Monarchi di Spagna bastano al dir de' *Salm. de just. & jure puncto 6. v. 2. num.* 57. per loro Bandite „ *prope Matritum aliqua prædia* „ moderazione al sicuro commendabilissima, e degna del cuor generoso d'un Re. Il che si vede, oltre a molti altri laudabili esempi, che si potrebbono addurre, non meno essere stato a cuore a' Reali Legislatori di Toscana, ed all' AUGUSTISSIMO NOSTRO SOVRANO, perchè in queste leggi disponenti delle Bandite non raramente s'incontra or' una or' un'altra eccettuazione, o vogliam dire limitazione a riguardo di quella onesta lo-

de-

devole ricreazione (son termini della legge dell' Anno 1622. e del 1627.) la quale ogni dovere richiede, che non si tolga tutta. Or per questa ricreazione, che si può egli mai lasciar di meno de' Pettirossi e delle Cince? E questa appunto si è la ragione coerentissima, la quale dirittamente si tiene dalla parte del Popolo, poichè questo comodo, e questo esercizio negli anni massimamente più freschi è degno di commendazione anzi che no, per l'impiego almeno del tempo che in esso non inutilmente si spende; e perchè avvi poc' altro che sì ne ritragga la gioventù, la cui buona educazione è alla Repubblica di tanta mole, dagl' inciampi, e dalle licenze, singolarmente da quella passion sì rea, la quale Circe non favolosa sì la trasmuta, che se crediamo al Comico Eun. A. 2. S. 4. più non si riconosce esser dessa.

Vel tu venandi studium cole, sæpe recessit
Turpiter a Fœbi victa Sorore Venus.
Ovid. de rem. libro 1.

E l'innamorata Sulpizia colla lingua dolcissima, secondo che a me sembra più verisimile, di *Tibullo lib.* 4. *carm.* 3. nel suo cieco e disperato dolore si lagna del suo diletto, non Marito, Cerinto così

Sed procul abducit venandi Delia cura
O pereant Silvæ, deficiantque canes.

Perciò *Callimaco* nell' Inno a Diana, e *Ovid.* nel secondo delle Trasformazioni ci fanno comparir questa Dea una Fanciulla, e sol di Fanciulle vaga, e compagna, ond' ebbe a dire quell' altro, che per una Fiera avria dato ben mille amori; e d'Atalanta Vergine Calidonia sì nobile per gli antichi verseggiatori, leggiamo in *S. Girol.* nel lib. 1. contro a *Giovin.* „ *Atalantam Calidoniam Virginem semper in Venatibus, semper in Silvis expeditam, & castam amasse virtutem*. Ma dalle favole misteriose trapassando alle Storie pratiche, e aperte, a chi non è nota l' incomparabile continenza della Regina de' Palmireni Zenobia? Or questa celebratissima Donna, e negli annali latini per beltà, per prodezza Eroina la più famosa, s'occupò nelle cacce così, che più ne' monti solitarj e nelle Foreste al suo Signore e Sposo Odenato compagna si dimostrò, che nel talamo *Treb. Poll. in Trig. Tyr.* in Oden. e in Zenob. *Magnifica e casta avea per suo diletto le cacce*, così porge peso al mio dire il *Salv* nel disc. 30. Perlochè *Senofonte* quel Filosofo così grave, e dicitore sì scelto, della cui autorità non isdegnaron gl' Imperatori di valersi nelle lor leggi, ebbe a consigliare i giovani tutti a darsi pure allo studio della Caccia *De Ven.* cap. ult. „ *juvenes admoneo ut Venationis disciplinam minime contemnant* „ e poi seguitando dice, esser parere di Savi „ *hanc unam voluptatem juvenibus bona multa comparare, cum modestos eos faciat & justos* „ *Quis non malarum*, Orazio dopo d' aver descritto e cacce, e uccellagioni.

Quis non malarum, quas amor curas habet,
Hæc inter obliviscitur? Ep. 2.

Ma migliori insegnamenti e più autorevoli esempi son quegli de' Domestici nostri Maestri, voglio dire de' dotti, e pii Scrittori Cristiani. *Gio: Stob.* grave e letteratissimo autore, alle cui dotte vigilie dobbiam riserbati tanti e sì be' frammenti dell' opere altrui, nel Serm. *de Assid. & Dilig.* che nell' Edizion del *Gesn.* è il 117. ci propone in commendazion delle cacce le parole del soprannominato *Senof.* e seco conviene, *Maffeo Veg. in Bibliotb. Patrum tom.* 26. *de Educ. lib. cap* 4. [illegible] loda palesemente „ *venandi studium & aucupandi per plagas & retia* „ e Sinesio, quegli che poi riescì un Vescovo tanto erudito, e zelante, conta di se medesimo nella lettera 53., che a' giorni di sua giovinezza teneva il tempo distribuito in queste tre occupazioni, orazione, libri, e caccia. E se i divini Concilj, i nostri Santissimi Padri, ed i Legislatori non hanno talora approvato così, ne' Decreti, nell' opere, e nelle costituzioni loro quest' arte; o hanno parlato d' una specie di caccia da queste diversa, o d' una inclinazione o intempestiva, o soverchia, ed impropria allo stato, e perciò biasimevole, verso di essa, come sarebbe, ne sceglierò qui tra mille un' esempio, come forse non così noto, là dove ne' Capit. Aquisgr. *di Carlo M.* appresso il *Labbè* nel tom. 7. de' Conc. pag. 990. s' in-

s' intima a coloro, i quali a giurisdizione preseggono, che non ispendano tutti i giorni e tutte le ore nelle cacce, e badino un po' più alle occorrenze, a' bisogni del governo loro commesso.

Ne qui riesce importuno al proposito nostro il notare, che tanto in quell' età prime nelle quali incominciarono gli uomini a porre in uso le cacce, tanto dico parevan loro recare di frutto, e d' utilità, che un nome stesso si dava ed alla caccia, ed al vitto. Così ne insegnano *S. Gir.* nella esposizione del Salmo 131., ed il *Cano de locis Theol. lib.* 2. *cap.* 15. che nella lingua regina di tutte le altre, voglio dir nell'Ebrea, e vitto, e caccia colla stessa voce s'esprime. In pruova di che non lasciano d' osservare, che dove *l' Itala antica* o sia *la vulgata* ha nel già detto *Salmo v.* 16. la parola *Viduam* per negligenza de' trascrittori, *Victum*, o *Venationem* corrispondente all' Ebraico dovrebbe leggersi; sbaglio per altro, a cui non tanto pare, che abbia contribuito la vicinanza de' nomi latini, *Victum* e *Viduam*, quanto l' altro, che può agevolmente essersi introdotto nel testo de' Settanta per la vicinanza altresì delle voci greche θήραν, καὶ χήραν la prima delle quali vuol dir la Caccia, la seconda dinota la Vedova. Così di fatto, per tacer d' altri popoli più selvaggi, de' vecchi Liguri scrive *Diod. Sic.* nel lib. *6.* al cap. *9.* della Bibl. che tutto il vitto loro era nella caccia riposto, e da essa sola per vivere raccoglievano quel profitto, il quale altrove somministra la Terra.

Una determinazione pertanto, che levi affatto dal popolo questo comodo, e questo piacere, non potrà mai se non esser disapprovata, e riguardata con odio, e con detestazione, se non se forse da chi sperasse di farne quell' uso, che accenna il mentovato Bald. Simoncelli Gentiluomo di Camera del Gran Duca Ferdinando II. nel suo Dial. pag. 20., o di mantener per essa la propria lautezza. Tal' era appunto il sentimento del già citato *Sarisb.* nel tramandare alla lunghezza, e all' eternità del tempo avvenire, la memoria della crudezza usata dalle più rigide podestà de' suoi tempi nell' interdire la caccia, conforme abbiam veduto di sopra.

E questo ottimamente consuona con quanto io per l' avanti ho notato, cioè che una gran parte de' popoli, e degli stati, è convenuta in questo sentimento di non vietare assolutamente ogni genere di simili diletti, sicchè il voler' uno fare altrimenti, sarebbe come un disviarsi da' dettami medesimi di natura „ *nempe idest [ut inquit ille] bellare cum Diis, idest naturæ repugnare; major enim pars eo deferri solet quo a natura ipsa deducitur. Can. de Philos. aucl. cap.* 4., che il trasse da *Cic. de Off. lib.* 1., sebben' egli nol citi.

Io so, che con tutto questo vi sono stati a' tempi più bassi de' Feudatarj inumani, la cui dominazione a mirar bene potea chiamarsi a ragione colla frase del gran Martire e grand' Oratore *Cecilio Cipriano de Idol. vanit* „ *ad perniciosa, & ludicra potentatus* „ *ad perniciosa* per gli altri, *ad ludicra* per loro stessi, i quali pretendevano di fare in materia di Caccia Editti men tollerabili; ma so altresì che questa loro follia fu poi finalmente repressa, e sanata dalla Clemenza, e dalla Giustizia delle Curie supreme, e de' sommi Magistrati. Il caso è descritto da *Gasp. Anton Tesauro* nelle questioni For. lib. 2. quest. 22. num. 3., il quale dopo d' aver narrato il crudo contegno d' un certo Vassallo che pretendeva di vietar troppo severamente la Caccia sorpassando i limiti della sua facoltà, o per dir meglio degenerandola in tirannia, fatto ricorso contro di lui,

. . . . *nam quis iniqua*
Tam patiens legis, tam ferreus ut teneat se.

dice così „ *Senatus restrinxit facultatem prohibendi quoad Lepores, & Perdices & nobilem Venationem* „ questo non vuol dir PETTIROSSI.

E pure con tutto questo non potrà forse alcuno così facilmente persuadersi, che tanto il fatto contro di cui udimmo già perorare il *Sarisb.* quanto quest' altro contato qui dal *Tesauro* arrivasse poi al segno a cui presume di giugnere il March. di Capr., voglio dire a riserbare al suo genio, a' suoi spassi, alla sua cupidi-

digia le cinciallegre, ed i re di macchia. Percioechè sebbene io abbia veduto parecchi Scrittori, i quali riferiscono senza lode i Bandi severi, e a una a una le pene, distinguendone i varj casi, colle quali punivansi già ne' secoli meno politi i Cacciatori contro i divieti de' Re, pure non m'è mai occorso di vedern' uno, che faccia special menzione o d'una legge fatta, o d'una pena intimata per un caso pari al nostro; e ognuno si può chiarire se specialmente dal secolo decimo al duodecimo vi sono stati Principi in questo genere sensitivi quanto mai dir si possa, e gelosi. Che cosa dunque si debba dire del nostro caso, e se possa veramente a ragione chiamarsi inaudito e nuovo, dopo tanti anni, e fin dopo circostanze in tal materia si dure, me ne rimetto ad ognaltro, che possa fare migliori scoperte.

Quanto io ho proposto finora, e mi pare d'aver provato colla ragion, colle Leggi, co' Diplomi, colle Decisioni, e con non pochi, e non dispregevoli di vario genere Autori, tutto rimira solo a dare un'idea dell'inconvenienza, che in pratica recherebbe una proibizione sulla nostra controversia, universale, indiscreta, severa, quale è appunto quella, che nella sua Toparchia „ *& ultra* „ ha fatto bandire il March. di Capraja, contro le cui ragioni solamente, a nostro scampo, vanno a ferir di riverbero l'armi medesime dell' Avvocato suo avventate contro di noi: *hic est gladius quem ipse fecisti*, disse a Mario colà quel Soldato nell' assalirlo, Principe asceso al trono dalla fucina. *Treb. Poll. in Trig. Tyr. in Mar.* Ciocchè sia poi del diritto, che ha talun giudicato non mancare all' assoluta autorità de' Sovrani di proibire, o per dir meglio di poter proibire generalmente la presa degli Uccelli, che io qui controvertere non intendo, nè tempo ho di spiegare, osservo intanto la *L. 187. D. de R. J.* „ *non omne quod licet honestum est* „ e *Cic. pro Corn. B.* „ *est aliquid quod non oporteat, etiamsi licet*.

Dal detto fin qui parrebbe, che potesse costare abbastanza quanto dissimili sieno dall' inviolabil diritto delle Genti, e dalle sante Leggi della Città le proibizioni di questo Feudo; il che manifestamente ne mostra sì l'insussistenza dell' accusa, sì l'innocenza del Reo preteso.

Ma io voglio anch' andar più là col discorso. Meno lodevole, e meno cauto sarebbe stato l'Abate Giovanni Tosi, se non foss' ito ad uccellare in quel Feudo. Tutti i Dottori, che trattano quest' argomento concordemente ci avvertono, che quando un Vassallo s'usurpa la facoltà di fare un simil proclama di vietar Cacce od uccellagioni oltre la sua podestà, il Popolo se ne risenta, ricorra, lo citi al Sommo Signore, poichè non risentendosene alcuno, e tollerando la giurisdizione usurpata, il tempo, e la costumanza potrebbero dar forse al Feudatario quel gius, che egli realmente non ha. Più; dicono ancora gli Autori, che qualor non vi fosse chi si animasse a far questo richiamo, è savia ed util cautela, che almen' altri vada co' fatti contro alla legge, e la combatta, e la impugni così, e non le lasci por salde radici „ *Advertant tamen Vassalli, quod si fortasse Barones prohibeant, ne pisces capiant in fluminibus, & similibus locis, tali prohibitioni non acquiescant, sed contradicant, ne sibi prajudicent; imo in tali casu contraveniant piscando in locis vetitis, cum talis usus sit quadam apprehensio, & continuatio possessionis, qua impedit prascriptionem, quam fortasse vellent ipsi Domini tractu temporis allegare. Talisque piscatio sufficit, quod fiat ab aliquibus, licet non sit universalis, cum usus illorum conservet concives, & extendatur ad diversos ejusdem loci* „ così il *Novar. de grav. Vassall. grav.* 70. *num.* 7. & 8., e nel grav. 77. al num. 18., ove parla della Caccia insegna lo stesso, dicendo „ *Et ne Cives appareant consensisse Baronibus, bonum erit, quod in effectu venentur, quia ex Venatione acquirunt jus, & continuant possessionem, impediuntque Baronum praetendentias* „ *Licet Vassalli*, il *Cancer. var. P.* 2. *cap.* 2. *num.* 86. pure in punto di Caccia, *non appellent, si de facto contradicunt prohibitionibus, nullum jus quaritur Domino, ita Surd., &c.* E così in fatti, come esso *Cancerio* racconta nella parte 3. cap. 4. num. 146. restò fallita, e riprovata in giudizio l'usurpazion d'un Barone, perchè vi fu chi con tutti i suoi Bandi gli fece fronte, e volle pescare.

E l' *Hannoldo* appresso *Agost. Ab. Einsidl.* nella controv. cit. num. ult. per renderne su questo punto più cauti, ci fa sapere, che ove per avventura si trascurassero i mezzi atti a difendersi da quest' aggravio, si potrebbe forse dar luogo a presumere, come condonato l' obbligo stesso, che perciò fosse per contrarre il Vassallo della restituzione. L' Abate Giovanni Tosi, a cui ne l'età, ne gli studj permettevano l' impiegar tempo in contestar questa lite al Marchese di Capraja, vedendo un' acquiescenza così nociva e importuna, dovea certamente, siccome ha fatto con lode, fare a questo torrente quell' argine, che per lui si poteva, contraffacendo ad un' ingiusto divieto, e liberando il Popolo da questo aggravio con mantenerlo nell' immemorabil possesso de' suoi diritti assecondati dal gius di natura, delle Genti, de' Romani, e della Città. E chi sa, che ei non avesse anche in mente quelle parole di *Tertulliano* nell' Apolog. cap. 4. „ *si bonum invenero esse, quod lex tua prohibuit, nonne ex illo prajudicio prohibere me non potest, quod si malum esset jure prohiberet?* Il che sendo vero, come in realtà pur troppo lo è, si può ben dire adesso nel nostro caso colla frase di quel vecchio Poeta ne' Frammenti di *Petr.* e d' *Auson.*

Nescio quo fato res bona, facta mala est.

Resta qui ora da ragionare secondo il già divisato sul fatto proprio, e preciso occorso tral Marchese di Capraja, e l' Abate Giovanni Tosi, nel quale, se io male non mi lusingo, quale, e quanta disconvenienza ci si farà mai vedere?

Se questo Titolato avesse usato un trattamento tanto improvviso con uomo vile, e della condizion più minuta, il quale si fosse potuto prudentemente presumere, che fosse là per far grosse prede, o per avidità, o per guadagno [ma come mai può aver ciò luogo in una chiappola tale „ *In modicis*, mi varrò d'un proverbio, che da' sentimenti di *Zenodoto*, e dell' *Alciato* dedotto si legge nell' Ornitol. d' *Ulisse Aldrov.* lib. 17. cap. 30. tanto più volentieri, quanto che ha origine da una cert' indole de' nostri Pettirossi,

In modicis nihil est quod quis lucretur, & unum
Arbustum geminos non alit Erithacos.

non entro mallevadore alla giustezza di questo verso] avrebbe forse qualchè colore la strana escita, ma che abbia ancora fatto così con un Giovinetto civile, e di cui manifestato il cognome, non poteva la civiltà non essergli nota (giacchè non è gran tempo, come costa dagli Atti di questo Tribunale della Parte dell' Anno 1731., e segnalatamente dalla Sentenza prodotta in questo Processo dall' Abate Giovanni Tosi, che la Famiglia del Marchese di Capraja, comparendo egli stesso in giudizio, unitamente colla Famiglia de' Tosi disputò, ed ottenne un comun Privilegio fondato appunto sulla lor civiltà) questo è quello, che quasi va fuor di fede. E qui giova elegantemente il recarsi a memoria l' autorità da me già citata dalla Raccolta *Cons. illustr. Super. Germ.* distinguente in questa spezie di cose ciò che si fa *ad recreationem*, e ciò che si fa *ad prædam*, e il divario, che passa tralle persone civili, e le ignobili; dottrina insegnata dall' *Isern.* più volte allegato da me, e dietro ad esso da altri Scrittori. Anzi non manca neppure chi precisamente ha tenuto, che il gius di vietar la Caccia competente al Vassallo dee limitarsi nelle persone per nascita riguardevoli e nobili; così il *Riccio in Collect. Decis. concl.* 1074. Ho detto nelle persone per nascita riguardevoli e nobili, poichè tra queste ancora può non difficilmente aver luogo l' Abate Giovanni Tosi in Firenze, le cui leggi, tralle quali la celebre *Riforma* de' 3. Dicembre 1568. non sol concedono prerogativa tale a' Cittadini di quel grado appunto di cui esser l' Abate Tosi e la sua Famiglia, pruove incontrastabili risultan dagli Atti, ma quel che è più, in punto precisamente di Caccia gli privilegiano, e gli distinguono. Vedasi la Legge del dì 4. Febbrajo 1549. e de' 6. Febbrajo 1587., la Legge generale del 1622. cap. 2. in princ. e dopo il cap. 8. §. *Non intendendosi*, con altre simili; massimamente poi quando la civiltà non va disgiunta da un genere di vita proprio, e specchiato, e da sostanze bastevoli; lo che pure convenirsi all' Abate Tosi portano gli atti medesimi del

Pro-

Processo per bocca de' Testimoni stessi indotti dal Marchese di Capraja, i quali, checchè in altro con una certa passione non men ridicola, e disprezzabile, che bugiarda, e contraria ad un autentico rapporto, che dal Fisco, o dall' Accusator medesimo si truova riposto in atti a car. 22. abbian cercato d'oscurarne l'estimazione, e il decoro, non potettero però far di meno di non confessare, esser'egli persona di rango tale che vive di proprie entrate; lo che quanto vada considerato in questo genere di cose, cerchilo il nostro Avversario non da notizie di là da' monti, ma da' *Congressi Civili di Cammillo Baldi* ritrovati dal Marchese Mattias Bartolommei, e dedicati al G. D. Cosimo III. stampati in Firenze nel 1698. cap. 8. pag. 29. le quali cose tanto più s'avverano ed hanno luogo nel caso nostro, quanto che sono i Cittadini di Firenze sottratti affatto, ed eccettuati dalla giurisdizione di questo Vassallo, come dalle lettere della Infeudazione al §. *Et ab jurisdictione*. Il *Cardinal De Luca* nel disc. 41. *inter Miscell.* nota sagacemente, come io pure sopra accennavo, che questo diritto di vietar la Caccia, altro è reale, altro è personale; e quanto al personale, qual'è il caso nostro secondo il già detto, insegna assolutamente, che non può stendersi a coloro, che per se stessi non son Sudditi „ *non afficit non Subditos, dum id reputatur fructus seu effectus jurisdictionis* „ ciò che avvertì ancora in termini più convincenti il *Baron di Pufendorf tom.* 1. *lib.* 4. *cap.* 5. §. 7. vale a dire di puri, e semplici Forestieri, qualora son dispensati, o eccettuati espressamente come sono i Cittadini da tutta la giurisdizione del nostro Toparca; nel che non può nè anche aver luogo la Sentenza del *Gribn.*, che questo diritto riduce alla giurisdizione Territoriale *Opusc. jur. pub. tom.* 1. *sect.* 4. §. 17. sebbene s'alleghino quivi molti classici Autori, i quali indistintamente difendono l'oppinion del *De Luca*.

Io però quasi vorrei ridonar tutto questo al Sig. di Capraja, e sol contemplare l'Abate Giovanni Tosi, non come persona civile, non come esente o non sottoposto, ma come persona la quale a riguardo di ciò, che egli unitamente co' suoi Fratelli possiede in quel Distretto, non pare che meritasse tutto il disprezzo, e tutto quel rigor sommo, che il Marchese di Capraja si finge poter' esiger dagli altri.

E qui per mostrare quanto sia opportuno alla causa il ragionare su questo punto, oltre alle cose delle quali innanzi farem menzione giova qui intanto recare a notizia de' Leggitori amici le franchigie, ed i privilegj, che le leggi dell' Inghilterra, altrove da noi rammentate, concedono in materia di Caccia a' Possessori di beni in terreni in somma eziandio molto piccola d'entrate, e di frutto, siccome ce ne fa certa fede *Chambers* nel suo Dizion. alla parola *Cacciagione*. Ciò però non ostante, quanto di buona voglia mi farei io tenuto lontano dal venir favellando in questo luogo, se il timore di tradir la causa non lo avesse efficacemente richiesto. Vedendomi adunque costretto così, se mai ho desiderato in questo nuovo genere di questione il candido, e discreto giudizio del Pubblico, qui certamente si è dov'io l'imploro.

Dalle cose narrate di sopra può chicchessia di leggieri raccogliere, qual debba esser mai questa Bandita, nella quale così religiosamente si allevano, e si conservano fino alla menoma tutte le specie, e delle specie poi gl' individui tutti degli Animali, che per ventura vi nascono o vi trapassano; e quali conseguenze si tiri dietro. Ma è necessario anche qui metterlo in una veduta più luminosa, e distinta. La sola passione, l'impegno solo di questo Signore a soggetto di Caccia sarebbe un' argomento bastevole a dedurne la moltiplicità degli Animali, che ci si trovano; ma il caso porta anche di più, che a un genio sì raro s'aggiungano altre cagioni. Io non voglio qui rammentare qual sia il timore, e qual sia lo spavento impresso a cagion di Caccia nella povera, e rustica gente; ma il fatto è, che i Contadini possono appena salvare per custodia, e difesa delle lor case, e de' loro averi i cani, ed i gatti, (mi sovverrebbe qui, non so come, ciò che mi occorse una volta di leggere nel *Tratt. de Synd. di Paride del Pozzo* §. 5. *num.* 26.

 ri-

ritrovarsi alcuni Baroni „ *habentes appetitum caninum*) „ che di continovo or quà or là si ritrovano morti, anzi si vede infino ammazzarsegli sugli occhi, donde ne vengono non leggieri danni per le case, e furti, e devastamenti de' poderi

. . . . . *Nunquam custodibus illis*
Nocturnum stabulis furem, &c. . . . .
Virg. Georg. 3. *v.* 406. *&* 407.

e come più facilmente può tra se ripensare ogni uom di senno, cosa già detestata da *Andr. Gail. pract. observ. lib.* 2. *obs.* 68. *num.* 10. „ *nonnulli enim ita sunt efferati Actæones, ut vix Subditis feras bestias ex propriis eorum agris, stantibus & pendentibus adhuc fructibus, abigere, & latratores molossos habere permittant* „ . E aveva di ciò ben ragione, quando si sa per testimonianza dell' *Hann.* presso l'Abate *Einsidl.* nel luogo citato, tralle costituzioni di Caccia de' Principi della Germania esservi legge espressa „ *qua canes certo numero alere permittit, quibus feræ dum fruges depascunt abigantur* „ co' quali insegnamenti conviene *Enrico Ildeb.* nella Differt. *de nociva ferarum conserv.* presso il *Mosero Syntagm. &c.* §. 17. Dite, che per sua disgrazia si vegga nel Signoraggio di Capraja un Cane tener dietro a una Lepre per ricacciarla da' colti al bosco, o anche solo andare odorando sulla traccia di essa; pensate voi se vuolsi permetter questo, o se gli si perdonerebbe, quand' anche fosse il Can d'Orione, ch'è pur sì bello. Stavano due poveri Contadini in quel Feudo, non ha gran tempo, rompendo e squagliando colla viva forza della polvere da focile, una gran selce, per poter poi così fatta in pezzi venderla agevolmente a un cuocitor di calcina, e ritrarne un frusto di pane. Appena fu udito per l'aria lo scoppio, che per timore di non far risquotere quelle Fiere, fu loro negato il raccorre dalle loro fatiche questo miserabil sussidio, onde mantenere sua vita. E per le coltivazioni quante volte è necessario adoperar questo mezzo. E pure i Dottori giungono anche a insegnare esser lecito a tutti, non tanto lo spaventar l'inseguire, ma anco l'uccider le Fiere, le quali danneggiano, e guastano i proprj beni, e che il Sig. delle Cacce tollerare, e dissimulare il dovrebbe. Vedasi il *Brunnem. in C. pag.* 945. *ed il Less. de just. & jure lib.* 2. *cap.* 5. *dub.* 7. Pretendeva là presso *Fabio* l'Uom Ricco nella Dec. 13. d'aver' ucciso a ragione le pecchie del Povero, suo vicino, perchè succhiandogli i fiori gli danneggiavano, diceva egli, il fertile e vago prato, e 'l giardino. Ingiusta si era la pretensione, o direm meglio la scusa, io nol niego, ma ingiusta era appunto per quella ragione, la quale per avviso del Declamatore latino avrebbe reso giustissimo l'uccider le Fiere, che nuocono veramente alla Campagna „ *cætera animalia aut satis incurrunt, aut vitibus nocent* „ onde ben loro sta, se dannò talora in chi sa spedirsene; ma per l'opposto, segue l' Autore parlando delle Api „ *harum ita innoxius, per prata silvasque decurrit labor, &c.* „ laonde non è più qui l'argomento della medesima forza, e da diverse cagioni, diversi meritamente se ne debbono derivare gli effetti.

Da tutto questo non può non conoscersi il pregiudizio notabile, che son costretti a sentire tutti coloro, i quali alcuna cosa posseggono in tal Bandita. L'Abate Giovanni Tosi ha la sventura di possedervi non meno forse di qualunque altro, il che non potendo a chi da me più si vuole, non esser noto, niune altre parole qui adesso in farne distinta menzione, niun' opera spenderò. Qual sarà dunque il disastro, che egli riceverà per cagione di questa Bandita? La Causa, che di presente abbiamo tra mano, non porta seco l' impegno di far qui adesso uno scandaglio minuto su questo punto. Cognizione è questo d'altro giudizio, ne sarebb' anche per avventura qui senz' altra ripruova così agevolmente prestato fede al vero; ma non può senza fallo negarsi, che fosse per muovere in chicchessia la maraviglia, e la compassione il descrivere a parte parte gli scapiti delle raccolte, i quali anno per anno succedono in quel Signoraggio pel rigor, che vi s'usa in mantenervi le bestie alpestri, ond' è l' altrui sì malamente disperso „ *Quod [malum !] abstulisse omnibus quod nullus habiturus sit* „ direbbe qui di bel nuovo

vo *Lat. Pac.* come già nel Paneg. a Teod. ma non di Teodosio il diceva.

Ne giova qui replicare non esser Fiere di danno grande quelle, le quali si ritruovano nella Bandita di Capraja, quali per avventura sarebbero Capri, Cignali, quando nel caso nostro la quantità è sì eccessiva, e l' infestazione, e l' assedio incessante e continuo. Conciossiachè non solo s' è contentato il Marchese di Capraja di moltiplicar gli Animali nelle loro diverse specie, ma ve n' ha introdotti ancor nuovi generi, che prima non v' erano, vale a dire i Fagiani, che giunti agli altri non ne diminuiscono certo i dispendj. E pure l' *Haun.* nel luogo accennato insegna, che una delle cautele da esso chiamata *Dovuta* nell' Investiture *CUM VENATIONE* è „ *ne nimium excrescat multitudo Ferarum cum Subditorum notabili damno* „ Dipoi chi non sa (questo sia detto per chi non può avere sperienza del caso) che le Lepri anche posta in disparte la cura gelosa, la quale quivi si tiene di esse, chi non sa, dico, come crescano, e come germoglino per natura loro? „ *Quis enim nescit*, *Varr. de R. R. l.* 3. *cap.* 141., *paucos si lepores mares, & feminas intromiserit brevi tempore fore ut repleatur* (leporarium) *tanta fecunditas hujus quadrupedis*, *quid ergo si multos, quid si fere innumeros?* „ Conferma il parer di questo Scrittore un' osservazione sagace dell' incomparabilmente erudito *Bosciarto* nell' Jeroz. p. 1. l. 3. cap. 32. esser cioè stato appunto vietato agli Ebrei il cibarsi delle Lepri per la loro inclinazione soverchia alla propagazion della specie, allegando *Aristot.*, e *Opp.* dimodochè se nel caso, che io tratto rinnovellar si volessero le astute invenzioni degli Arpaghi, d' inchiuder cioè le lettere in vece d' altra coperta nelle Lepri sparate, certamente la carta, mercè la Bandita di Capraja, vendere a' dì nostri si potrebbe a vil prezzo. E' vero che il danno, il quale cagionano le Belve più grosse, o come nominolle e descrissele il nostro divino Poeta *Inf. C.* 13.

> *Quelle Fiere selvagge, che 'n odio hanno*
> *Tra Ciecina e Corneto i luoghi colti.*

è tale e tanto, che quello il quale vien dato dalle minori per se medesimo non potrebbe paragonarsegli.

> ...σύες ἔργα, σύες φυτὰ λυμαίνοντα

disse *Call.* nell' Inno a Diana; bene; il sappiamo, ma che importa questo nel caso nostro, ove come si è detto il numero giugne a tanto? Non furono più che formiche al raccontar di *Tranq. in Tib. cap.* 72. quelle che si divorarono intero il Dragone amato da questo Cesare, le quali in virtù di lor numero fecer ben più, che non avrebbero fatto due Mastini; per lo che fu tal fatto fu seriamente allora avvertito doversi avere in gran conto la forza terribile della moltitudine „ *Innumera multitudine*, ecco quel che facevan per questa ragione, al raccontar di *Diod. Sicil.* lib. 5. c. 2. gli uccelli così decantati della palude Stimfalia „ *innumera multitudine etiam finitimarum regionum fructus vastabant* „ E quindi io raccolgo assai più da vicino al nostro argomento con quanto d' aggiustatezza e di verità si dica là nel cap. 2. de' *Cant.* v. 15. „ *capite nobis Vulpes parvulas, quæ demoliuntur vineas* „ Certo è che a questi animali anche per testimonianza di *Teocr.* in più luoghi, e specialmente nell' Id. 1. piacciono i frutti mangerecci, e maturi delle vigne.

> .... ἁ μὲν (cioè una di quelle due Volpi) ἀν' ὄρχως
> φοιτῇ σινομένα τὰν τρώξιμον ......

ma come mai dire che le saccheggiano che le disperdono, e che le guastano affatto Volpicelle anche cucciole, e di pochi dì? Il dubbio è dagl' Interpetri facilmente disciolto „ *Vulpes licet parvæ sint, & viribus infirmæ, tamen non sunt negligendæ, quia valde sobolescunt & multiplicantur* „ questo è il sentimento di *Corn. a Lap.*. Favorisce mirabilmente la variazione del Testo, onde altri leggono questo passo presso il *Malv.* „ *capite nobis Vulpes, Vulpes parvulas, idest plurimas Vulpes quæ demoliuntur vineas* „.

Ma chi dice mai che nella Bandita di Capraja altro non vi s' allevi, o non vi si truovi che Fiere minori? Nella stagione appunto meno opportuna, vale a dire sul maturar delle spighe, veggonsi lì comparire di tanto in tanto or Capri,

pri, or Cignali, i quali vagando sopra quei magri, e sterili collicelli divorano miseramente in pochi dì i frutti aspettati un anno. Di sorte che atteso un sì fatto incontro d'accidenti cotanto disfavorevoli potrebbe ad alcuni luoghi di quella Bandita ottimamente adattarsi la frase di *Giul. Fir. Mat. de Errore proph. relig.* „ *Norit agricola quando terram aratro dimoveat, quando sulcis frumenta committat* „ ma poi all'incontro, *quando maturas solis ardoribus colligat segetes, plane non novit*.

Che poi qualunque danneggiamento recato alle Campagne dalla moltiplicazion delle bestie, o sieno quelle che si direbbono in greco θηρία ὠμοφάγα, o sieno quelle che si nominerebbono ποηφάγα, sia sempre stato appresso le leggi, ed i Savj di sommo peso, si deduce palesemente da quelle disposizioni della ragion comune, la quale in caso di questo genere permette a chicchessia l'uso anzi il ragunamento delle armi altrimenti vietate, per uccidere quegli Animali i quali ne son la cagione; così apparisce dalla *L.* 1. e dalla *l.* 10. §. 1. *D. ad legem Jul. de vi publ.*, così dalla *l. un. C. de Venat. fer.*, così dalle leggi degli Ateniesi nella raccolta di *Sam. Pet.* lib. 5. tit. 2. coll'avvertenza quivi da lui proposta; dal tenor delle quali non discordano le leggi nostre, come si vede dall'addotta legge dell'anno 1622. al §. *Dichiarando ancora*, e dell'anno 1627. §. 1., e *Plinio Cec.* nel Paneg. a Trajano celebra questo buon Principe, e con esso lui anche tutti quegli altri, i quali coll'esercizio opportuno delle lor cacce facevan sì che non fossero inutili e vane le fatiche de' poveri Agricoltori, „ *nec mediocre pacis decus habebatur submota campis irruptio ferarum, & obsidione quadam liberatus agrestium labor* „ che forte e convincente espressione, e di qual peso in bocca a un'Uomo sì savio! ma questi le uccidevano sì, non le tenevan poi 'n serbo e anni e lustri. Che più? del solo danno recato alla Campagna dagli Storni, e dalle Cornacchie fece, Dio buono! tal caso *Ulpiano* nella *L. Ex conducto* 16. §. 1. *D. Loc.*, che lo paragonò, e lo ripose tragl' infortunj delle inondazioni, e delle scorrerie de' nemici, ond'abbia per esso il conduttore diritto di pretendere giustamente la diminuzione, e lo sbasso delle pensioni. Dalle quali cose si vede che non errò non esagerò *Lod. Mol. de just. & jure tratt.* 2. *disp.* 46. *num.* 3. allorchè scrisse per lo più questi danni esser gravissimi. E manifesta non meno di qui ci si rende la ragione per la quale *S. Greg. Nazianz.* nella prima *Stelitentica* o dir vogliamo Invettiva contro a Giuliano A. parlando di Crate ammira come un de' tratti più esimj e più eroici di quella pagana filosofica non curanza il rilasciare in pascolo, e in preda alle bestie i proprj poderi, „ *Vere philosophicum est* [tralata *Giac. Bill.*] *pecudibus depascenda prædia sua relinquere.* Tal' a' dì nostri (inaspettata ventura !) nel Marchesato di Capraja si è aperta scuola di filosofia per tutti coloro i quali vi hanno terreni; onde non sieno omai più così rari, così celebri, così maravigliosi gli esempj Tebani.

Ma chi avrebbe pensato mai che la cagione per cui non volle Iddio sterminare tutte in un tratto quelle scellerate nazioni, la cui terra conceder volea quasi in retaggio al suo caro popolo Ebreo, fosse il riflesso di non esporlo a' nocumenti delle bestie selvagge, chi mai, torno a dire, pensato l'avrebbe se Dio medesimo non cel facesse sapere, e ci avvertisse con ciò qual concetto mai debba farsi di così fatta moltiplicazione? Ecco per tanto inerendo alla dettatura del Testo latino la Divina Sentenza richiamata dall' *Esodo* al 7. del *Deut.* v. 22. colle parole de' *Settanta* ἵνα μὴ πληθυνθῇ ἐπὶ σὲ [parlava Mosè al Popolo] τὰ θηρία τὰ ἄγρια, vale a dire, *ut ne multiplicentur contra te bestiæ agrestes*.

Io certamente non so che cosa potesse aver fatto mai di più il Marchese di Capraja se insieme col benefizio immaginato si fosse d'aver comperato là tutta quella Campagna, o d'avere in uno acquistato sopra tutta quella povera gente la giurisdizione che appellano patrimoniale, ritratto che in alcun luogo tuttora ci resta dell'antica podestà de' Padroni ne' Servi al Tit. del C. *de Agr. & Cens. lib.* 11. E pure io leggo nel Diploma che il Feudo stesso gli è stato conceduto a titolo di mero lucro „ *Gratuito* „.

A que-

A questi verissimi, e nulla esagerati riflessi bisognerebbe che il Marchese di Capraja, che pur' essendo di splendido e generoso lignaggio non può non avere stampato nell'animo un carattere corrispondente e conforme alla sua chiara sorgente, bisognerebbe io dico che si recasse, come si dice, le mani al petto, e considerasse a' riverberi di quel primo lume, e di quell' innato principio dell'umana civil società, con quanto piacere sentirebb' egli di dover fare per gli altri ciò che egli pretende che gli altri faccian per lui „ *Vis ne hoc* [questi erano i sentimenti d'un Principe gentile, si, ma che sapeva esser uomo, e far da Regnante] *Vis ne hoc in agro tuo fieri quod alteri facis?* „ e pure questo rimprovero fu fatto dall' Imper. Aless. presso *Lampr.* a un Viandante, il quale nulla più fatto avea che metter piede sul terreno d' un' altro; e come poi gli parrebbe soffribile che gli fosse negata la preda d'un Pettirosso, quando altri annega, per così dire, ne' Fagiani e nelle Pernici, sicchè potrebbe di leggieri emulare, non so se io mi dica le lautezze, ovver le follie de' Vitellj e degli Eliogabali, già Signori dell' Universo, allorchè banchettavansi i Favoriti a uova di Pernici, e cervella di Fagiani. Questa al sicuro non pare l'idea, che prima e più nobile dee avere davanti agli occhi, e sopra di cui quasi certissimo polo rivolger le azioni, chi cerca tra noi le maggioranze, e sedendo in alta fortuna, vuol quaggiù far da grande. Non hanno gl'istessi Monarchi più degni altra massima in cuore più custodita e più santa, che il far da Principe, non vuol dire ridondar tutto in se, ne' suoi comodi, nelle proprie delizie a spese altrui, o come già scrisse *Min. Fel.* nell' Ott. num. 24. „ *damnis alienis adolescere* „ vuol dir tutto il contrario, mirar cioè intentamente, e quasi spender se stesso (tacciano infauste penne) al ben de' Popoli, all'utile altrui „ *Procuratio Reip.* (*Cic. de off.* 1.) *ad utilitatem eorum qui commissi sunt, non ad eorum quibus commissa est, gerenda* „ e *Tacito de mor. Germ.* dà per principio di ben governare „ *ut superiores agant non per injurias assequi* „ Così quel Sovrano discreto, di cui lodevolmente si parla nell' Epigr. 2. degli Spettacoli, giudicando disdirsegli l'esser solo ne' godimenti, gli ridondò gli rifuse generosamente sul Popolo.

. . . . . . *sunt te Præside Cæsar,*
Deliciæ Populi, quæ fuerant Domini

Il gran Poeta non chiama per lo più altrimenti il Principe, che, ποιμένα λαῶν. *Quoniam oportet*, l'alto Scrittore della Sapienza 12. 19. che parla principalmente a chi signoreggia, e in due parole fa loro divinamente tutta la scuola d' un buon governo „ *Quoniam oportet justum esse & humanum* „ Anzi fu questo proposito preciso di Caccia avvertì *Enr. Ild.* appresso il *Mos.* nella citata Diss. §. 1. „ *quod quilibet Dominus & Superior ita in juris sui exercitio se se gerere debet ut munus & officium boni Principis exigit* „. Ma sentiam pure per qualunque altro avviso la sacra augustissima voce di due non so se più Principi o Padri, ma veri Principi, perchè veri Padri nel moderare un certo antico divieto da me già indicato spettante alle Cacce „ *Salus nostrorum Provincialium voluptati nostræ necessario præponatur* „ così nella *L. 1. C. Theod. de Ven. Fer.* dandocisi nel tempo stesso a vedere, di qual valor di qual peso, debba giudicarsi l'effetto, dal peso e dal valore della cagione „ *necessario* „. Noi però saremmo contenti del meno; si sa benissimo per assioma filosofico, e teologico ancora, che la misericordia e la liberalità verso i Sudditi si fonda nella potenza e nella grandezza del Principe, il quale così d' assomigliarsi a Dio ritruova l' arte „ *Locupletes Deos largiri hominibus oportere* „ savia sentenza per se medesima in ciò che io sto qui dicendo, sebben da quel Barbaro detta per giuoco. Il caso nostro è ben rimoto da questi incontri. Noi dunque nulla più richieggiam che giustizia, e misura contr' a misura, la quale si può dirittamente pretendere anche da' più meschini. νόμος γὰρ, elegantissimo detto di *S. Clemente Aless.* νόμος γὰρ ἄνωθεν οὗτος. Στρωμ. ζ'. Or così venghiamo a quello che importa.

A questi danni così universali, a questi discapiti chi dee pensarci? Io mi protesto con tutta la veracità, che essendomi occorso non tanto per lo presente caso, quanto in diversi altri tempi, il rivolger su questa materia qualchè Scrittore, Teologo, Giuspubblicista, Legale, io mi protesto, dico, di non aver

ritro-

ritrovato giammai neppur uno, il quale non giunga a così fatti casi per se medesimi un' obbligazione strettissima di ristorar l'altrui perdite. Tral folto numero di questi Autori, io per non abusarmi della pazienza de' Leggitori miei, ne addurrò sol quattro o cinque, i quali non tanto ci faranno palesi i lor sentimenti, ma ci renderanno in parte ancor fede dell'oppinione comune, e ci additeranno i compensi da render sicuro chi vuole appigliarsi ad essi.

Il Lessio lib. 2. cap. 5. dub. 7 „ *qui sibi tale jus reservant* [parla delle Bandite] *obligari ad cavenda damna quæ feræ multiplicatæ possent agris vicinorum inferre, & si quæ* [non dice ne tanti ne quanti] *& si quæ inferant, teneri ipsos ad restitutionem, ita &c. est COMMUNIS DOCTORUM* „ e nella dubit. seguente „ *Venatio*, dic' egli, *vel instituitur ad oblectationem, vel ad proprium commodum, vel ad bonum commune, v. g. ne Feræ multiplicatæ noceant agris, pecoribus, hominibus. Si ad oblectationem*, eccoci al caso, *manifestum est*, si osservi la frase, *manifestum est id non posse fieri cum dispendio aliorum* „ e più precisamente ancora „ *Notandum primo posse Principem personis de Repub. bene meritis* (questa non è inspezion nostra, sta per sufficientissima pruova il fatto medesimo, ed il giudizio del Principe) *jus venandi, vel piscandi in loco communi attribuere, cæteris exclusis, modo tamen id absque notabili Communitatis incommodo fiat* „ quanto più dunque di quelle cose, le quali legalmente s'appellano *singulorum*, sopra di cui non ha certamente il Principe quel diritto che sulle comuni?

In conformità di che noi veggiamo che anco nelle Bandite assegnate agli stessi Reali, non si è tralasciato d'avere quest' avvertenza, secondochè abbiamo chiaramente nel Bando dell' anno 1627. nelle Cacce riservate al Sig. Cardinal de' Medici, quivi „ *col peso del ristoro per il danno a' beni adjacenti* „ E perchè non vi sia chi ricorra alla scusa, che quivi si tratta di danno cagionato dalle Fiere maggiori, un'altra legge, quella famosa cioè dell'anno 1622. al cap. 10. §. *E perchè l' intenzione*, ordina indifferentemente che s'invigili, e si ricompensino i danni sofferti nelle Bandite non solo a cagione de' *Porci*, e de' *Cervi*, bestie le più nocive, e da esser temute, ma da qualunque altro genere d' Animali, valendosi delle parole generiche, e illimitate, le quali abbracciano ogni specie di essi, ivi „ *e altri Animali* „ Convien pur credere, che a questi nostri Legislatori, dacchè nell' Editto general della Caccia aggiunsero la detta cautela, fosse insinuata come inevitabil principio di buon governo, e di buona moral cristiana. Ma torniamo a sentire i Maestri.

Il Covarr. in 2. p. prælect. reg. peccatum §. 8. num. 11. „ *tenentur hi qui prohibita Venatione caussam dederint animalium multitudini, & deinde ex hoc vicinorum prædiorum damno* (ecco i tre compensi de' quali non può escirsi) *aut eorum innumeram multitudinem extinguere, saltem diminuere; vel permittere liberam Venationem; aut illatum damnum solvere* „ di questi compensi quale ha praticato giammai, o pratica il Marchese di Capraja? Il primo no certamente, anzi come si è detto non solo non ha sminuita questa moltitudine di Fiere, ma piuttosto halla cresciuta e negl' individui, e nelle specie, colla giunta d' un severissimo universale divieto, per lo quale è forza che si mantenga in quel Signoraggio quanto per quelle foreste di vivo e semovente vi nasce, o d'altronde vi si raguna, fino alle cicale, ed a' grilli. Il secondo non ha bisogno d' altro riflesso, che del nostro pratico avvenimento; tanto è lontano dal permetter la Caccia, che fa processare per presa di Pettirossi. Non può dunque far di meno di non ricader nel terzo, cioè nel ristoro degl'incomodi, e de' disastri.

Ed in fatti come non può esser ciò vero, quando i Dottori insegnan per fino, che colui, il quale ritiene una sola e semplice torre, ove raccogliere gli uccelli mansuefatti, voglio dire i Colombi, senza aver terre all' intorno ove pascergli, è tenuto alla restituzione de' danni, che i suoi Colombi in pascendo recano altrui? *Orazio Carp. ad Stat. Mediol. in sec. P. cap. 442.* „ *De jure communi habentes & tenentes columbaria tenentur ad restitutionem damnorum datorum in agris alienis, quando eos Columbos domini columbariorum non pascant, vel non habeant tanta bona circumcirca quod verisimiliter in ipsis possint dicti Columbi pasci, & vivere. Ita, &c.* „ Anzi ritornando al ca-

caso, e strignendo viepiù l'argomento, osservo che *Huberto Gius. Huff de Steinach* parlando de' soli Aironi riserbati a' Sovrani insegna così, §. 30. „ *Si Subditi per talem Venationem in fructibus vel aliunde.... damnum fuerint passi, tunc ipsis permissum est Dominum suum ad damni dati restitutionem convenire* „ con quel che segue, assai bene stabilito e spiegato. V'è uom di senno, che paragoni il nuocere di venti o trenta Piccioni, d'una sola specie d'uccelli ben rari, col devastamento che fanno per le Campagne, animali d' aria e di terra, a mille e mille?

Dopo di questo ci rincresce il sapere, ed il porre in veduta i dannaggi, che nel cacciare cagionano i Cacciatori. Non gli disprezza però, ne gli pone in non cale *Lor. Neesen de just. & jure* quest. 4. dubb. 1. num. ult. in persona appunto de' Nobili, il *Covarr.* nel luogo citato, e con esso gli altri Dottori „ *Venatores omnino tenentur ad damnum quod agri domino intulere in fructibus & segetibus, etiamsi expressa prohibitio non fuerit præmissa, cum sufficiat tacita quoad istud damnum* „ Ma chi vuol vedere assai meglio, e più distintamente qual sia, e da quanti capi provenga l'obbligo di restituzione, il quale contraggono coloro che tengon le Bandite, legga il *Zieg. de jure Majest. lib. 2. cap. 24. num. 29.* che passa anche più là di quello a che sieno arrivati i Teologi, ed i Giureconsulti più perspicaci e più cauti, e *Arn. Reyger in Thes. v. Venatio num. 8. in Addit.* il quale non men francamente che svelatamente discorre.

Ma che sarebbe, se io qui dicessi, che anco con tutto il rendere e risarcire che faccian costoro le perdite altrui, non restano nientedimeno sicuri? Il dirà un gran Teologo e Giureconsulto, a cui oggimai ne l'ossequio amicizia, ne la verità può generar disamore, *Martino Nav.* non men che per la dottrina, per la pietà e per l'esemplarità della vita commendabile e chiaro, e da' Pontefici Massimi dell' età sua così careggiato e distinto, *Man. cap. 17. num. 126.* „ *Magnates prohibentes ne Feræ palantes, quæ non sunt inclusæ, occidantur a dominis prædiorum, quibus nocent, non excusari a peccato per propositum restituendi damna, etiam consequuta restitutione magis quam excusatur fur aut raptor, per propositum restituendi, quod furatus fuerit aut rapuerit, etiam sequuta restitutione; quia licet per ejusmodi propositum & restitutionem consequutam excusetur a peccato, quod admitteret non restituendo, non tamen excusatur a peccato, quod admittit damnificando aut capiendo aliena invito domino. Aliud enim peccatum est, damnificare, furari, vel rapere, & aliud, damnum illatum, furto subtractum vel raptum non restituere; & ita excusatus ab hoc, non excusatur ab illo, quia a diversis non fit illatio. L. Papinianus, D. de Minor. Cap. Ad audientiam, de Dec. Quare qui per Feras vel Animalia domestica nocet prædiis proximi eo invito, peccat mortaliter, etiamsi postea cumulatissime* [notiamo la frase] *damnum restituat, & consequenter non solum oportet eum pœnitere & confiteri, quod non sufficienter vel debito tempore restituerit damnum illatum* [e chi non lo fa ne punto ne poco; e chi non lo fa ne oggi ne mai?] *sed etiam quod intulerit illud invito domino. Quod Concionatores prædicare, & Confessarii meminisse deberent* „. Tanta è presso questo egregio Dottore, e di tanto peso una tal verità. E non già senza tutto l' appoggio di ragione; perocchè in quali tavole, in quali membrane si troverà mai scritta una legge, che a uno debba appartener tutto il comodo d' alcuna cosa, e tutto l' l'incomodo a un' altro? Anzi in tutte quante e naturali ed umane leggi, regola forse non ha e più costante e più certa, che quegli il quale sente d'alcuna cosa i vantaggi, i disvantaggi ancora convien che senta; sì; *secundum naturam est*, il disse già il *Giureconsf.* nella *l. 10. D. de R. J.* e lo conferma la *Reg. 55. in Sexto*. Ha nel Libro 2. degli Ufficj di *S. Ambr.* un cap. ed è il quarto, che porta in fronte questo argomento „ *alienis incommodis nostra lucra non quærenda* „.

Ma perchè il Signor di Capraja potrebbe qui forse opporre d' aver ricevuto il Benefizio, e con esso il gius della Caccia dalla Clemenza del nostro AUGUSTO SOVRANO, e perciò quasi direi serrar gli occhi, e non curar queste cose, per fargli viepiù conoscere il giusto, gli si risponde su questo punto in quattro modi.

di. Prima che le citate sentenze, ed altre, le quali ci rimangon ancor da citare degli Scrittori, son generali e senza limitazione veruna, e comprendono il caso suo anche più in individuo, ond' è che egli non può per alcun verso scamparne. Secondariamente egli, come s'è detto, adopra un' asprezza tutta contraria allo stil, che si tiene nelle Bandite del Principe; in queste si lascian permesse le cacce delle reti, de' boschetti, del vischio, ed egli le vieta tutte. Nelle Bandite del Principe, non si fa bandir guerra a' cani e a' gatti, se punto punto si scostano dalle grondaje di Casa, e nella Bandita di Capraja qualunque di questi Animali giovanetto vi ponga il manco piede, va a gran rischio di non invecchiarvi; nelle Bandite del Principe non è vietato alla povera gente il sovvenire a' loro bisogni coll' uso della polvere da fuoco, per fare in pezzi le pietre e i massi per le occorrenze umane, e nella Bandita di Capraja non si permette. In somma questo Signore fa legge agli altri ed a se tutta propria, e n' esige una dura osservanza; dimodochè in vece di conciliarsi graziosamente, e di rendersi più propizio quel minor genio, che ha ciascheduno verso un privato, che verso del suo Sovrano, dacchè ogni bennata persona nutrisce in cuor nobilmente verso la Maestà per naturale trasporto, un certo impulso arcano e segreto, onde sacrificar volentieri pel suo Signore non solo gli averi, ma bisognando ancora la vita; in vece dico di tutto questo, il Marchese di Capraja, non saprei dire con quale o quanto consiglio, par che abbia posto ogni studio a inacerbire e dilungare da se gli animi altrui, adoperando giusto tutto al contrario di ciò che insegnano su questo punto precisamente i Prudenti, voglio dire, che i Vassalli, sebbene abbian dal Principe il privilegio di vietare le Cacce, non l' hanno però in quella ampiezza, nè debbono o posson valersene in quella stessa misura, che conceduta sarebbe al Sovrano. Almeno almeno un certo evidente rispetto, un certo tratto indispensabile di convenienza il vorrebbe; ma lasciamo andar questo, e sentiamo i Dottori, che parlan ben d'altro „ *Declaratur tamen primo* (*Seb. Med. de Ven.* quest. 5. num. 5.) *ut licet Princeps prohibere possit Venationem, non tamen esse eadem ratio* [così è nel Testo] *in Magnatibus ad custodiendam sui gratia vetandamque Venationem, quanta in Principe, etiamsi cum suis juribus ea fuerit ipsis largitus* „ Lo stesso puntualmente si truova stabilito appresso il *Novar. de gravam. Vassall. grav.* 71. *num.* 11., come altrove abbiamo osservato.

In terzo luogo si risponde all' objetto, che il Principe è vero che gli ha conceduto il Benefizio e 'l Riservo, ma non sempre giugne alla notizia Suprema, se egli se ne sa servir bene, o se pure se ne serve contro le regole del buon governo, se lascia correre i danni, se non gli cura, se non sodisfà in qualchè modo, come possono fare i Sovrani per tali vie, che non han gli altri; vedasi il *Laymann de gener. priur. juris*, cap. 5. num. 15. *v. Dubitabis primo*, ed i *Salmatic. de just. & jure* punto 6. §. 2. num. 51, e come attualmente si fa che hanno fatto i nostri Principi stessi, e non meno de' suoi Reali Predecessori l' AUGUSTISSIMO NOSTRO SOVRANO, con pubbliche, e talora anche private munificenze; se non ripara le ingiurie, o se piuttosto le cresce con crescerne la cagione, o se finalmente egli s' abusa della grazia medesima con una interpetrazione meno, che propria.

Finalmente in quarto luogo si replica, che se il March. di Capraja si vuol fondare sul gius proprio di questa Bandita, allorchè gli fu data, perchè alterarla dall' esser suo di prima in tutte quelle maniere che già da me si sono notate, perchè fare una legge che ne porti al sommo il rigore, rigore incognito fin' adesso alle leggi, e alle consuetudini d' ognaltro Popolo, d' ognaltra età, e singolarmente di questo Stato? Per lo che, o noi vogliamo che questa Bandita sia la Bandita medesima, che per l' innanzi serviva al Sovrano, e così vana del tutto ed impropria si è quest' accusa, come di cosa almeno almeno, per parlare con ogni riserbo, e non illecita per le leggi, e notoriamente da tempo immemorabile permessa, e praticata da tutti; o questa è una Bandita diversa, pretesa

fat-

fatta di nuovo, e incominciata sul nuovo sistema della nuova legge, secondo il genio e l'arbitrio del nuovo Vassallo, e corre in primo luogo indispensabilmente a rischio ed a carico suo; in secondo luogo, non obbliga e non può obbligare giammai con intimazione di pene i non sottoposti, e che nel suo distretto medesimo liberi sono ed esenti dalla giurisdizione di esso.

Chi dolcemente procede può lusingarsi forse col tacito consentimento de' danneggiati, ma per chi a' danni giugne asprezza che scampo può mai restare? Ho detto può forse lusingarsi, ma se io debbo far palese senza adulazione e senza velame la verità, Teologi e Giureconsulti primarj neppure in tal forma sanno scusargli. Sentiamo il *Navarro* Teologo insieme, e Giureconsulto eccellente in termini precisi di Caccia *Man. cap.* 17. *num.* 121. „ *Parum tamen prodest quibusdam Magnatibus dicere sapius se restituturos* (che sarà di chi ne anco ci pensa?) *ejusmodi damna & nunquam restituunt, & subditi timentes eos & Ministros eorum, quia eis sape opus habent, ea petere non audent qua peterent ab aliis sibi paribus, quia ejusmodi metus, etiamsi non esset alioqui omnino justus, inducit restituendi necessitatem* „ E la ragione di ciò anche più chiara ce la rende quel detto di *S. Girol. lib.* 7. *in Ezech. cap.* 21. „ *occupante pavore mentes hominum, nullus audet repugnare* „ E prima di *S. Girolamo* l'erudito a miracolo *Clem. Alesf.* nel Protr. aveva osservato, che per ritener facilmente gli uomini da ciò che essi sarebbon disposti a fare, basta sapere usar l'arte d' intimorirgli; *οὐ γὰρ κωλύεται ῥαδίως ἐπιθυμία φόβον οὐκ ἔχουσα*. Quaggiù sovente interviene così, ma per questo, avanti a quell' Esser primo, che tutto scerne, e tutti giudica al pari, troveremo discolpa? Ragione a me persuade l'opposto, che anzi perciò a peso crescerà peso.

Ma perchè non sembrino queste religiose delicatezze di Teologi troppo pii, ecco che il *Ziegl. de jure Majest.* nel luogo citato, non solo non si diparte da questi sentimenti, ma crescendo di più nuovo valore all' assunto, c' insegna, come io qui sopra accennavo, esser costoro obbligati alla restituzione de' danni non tanto effettivi e presenti, ma probabili ancora eventuali, e futuri. Noti questa dottrina chi ha pure in testa barlume di gius, e ne derivi la conseguenza, che io la taccio. Si aggiungono i sentimenti dell' *Ildebr.* in tutta la nominata dissertazione *de nociva fer. conserv.* o dove egli chiama il risarcimento di questi danni giustissimo; o dove egli addita i rimedj, che ne competono si giudiciali che stragiudiciali; o dove finalmente su questo punto riflette esser carico de' Superiori „ *tueri subditos eorumque bona, non autem concedere vel ansam porrigere, ut ullum eis inferatur sine justa caussa damnum*.

Ma non è questo neppure il caso nostro; imperciocchè la precedente dottrina ha ben luogo allorchè i disvantaggi non sono eccessivi e fuori di modo, ma quando i danni son di tal sorte, qual si è indicato, e molto più sperimenta a suo costo l' Abate Giovanni Tosi, esser questi, de' quali si parla, non si dà luogo mai anche per questo capo neppure alle lusinghe del tacito interpetrativo e presunto consentimento di coloro, che sentono il danno. Veggasi l' *Ils.* tratt. 4. disp. 2. n. 244.

Ora da tutto questo così per difesa nostra necessariamente narrato, si vuol dedurre che quando, per mal supposto, competesse al Marchese di Capraja tutto il diritto di vietare la presa de' Pettirossi, non sarebbe poi stato gran fatto, che coll' Abate Giovanni Tosi, usato avesse qualchè maniera di politezza, e si fosse degnato di lasciarlo passar senza opporsegli per la strada del suo Marchesato, comune a tutti, e in ricompensa degli annui sempre più sormontanti danneggiamenti, che per cagione della sua Bandita lo sta per ora necessitando a soffrire, di rilasciargli la povera scarsa e fanciullesca preda, in vece di fargliele portar via, e con essa quei miseri arnesi, che seco aveva. Che direbbe il Marchese di Capraja, se l' Abate Giovanni Tosi, menandogli buono, anzi venerando in esso tutta quanta la facoltà d' interdire ad ognaltro la Caccia, difendesse poi a' Cacciatori di lui l'entrare ne' propj fondi? Noi non soggiunghiamo qui altro, contenti, che altri decida qual saria men ripugnante a' principj di tut-

tutte le leggi o un fatto tale, o la proibizione della presa de' Pettirossi fatta dedurre contro di noi.

Ma lascinsi pure andare tutte queste e simili cose, e rivolgiamo l'animo a considerare, se verun' altro capo vi sia di difesa per l' Abate Giovanni Tosi, e massimamente contro l' ultima parte dell' Inquisizione, la quale presume, asserisce, e quasi dirò canonizza l'azione di lui, come contumace e dolosa.

Posto per principio sicuro, insegnato da tutti gl' Interpetri, e da tutte le Curie ammesso, che qualunque causa o ragione, anche leggiera anche sciocca, assicura dal dolo, secondo la *Glossa*, *Bart. il Gias.* col torrente degli Scrittori nella *L. un. D. si quis jus dic. non obtemp.* §. 1. *Inst. tit. de vi bon. rapt.*, veggiam se ci dà qui l' animo di ritrovare qualchè frivola e magra scusa, qualchè inorpellata cagione. Il fatto medesimo forse ce la somministrerà a sufficienza. Uno che a giorno pieno, per luoghi abitati e frequenti, anzi per le stesse pubbliche vie alcuna cosa intraprende, di quelle massimamente, a cui non ripugna l'innato dettame, e che incontrandosi in una brigata, qual si descrisse a principio, anzi nell' Esecutore medesimo della giustizia, non rifugge, non teme di seguitare il proposito suo, non pare che possa rimproverarsi di mal talento e di frode. E' troppo evidente la quotidiana sperienza, non che mille e mille autorità di Scrittori, che l' animo e la coscienza da chi s'avvede d'operar male, ricerca a tutto potere l' oscurità, i nascondigli, e la solitudine; ed infallibilmente ce ne fa certi la somma essenzial Verità. Oltre di che, la risposta che diede l' Abate Giovanni Tosi colla protesta, che ei non aveva in quell' atto, rimorso alcuno di romper le leggi, la quale, come escitagli di bocca nell' improvvisa sorpresa del Marchese di Capraja, non poteva verisimilmente non essergli dettata dal candido suo interno giudicare, rende novella pruova al nostro riflesso.

Ma questo è poco; tutti i Dottori, col parer de' quali abbiam qui difeso l' Abate Giovanni Tosi, non possono non formare a favor di lui un' opinione molto fondata, e molto prudente ad esclusion del delitto in se stesso. Or dato per mala ipotesi, che egli abbia errato, avrà certo in essi e nelle sentenze di loro, escludenti il presente caso dall' obbligazion della legge, un ricovero scusabilissimo dalla malizia e dalla reità „ *qui probabiliter judicat*, è principio insegnato da' più accreditati Maestri appresso il *Suarez*, *de leg.* lib. 6. cap. 8. num. 3., *qui probabiliter judicat legem non comprehendere casum illum, secure potest excusari ab obligatione legis* „ Ma che avrà poi da dirsi del mentovato parere del Magistrato degli Otto? Errar con un Magistrato, e con quel medesimo, che è la voce viva della legge, e che qual tesoro ha cura di mantenerla inviolabile e santa; sarà ormai questo un fondamento della discolpa dell' Abate Giovanni Tosi così valevole e fermo, quanto altro mai ritrovar si potesse. Qualunque autorità ebbe sempre il suo fondamento, sul quale tanto o quanto appoggiarsi l' altrui operato, ma tanto più, insegna la *Glossa* nella *L. Si quis ex argentariis 6. v. de fide D. de ed.* quanto essa (cosa per altro anche per se molto chiara) è maggiore. *Malo cum Platone* (fu già sentenza di Tullio, di cui non so se testimonianza più alta abbia avuto giammai il celeste saper di quell' Uomo) *Malo cum Platone errare, quam cum cæteris recte sentire*. E quel savio morale Scrittore, che sotto il velame de' suoi piacevoli e purgatissimi versi, ascose sì bene il vario tenore del vivere umano, non seppe addurre altra scusa più propria per mettersi al coperto dalle livide accuse de' critici e de' malevoli, che l' autorità de' Maggiori, sull' orme de' quali amava meglio egli pure d'andare errando, che facendo altrimenti comparire un' osservator diligente ed esatto; dacchè in tal guisa le accuse, dic' egli nel Prologo dell' *Andria*, venivano ad esser rivolte più contro quegli, che contro di se „ *qui enim hunc accusant* [quadra anche qui molto bene] *accusant quos hic Noster auctores habet* „.

Finalmente io facevo sopra vedere, che niuna legge, e quel che importa massimamente, niuna delle nostre, proibisce all' Abate Giovanni Tosi il fatto, onde egli è accusato, e che tale era la prati-

ca,

ca, tale l'universale parere; provavo, che il Marchese di Capraja, non ha per titolo alcuno, ragione d' alterar queste leggi e quest'uso, e molto meno in aggravio di persone non sottoposte; or questo non solo non pare oggimai più operare con intenzion frodolenta e malvagia, e neppur con dubbiezza, ma con assicurazion dell'opposto.

Io non dubito punto di proferire che se uno straniero gittato per avventura dalla fortuna alle spiagge del Mar Toscano, si mettesse a tirare per quelle Bandite colla sola sola buona fede, che chiamano negativa, non dubito di proferire, io ripiglio, che verun Giudice fosse per aver coraggio di condannarlo.

A me si è appartenuto, dirò colla frase di *S. Gir.* nella pist. ad Evagr. *de Melch.* in fine, l'espor le testimonianze, le quali rendono all'Abate Giovanni Tosi approvazione concorde di sua innocenza, e sulle quali poteva tranquillamente posarsi la sua buona fede, ed egli stesso *ὡς ἐπὶ χρηστῷ δὴ συνειδότι μεγαλοφρονεῖν*, per valermi de' termini d' *App. Alessi. de B. Syr.* parlante di quel nobil Reo comparso al giudizio in gala; fatto emulato dipoi da quel generoso Cittadino di questa Patria, Niccolò di Piero Capponi, come si ha dal *Varchi* lib. 8. Giudicare adesso potrà qualunque altro del credito che a queste testimonianze prestar si dee, e se abbiano tal vigore da produrre una frivola e inetta scusa, la quale il difenda da un'operar malizioso e contumace a queste leggi [quand' anche questi principj non si fossero interamente distrutti] il romper le quali solo è mancanza perchè vietato „ *Meum fuit citare testes, alterius sit de fide testium judicare* „.

Ma egli è ormai tempo di passare all'altra Parte del nostro ragionamento, che la question dell' ingiurie, come sul principio accennammo, racchiude. La quale per dire il vero, se l'ordine de' giudizj nella presente controversia si fosse voluto osservare, meritava non in questo, ma nel primo luogo d'esser discussa; ma il caso è ito per noi tutt' all'opposto. Ed in fatti, oltre il *Testo* altrove da noi allegato nella *L. Qui cœtu 5. §. si de vi D. ad L. Jul. de vi publ.* o non era lecito al March. di Capraja, mentre si procedeva contro di lui per l'ingiurie, il riaccusare l' Abate Giovanni Tosi per la trasgressione pretesa, o se ciò gli si voleva anche permettere, come aveva l'Abate Giovanni Tosi prevenuto colla querela, così preceder dovea col Processo. Sentiamo un Criminalista, tra' classici forse il più perspicace il più dotto, *Anton. Matt. de crim. lib. 48. Digest. tit. 13. cap. 10. num. 2.* „ *mutua petitiones tametsi in civilibus caussis regulariter permissæ sint, anticategoriæ tamen regulariter probibitæ sunt. Inscribere quidem reus pendente judicio in accusatorem potest, peragere non potest, nisi ante se purgaverit, L. prima, L. Neganda est 19. C. de his qui accus. non possunt, L. 5. D. de publ. Judic.. Ratio est quoniam jus præsumit non Reipublicæ studio* [e questo verificarsi a maraviglia nel caso nostro le circostanze tutte del fatto evidentemente dimostrano] *sed accusatoris odio, aut protelandi judicii caussa anticategorias fieri: idcirco non relatione criminum, sed innocentia Reum purgari voluit* „ e al num. 10. „ *Et sicut in civilibus caussis idem Judex de utraque petitione simul cognoscit, ita tamen ut priores vices petitionis, posteriores mutuæ petitionis sint, ita in criminalibus* (ove mai fosse lecita la contraqquerela) *faciendum erit, ut priores partes sint accusantis, posteriores reaccusantis, arg. L. &c. Ut enim natura præcedit accusatio defensionem, ita quoque accusatio reaccusationem* „ Segue poi al num. 11., e nota anche nel caso, in cui il Giudice dell' accusato, non sia giudice competente dell' accusatore „ *quod quemadmodum in civilibus caussis* (e questo sia detto per disingannare chiunque fosse stato di parere, che senza la delegazione pur troppo non inutilmente fatta dal Supremo Imperial Consiglio alla Camera Granducale, questo Tribunale, e non quello de' Signori Otto, davanti al quale la prima accusa era stata dedotta, avesse dovuto procedere nella nostra causa.) *mutuæ petitiones eundem judicem sortiuntur l. 1. & 2. D. de quibus rebus ad eundem Jud. &c. ita idem fieri in criminalibus, quo casu anticategoria licita est &c.* „ Ma poichè non solo con tutta la maggiore facilità è piaciuto di ammettere la contraq-

traq-

traqquerela del Marchese di Capraja, e di prenderla ancora per primo e principale scopo della causa, ma si è fin messo in disputa, se anche dopo gli atti fatti in seguito ed a seconda della contraqquerela medesima, dovesse prendersi, come finalmente con sommo stento si prese, qualchè leggiera cognizione sulla querela dell' Abate Giovanni Tosi, e si lasciò poi lì fredda e muta, senza neppur farla nota al Querelato; maraviglia non dee recare a veruno, se da noi si pone nell'ultimo luogo quello che da altri in niuna considerazion s'è tenuto.

Or venghiamo al proposito. Il nostro Avversario mescolando qui con certe coperte scuse, nuovi contumeliosi disprezzi, e nuove minacce, non è contento di palliar col velame di solenni errori la gravezza del trascorso da lui difeso, ma vuole ancora non meno che sul punto della trasgressíon della Caccia, far comparire l'Abate Gio: Tosi colpevole, e si studia insieme di porlo novellamente in timore.

Noi adunque tenendo quell'ordine, che può esserci permesso dalla necessità di rispondere a un disordinato discorso speriam di mostrare che l'Abate Gio: Tosi, quanto a ragion si è doluto delle ingiurie esposte nel suo libello, altrettanto esattamente dentro i limiti del dovere e dell'onesto si tenne nel contrasto, in cui ebbe egli a sofferire strapazzi tali; sicchè qui pure non di riprension non di biasimo, ma di lode e d'applauso si debba da ognuno meritevole riputare. La qual cosa farà noto al Mondo, che è il vero Giudice nelle Cause d'onore *Bir.* conf. 3. lib. 2. pag. 11. che non perchè si è creduto fin qui di dover mandare impunito il Marchese di Capraja, questi è men reo delle ingiurie già dette, o l'Abate Gio: Tosi è rimasto, come i Cavalleristi dicono, con alcun carico, ma che siccome il riparo alla ricevuta offesa ed il gastigamento dell' Offensore, non è riposto in mano dell'ingiuriato, ma nella pubblica Podestà, la quale ha sempre inspirato in tutti sì fatta vigilanza, ἐῶ γὰρ, dicea fin Pisistrato al riferir di *Diog. Laerzio* in Sol. lib. 1. cap. 2. num. 6. ἐῶ γὰρ οὐδένα ὑβρίζειν, così avendo l'Abate Gio: Tosi dal canto suo soddisfatto alle leggi dell'onore e del giusto, quand'anche dopo d'essersi da noi dimostrato il March. di Capraja manifestamente degno della punizione la più severa, si volesse nulladimeno, come per altro non è da credersi, trattarlo da innocente, niun'altra cura di ciò dovrebbe prendersi l'Abate Gio: Tosi, ma sofferir da magnanimo quel male, che senza sua colpa gli fosse per avventura accaduto, secondo l'insegnamento del *Conte Landi*, Delle azioni morali lib. 2. pag. 129.

Or venendo all'esame della Scrittura dell' Avversario, la quale sarà ancora in questa parte, e forse più precisamente l'oggetto del mio favellare; dice egli in primo luogo, che per l'ingiuria verbale, specialmente se essa leggiera sia, ne civilmente, ne criminalmente proceder si può.

Quanto ha di buono questo discorso è la confessione almeno, come dicono, implicita che egli fa fare al March. di Capraja d'avere ingiuriato l'Abate Gio: Tosi, e questa per se medesima sarebbe a parer di tutti e Legali e Cavalleristi una parte di soddisfazione; veggiamo se vera, o falsa poi sia la massima, la quale vi si contiene.

Non vi è ne Tribunal ne Dottore, comecchè animosamente s'alleghi dall'Avversario al proprio intento il comun sentimento de' Dottori e de' Tribunali, che abbia giammai o praticato o difeso error sì massiccio. Il *Farin.* citato da esso nella quest. 105. riporta al num. 94. e 95. le diverse oppinioni, e dice che la comune, secondochè afferma il *Felino*, è che si possa anco per la leggiera ingiuria proceder non sol civilmente ma criminalmente ancora; gli altri Dottori poi, i quali contro la comune, tengono l'altra opinione, non dicon mai, che non si possa procedere coll'azion civile, azione che pur nasce da delitto, e che è instituita a vendetta, *prin. tit. Inst. de obl. quæ ex delicto nascuntur*, *Farin. quæst.* 105. *num.* 26. & 27. Quello poi che dispongano i Bandi dello Stato Pontificio, da' quali dice l'Avversario, che resta universalmente proibito il proceder criminalmente per le ingiurie verbali, e quello che dicano intorno ad essi il *Zaulo*, l'*Ursaja*, ed il *Bonfini* allega-

ti

ti pure in contrario, noi lo vedremo forse non meno opportunamente in altro luogo. Vagliaci intanto per tutti i Dottori, e per tutti i Tribunali il *Testo* espresso nel §. *In summa*, *Instit. tit. de injur.* „ *In summa sciendum est de omni injuria eum, qui passus est, posse vel criminaliter agere, vel civiliter* „ dove la *Glossa* marginale alle parole „ *omni injuria* „ aggiugne, *sive levis sit, sive atrox, quia qui totum dicit, nihil excludit* „ *Si de omni*, così comentando il *Testo* in questo luogo *Ant. Matt. de crim. lib. 47. Digest. tit. 4. cap. 2. num. 7*, *si de omni, ergo de modica quoque, seu levi* „ più precisamente poi d'ingiurie di parole, e della pena ad esse proporzionatamente dovuta non men che a' furti, che agli omicidj, parla il *Testo* nella *L. Aut facta 16. in prin. D. de pæn.*, col quale concordano le antiche leggi della Francia, dalle quali si truovan punite le ingiurie di parole in danari egualmente che tutti gli altri delitti, come è da vedersi appresso *Gio: Gior. Eccardo*, *Pact. leg. sal. tit. 33. de convitiis*. A tutto questo si aggiugne l'autorità certamente appresso di noi, più che le altre tutte, irrefragabile de' nostri Statuti, i quali nel libro 3. rubr. 116. vogliono apertamente punite coll'azion criminale le parole ingiuriose, e per darci a conoscere, che in quella rubrica si parla delle ingiurie men gravi, e più generali, trattano poi nella seguente rubrica delle ingiurie più gravi, e più speciali, cioè di quelle, colle quali fosse altrui rimproverato alcun delitto, punendole con maggior severità. Tale poi è stata l'osservanza de' nostri Tribunali in questo genere di cose, che il più delle volte, secondo le circostanze del fatto, si son trascesi i limiti degli statuti coll'uso di pena più rigorosa, anzi che, col mandare impuniti i Delinquenti, lasciare in disuso quella, che dagli statuti medesimi veniva prescritta. Del rimanente quanto all'ordine di procedere noi non abbiamo altra distinzione, che nel caso d'ingiuria atroce si procede, come dicono, *ex Officio*, nel caso di leggiera ingiuria, solo ad istanza della Parte, secondo quello, che ferma il *Raynald. Observat. cap. 11. §. 7. num. 11. & seqq.*

Non mi è ignoto per altro, che quando il Giudice, e dall'accusa, e dalle informazioni conosce, che l'ingiuria è leggiera, e che tutto dee poi andare a finire in una dichiarazione dell'Offensore, ed in una riparazione, la quale altro non riguardi, che i danni e l'interesse dell'ingiuriato, non è convenevol cosa il permettere, che si continui la processura criminale. *On peut prendre la voie civile, ou la procedure criminelle pour poursuivre la reparation d'une injure, mais quand le Juge reconnoit par les charges, & les informations, que l'injure est legere, & que tout se doit terminer a quelque declaration, & a des dommages & interets, il ne doit pas souffrir qu'on continue la procedure criminelle* „ *Domat. Supplem. au droit Public lib. 3. tit. 11. num. 12. tom. 2.* Ma che vuole perciò dir questo? Vuol dire appunto, che l'azion civile non si toglie, ne si sospende giammai, e che la criminale non solo si può, ma anche giova intentarsi, per prendersi con un criminal Processo tal cognizion dell'ingiuria, da cui possa aversi una certa norma, se più convenga terminar l'affare civilmente, che criminalmente.

Più bella però, e più convincente è la ragione, che alla sua proposizione adatta il nostro Avversario „ *E la ragione*, dic'egli, *si è perchè da una semplice altercazione di parole non ne nasce ingiuria grave, e atroce, ma al più leggiera* „. O chiaro ingegno, o intendimento sottile! Non si puniscono le ingiurie di parole, e specialmente leggiere, perchè da una semplice altercazion di parole non nasce ingiuria grave ed atroce, ma al più leggiera „ *risum teneatis amici?* „ E pure un discorso di questa fatta non teme l'Avversario d'autorizzarlo con dottrine di qualchè riputazione. Il *Farinaccio*, il *Giurba*, il *Vermigliolo*, esaminando ad opportunità delle cause, che avean tra mano, il valore di certi indizj, dissero, che da una altercazion di parole non nasceva odio, o inimicizia capitale; e costui si serve di questa loro autorità per dare ad intendere, che da' contrasti di parole, ingiuria di parole non nasce se non leggiera, come se l'ingiurie di parole anche gravi ed atroci, che fino, come vedremo

mo, secondo l' istesso Avversario pur si danno, non nascessero necessariamente, come a proporzion le leggiere, dalle parole. Ma a che insistere sopra d' errori così palpabili, i quali col solo avergli accennati ancor di passaggio mostrano con tanto d' evidenza, che chi gli avanza sia poco meno che fuori del senso comune? Osserviamo piuttosto, se le villanie dette dal March. di Capr. all' Abate Gio: Tosi contengano veramente ingiuria grave, o leggiera.

Il suo Difensore, lasciando affatto di parlare di tutti gli altri villaneggiamenti, fa sol menzione della parola C....... e della minaccia di bastonate; e noi in grazia sua non ragionerem che di queste.

Quanto alla minaccia di bastonate, poco avremo da affaticarci, vedendo che nemmen dalla parte del Marchese di Capraja si arriva a pretenderla ingiuria leggiera; ed in fatti quale ingiuria maggiore si può far con parole ad un' Uomo ingenuo che minacciarlo di bastonate? Tutte le minacce son vere ingiurie così a parer de' Legali, come de' Cavalleristi, *Farin. quaest.* 105. *num.* 59. *Clar.* §. *Injuria in prin.* ed ivi *Bajard.*, *Birag. dec. cavall.* 14. *pag.* 76. ne vi è chi non sappia, che l' ingiuria, la quale altrui si fa col bastone, grave si dice ed atroce, §. *Atrox*, *Inst. tit. de injur.* ancorchè cada in Uom vile e plebeo *Farin. quaest.* 105. *num.* 215. Ma donde ne nasce la gravezza e l' atrocità? dal dolor della battitura, dalla ferita? no certamente; basta dire che Cesare, parlando una volta in Senato, messe in bilancia, se più grave fosse soffrir la morte, o esser battuto, *Sallust. in B. Catil.* Nascere adunque non può se non dalla qualità del mezzo, o vogliam dire dell' istrumẽto, a cui nemmeno per pena voglion le leggi, che sien sottoposte le oneste persone, *L. Capitalium* 28. §. *non omnes*, *D. de poenis*; per la qual cosa *Demost.* nell' Orazion contro Midia, disse che il bastone talmente aggrava l' ingiuria, che fa andar fuori di se color che la soffrono, ταῦτα κινεῖ ταῦτα ἐξίστησιν ἀνθρώπους, sentenza, la quale io truovo autenticata da *Claudio Saturn.* nella *L. Aut facta* 16. §. *qualitate*, *D. de poenis*. Adunque egualmente ingiuriose debbon dirsi le minacce di bastonate, le quali non men che le battiture medesime dimostrano che tale è il disprezzo dell' Offensore verso l' Offeso, che lo reputa degno di bastone, arnese, come considerano a questo proposito anche gli Scrittori di cavalleria, con cui si battono gli Schiavi e i Giumenti. Οὐδὲ τὸ τύπτεσθαι τοῖς ἐλευθέροις, segue Demostene nel luogo citato, ἐστὶ δεινὸν, καίπερ ὂν δεινὸν, ἀλλὰ τὸ ἐφ' ὕβρει. *Neque liberis hominibus fuste cadi tam grave est, licet & hoc per se grave, quam quod injuriam continet* „ ove è da ammirarsi la vaga e concisa espression greca, che non può dalla frase latina raggiugnersi. Consuona egregiamente l' accuratissimo, e religioso *Tucid.* lib. primo, num. 77. della bella edizion d' Amsterdam recandone universale ragione Ἀδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι, μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι. Onde il Breviatore di *Trogo*, lib. 12. ci fa vedere i Macedoni in atto di supplicare l' invitto loro Signore a satollarsi piuttosto de' loro supplizj, che delle contumelie. Per questo sebben le minacce di bastonate sieno in condizione riposte, non solo non cessano d' esser gravemente ingiuriose, ma meritano ancora d' esser corrisposte con minacce di morte; come in fatti *Demostene* nella già detta Orazione, per autenticare le sue parole, allega due esempi, ne' quali la contumelia del bastone era stata vendicata a quei tempi coll' uccisione degl' ingiuriatori. E il *Birago*, lib. 2. conf. 18. pag. 54. appruova così un caso, in cui sendo stato detto da un Cavaliere a persona, che altercava con lui „ *che se gli avesse perduto il rispetto gli avrebbe dato delle bacchettate* „ soggiunse l' altro; *alle bacchettate risponder lui coll' archibusate*. Che avrebbe mai detto questo Scrittore ne' termini del caso nostro? Nel quale oltre l' ingiuria, che derivò dal solo timore d' esser battuto, che ragionevolmente poterono indur le minacce di chi aveva in mano il bastone, secondo il Testo letterale nella *L. Item* 15. §. *primo*, *D. de injur. Farin. dict. quaest.* 105. *num.* 7. & 8., la condizione aggiunta a tali minacce non dirò che non tolse punto di forza all' ingiuria (come nol toglie giammai, avvengachè ogni minaccia per rapporto all' atto che vien mi-

minacciato eseguirsi, contien necessariamente condizione di tempo, di luogo, di modo ec. la quale, nel dimostrar l' animo del minacciante dispostissimo anzi che opposto all' esecuzione dell' atto, solo la differisce o sospende, altrimenti le minacce nulla si distinguerebbero dal fatto stesso, ma la rese maggiore, avendo colla condizion medesima confermato il Marchese di Capraja, che ei non aveva rispetto alcuno per l' Abate Giovanni Tosi, come lo avea per tutt' altri, onde dovesse trattenersi dall' eseguire in quel medesimo istante le sue minacce, e sempre più per conseguenza fatto conoscere verso di lui quel disprezzo, nel quale, come si è veduto, la gravezza di si fatta ingiuria consiste.

Quindi passando a discorrere della parola, di cui di sopra facemmo menzione, egli è certissimo che anche prendendola in astratto per uno sconcio e scostumato parlare, non resterebbe d' esser ingiuria „ *Qui turpibus verbis utitur*, insegna *Ulpiano* nella *L. item* 15. §. *qui turpibus D. de injur.*, *injuriarum tenetur* „ Ma poichè per tutte le circostanze, e massimamente perchè così vuole lo stesso nostro Avversario, dee quella considerarsi nel significato, che ad essa si dà in basso modo di parlare, veggiam di grazia, che cosa, questa parola significhi. *C...... dicesi in modo basso ad uomo gaglioffo, e balordo. Gaglioffo nome ingiurioso come galeone, manigoldo, poltrone; Balordo* è l' istesso che *sciocco, minchione*. Tutto questo ci dichiara il *Vocabol. della Crusca*; e quando ancora non cel dichiarasse, la Causa non s' agita tragl' Indiani.

Ora un complesso di vituperj di tal sorte, che in se racchiude questa sola parola, la quale, se alcun perciò volesse dir simile a quella Ebraica, di cui lo sfacciatissimo e sedizioso Semei amaramente si valse, *Reg.* 2. 16. 5. & 3. 2. 8. non andrebbe per avventura lontan dal vero, sarà egli riputato, come vuole il Difensor del March. di Capraja, non ingiurioso? Chiunque lo credesse mai tale, e molto più se ne dichiarasse espressamente, meriterebbe che anco senza cagion veruna, tante volte gli fosse dato per lo capo di quella parola, quante altrui piace. Noi però troppo siam persuasi del contrario, e siamo anche sicuri che a nessuno Uomo savio verrà in testa sentimento così stravolto. Il solo dire altrui Sciocco, che è la menoma delle ingiurie, la qual si contenga nella già detta parola, e che altro non vuol dire che uom senza senno (*egli è un cotal giovanaccio sciocco, cresciuto innanzi al senno*, *Bocc. nov.* 1. *giorn.* 3.) è certamente ingiuria non leggiera e punibile, *Ang. de delict. P.* 1. *cap.* 79. *num.* 10. *in princ.*, così grave poi secondo la Legge Evangelica, quanto letteralmente apparisce dal cap. 5. di *S. Matt. v.* 22. con ciò che quivi sulla diversità delle circostanze scrive insieme con gli altri Comentatori *Agostino Calmet*. E della parola *Poltrone*, abbiamo individualmente una legge di *Rotario* tralle *Longob.* al Tit. *De conv. L. si quis alium Argam*, la qual parola dalla *Gl.* marg. s'interpetra *Zucca* (mi ricordai di quel d'*Om.* Ω πέπονες, κάκ' ἐλέγχε. Ιλ. β'. e di quell' altro, Οδ. ι'. Κριὲ πέπον) ma presso il *Mur. A. M. A. diss.* 23. giusto nell' esame di questa stessa legge, si traduce Poltrone „ *Arga*, *ut nunc dicimus* un *Poltrone*„ ingiuria come ivi pur si dimostra delle più gravi e vituperose, forse, mi farei lecito di notare dalla greca voce ἀργὸς, *iners*; per la quale s' impone non tanto la pena della recantazione, massima tralle altre soddisfazioni cavalleresche e civili, recantazione, o sia palinodia, deprecazione, e declamazion dell' onore, *Hein. Inst. tit. de injur.* §. 1111., ma altresì la multa in pecunia. E senza cercar d' altronde argomenti per mostrar la gravezza di tale ingiuria, leggasi una *Deliberazione* sopra i privilegj delle milizie di Toscana, emanata nel 1548. *cap.* 2. §. *Per le quali parole*, e si vedrà che appresso di noi si fatta contumelia voglio dire „ *Poltrone* „ va al pari colle più atroci e più gravi ingiurie, che possano mai immaginarsi „ ivi „ *Per le quali parole ingiuriose*, così letteralmente la *Delib. o in qualsivoglia modo vituperose etiam se le contenessino che l' ingiuriato mentessi per la gola, fussi un Poltrone, un Ladro .... un Mancator di fede &c.* „ Ne dee questo far maraviglia poichè se appresso i nostri Pratici grave e l' ingiuria, con cui si rinfaccia altrui e con verità alcun difetto del corpo, dicendogli a cagion d' esempio, che è cieco, che è lusco, che ha un occhio solo, *Gramm. dec.* 14. *num.* 10. & *dec.* 37. *num.* 2.

num. 2. *Farin. quaest.* 105. *num.* 24. quanto più grave dovrà esser quella, che si fa da chi non dirò ora, le ree colpevoli azioni, ma i mancamenti dell' animo a suo capriccio rimprovera? Quei mancamenti io dico, che sebben non posson' esser all' Uomo senza una somma ingiustizia imputabili, come nol son quei del corpo, *Pufen. lib.* 1. *cap.* 5. §. 7. hanno però questo di più, che tanto son maggiormente sensibili, quant' è più nobile il soggetto dell' offesa.

Or posto ciò, non ved' egli il Difensor del March. di Capraja, che volendo sostenere per non ingiuriosa un' ingiuria, ed ingiuria di più così patente e solenne, vien' anzi ad aggravar maggiormente il suo Cliente, che a discolparlo, quasi protestando così colle parole contro la realtà dell' azione? onde potrebbe adattarsi qui ciocchè lasciò scritto il celebre nostro Istorico *Benedetto Varchi* lib. 11. pag. 411. ove ragionando della protestazion contro il fatto, conclude, che chi protestasse in tal guisa *sarebbe non meno malvagio, che ridicolo, e dovrebbe esser doppiamente gastigato* „ Ne crediamo sopra di ciò di lusingare o d' ingannare affatto noi stessi; avvengachè non è questa parola C..... in buon Toscano così dubbiosa ed oscura, che penda, come già gli Oracoli antichi, dal giudizio di chi la riceve; ma così manifesta tra noi, così piana, così svelata, che nulla più.

Quando però si tratta, replica questo Scrittore, *di parole, che frequentemente sono in bocca degli uomini, e che vengono proferite ex lubrico lingua & ex ira, non si reputano ingiuriose.*

Affinchè possan produr qualchè effetto in vantaggio dell' Ingiuriatore sì fatte scuse, vi vuole un' espresso pentimento; una dichiarazione tutt' affatto contraria, e che l' ingiuria sia stata leggiera „ *Ita etiam*, così lo *Struv. Jurisp. Rom. Germ. for. lib.* 3. *tit.* 23. *num.* 9. *in fin.*, *Ita etiam qui ex calore iracundia ad injurias provocatus, aut ex ebrietate verbis contumeliosis quem prosciderit, ex pœnitentia & contraria declaratione ab injuriarum actione liberatur, nisi fuerint injuria atroces* „ E *Cicer. de off.* 1. 2. *Est ulciscendi & puniendi modus, & haud scio an satis sit, eum, qui lacessierit, injuria sua pœnitere* „ Giudichisi per tanto da chicchessia qual giovamento facciano ad uno, il quale, senza dir nulla della gravezza ed atrocità dell' ingiuria, non solamente non mostra di pentirsi dell' ingiuria medesima, ma vi persiste a fronte scoperta. Tuttavolta la scusa, che si fa qui in nome di questo Titolato, per diminuire il suo fallo, potrebbe pur contenere una parte di soddisfazione; e l' Abate Giovanni Tosi nulla sarebbe lontano dall' accettarla, conoscendo benissimo, che il suo Avversario medesimo viene a confessare, che fuori dell' ira e della lubricità della lingua, non l' avrebbe in quella guisa ingiuriato, e per conseguenza che ha sofferto un' offesa non meritata. In fatti queste son circostanze, nelle quali tanto più fuor di dubbio s' avvera l' assioma, che l' ingiuria non è di colui, al quale è fatta, ma di chi la fa „ *poichè la persona, che per mal' abito usa parole ingiuriose, e scostumate dà segno più della mala qualità dell' animo suo, che del demerito del nemico &c. Similmente se l' Uomo non per abito, ma da ira spinto oltraggia altrui di parole, volendo sprezzar per tal via l' Avversario, avvilisce se stesso con farsi ridicolo, e tutto lo sprezzo rivolge contro se stesso* „ non son mie parole, ma dell' *Albergati*, *lib.* 4. *cap.* 32. *pag.* 642. Del rimanente, le ingiurie che dall' ira, e molto più se da un certo riprovato costume hanno cagione, tanto è lontano che non debbano considerarsi per tali, che anzi vengon da tutti e Filosofi, e Giuristi, e Cavalleristi, riposte nella categoria dell' ingiurie volontarie o prossime almeno alle volontarie, e fatte per mera elezione; vedasi *Sen. de ira lib.* 2. *cap.* 1. 2. 3. & 4., *Ant. Matt. de crim. in proleg. cap.* 1. *num.* 3. & *cap.* 2. *num.* 14., *Pufend. lib.* 1. *cap.* 5. §. 13., *Camm. Baldi*, *cap.* 9. *pag.* 32. & 33. Vi è poi a farlo apposta qualchè cosa di più speciale nelle ingiurie di parole; poichè in queste, ne l' ira, ne l' inconsiderazion, ne la rissa, scusa l' ingiuriatore dall' azion delle ingiurie, secondo il *Testo* cit. nella *L. aut facta.* 16. §. *caussa*, *in fin. D. de pœn. L. Si non convitii*, & *ibi Glossa in v. calore C. de injur.* convengono le Leggi Attiche presso *Lisia*, citate dal *Pet. lib.* 7. *tit.* 6. Intantochè dubitandosi talvolta in questi casi dell' animo d' ingiuriare,

qua

qualora le parole, che ingiuriose si pretendono son proferite con ira, il dubbio è dileguato e rimosso, e l'ira appunto è quella che dell'animo d'ingiuriare ne assicura, *Struv. de vind. priv. cap.* 10. *art.* 6. *num.* 3. *pag.* 108. „ ivi „ *colligi vero potest conviciandi animus, si ira commotus crimen protulerit*„ Ma chi vuol veder meglio, quanto questo legale vada anche qui traviato dagl'insegnamenti de' gran Maestri, ascolti *S. Agost. de serm. Domini in monte lib.* 1. *cap.* 9. ove facendo tre gradi d'iracondia e di sdegno, tutti rei, tutti colpevoli, tutti perciò degni d'emenda e di pena, pone giusto il caso nostro nel grado sommo e più atroce „ *Si vero non solum vox indignantis audiatur, sed etiam verbum, quo jam certam ejus vituperationem, in quem profertur, designet & notet, quis dubitet amplius hoc esse, quam si solus indignantis sonus ederetur?* Tanto è lontano che in simili specie possa mai l'ira servire altrui di difesa, che anzi riveste l'ingiuria d'una nuova deformità.

Ma vediamo, se almeno scusi il March. di Capraja quel frequentemente usarsi in bocca degli uomini, come dice il suo Difensore, le ingiurie da lui proferite.

Chiunque vorrà confessare la verità, dirà certo, che questa scusa egualmente che l'altra fa poco onore alla causa dell' Avversario; e ognun pianamente il conosce; ma se ne senta ancor la ragione da *Cammillo Baldi*, *cap.* 27. *pag.* 119. „ *Conciossiachè*, dice egli, *gli Uomini di ragione come sono i veri Cavalieri, e tutti coloro i quali professano la virtù eroica e particolarmente la giustizia non vadan mai contro le Leggi, e l'onesto, ne mai s'appiglino, come vuole Aristotile, a quelle cose, le quali sono di mala usanza, non tanto per esser la mala usanza cagione di molti errori, quanto perchè i medesimi più amano di camminare per la via della ragione e della verità, come quella che guida l'Uomo là dove la virtude tiene il suo scettro reale, che per quella della volgare oppinione e della prava consuetudine &c.* „ Ed in fatti il buon costume della Città, che è quello da cui si misurano le ingiurie *L.* 1. *D. de injur. prin. tit. Inst. eod.* [lo confessa e l'esagera lo stesso nostro Avversario nella sua Scrittura] non da' sentimenti dipende dell'ultima feccia, ma degli Uomini savj e dabbene, onde non può per l'opinion della plebe non essere ingiurioso quello, che in se medesimo è tale, ne cessar per questo l'azion dell'ingiuria; così ne insegna *Ant. Matt. de crim. lib.* 47. *Digest. tit.* 4. *cap.* 1. *num.* 2. Perciò quel Cavaliere, che rivolto a' suoi Compagni non verso la Persona con cui contrastava, e con animo sol d'esclamare e di condolersi, disse con parole non dirette contro veruno in particolare ma generiche e astratte „ *questi P..... B..... &c.* „ con tutte le ragioni portate a sua difesa dal *Rainaldi*, che scriveva ad opportunità della causa, e tra queste, il frequente costume di parlare in quella guisa, fu condannato nella pena di scudi centocinquanta, come accenna lo stesso *Rainaldi* al num. 26. della sua allegazione stampata appresso il *Bonfini* cap. 26. il qual *Rainaldi* in oltre al num. 27. non dissente che il suo Cliente meritasse pena benchè minore di quella che gli era stata decretata, appunto per l'eccesso contenuto nelle già dette parole. La Parte avversa è quella che ci ha indicato questa allegazione del *Rainaldi*, portandola a suo favore sul punto preciso di cui si parla; quanto bene, altri ora il pensi.

Ma avesse pure avvertito l'Avvocato del March. di Capraja, che in volendolo ancor discolpare per la lubricità della lingua, null'altro gli è poi realmente venuto fatto, secondo la regola de' nostri Dommi, che caricarlo (cosa alla quale l'avvertenza dell' Abate Giovanni Tosi non si sarebbe giammai avanzata) del nome e della qualità d'insensato e di scemo „ *Os fatuorum ebullit stultitiam*„ *Prov.* 15. 2. frase la quale significa appunto quel lasciarsi scappar di bocca „ *ex lubrico* „ come egli dice, senza avvedersene, *ex abundantia cordis*, accenti licenziosi e sconci, secondo ciò che raccoglie da' sentimenti di *S. Basilio*, e di *S. Girolamo*, *Corn. a Lap.* Ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων; era alla dotta Grecia una maniera simile di favellare, com' è presso *Omero*. Veggasi lo *Spond. Odiss. a. e Pinto Ram. Spicil. cap.* 48. *num.* 1.

Ma seguitando a considerar la gravezza del trascorso del March. di Capraja, che

che direm delle circostanze, dalle quali esso andò accompagnato? La sola onestà della Persona, contro di cui furon proferite le ingiurie, la sola moltiplicità de' circostanti, da' quali furono udite, farebbon passare in grave ed atroce l' ingiuria, che per se stessa fosse anche leggiera, secondochè avverte il *Farin.* quest. 105. num. 176. e 189. „ *Sgridare e ingiuriare con parole villane, e ciò in pubblico e nel cospetto altrui*„ leggasi pure in quale specie di sconvenienza è collocato da *Mon. della Casa nel Tratt. degli Uff.* Perlochè sormontare l' ingiuria assai più qualora concorrano questi aggiunti uniti insieme, non senza ragione scrisse il *Gessi*, *Sp. d' onore*, *P.* 5. *num.* 17. *vers. così dunque*, *pag.* 196. Che cosa dovrà poi dirsi, se dove sia per se medesima l' ingiuria grave, oltre tutte le circostanze dette poc' anzi, concorra ancora a renderla sempre più grave, la causa, da cui s' è mosso l' Ingiuriatore a dare in simile eccesso?

Porta il fatto esposto da noi, e provato per li Testimoni medesimi del Marchese di Capraja, che l' Abate Giovanni Tosi all' interrogazion del Marchese sulla licenza di civettare, replicando „ *obbedisco alle Leggi del Principe* „ porta dico il fatto che il Sig. di Capraja soggiunse „ *voi siete un bel C....* „ Veggiamo digrazia senza esagerar punto il caso che assurdi contiene questa risposta, il che insieme ci farà ben comprendere, che se l'Abate Gio: Tosi ebbe coraggio di farle un' immediata ripulsa si guadagnò giustamente il merito d' un' approvazione concorde presso coloro, che l' intelletto hanno sano.

Che parole di cotal suono mal comparisca no in tanta luce, e in tanta frequenza, noi l' abbiam già osservato; ma oltre di ciò chi non ravvisa, che si fatta replica, la quale tende a far comparire cotanto vituperevole chi si fa gloria di prestar obbedienza al suo Signore, chi non ravvisa io dico, che par che miri a distruggere lo stabilimento e la base della vita civile, sopra di cui, tutto si fonda lo scambievole umano consorzio, che sommamente consiste nell' ordine e nella dipendenza, la quale i membri della Repubblica hanno col capo, i Sudditi i Servi, co' Superiori co' Principi, co' Principi, io replico, i quali per la derivazione immediata e per la somiglianza che hanno col Cielo, onde esiger dagli uomini in un con esso la venerazion più sommessa, non hanno dall' egregio Poeta aggiunto più proprio e più frequente, che di Commensali, o d' Alunni della Divinità, διοτρεφέων βασιλήων. Che avrebbe digrazia risposto un' Anabatista, un' Acefalo, un Giuda Galileo, presso de' quali l' obbedienza ne' Sudditi, altro non era, che semplicità, che follia di cuor sedotto?

Nacque in un col Vangelo, chi è che nol sappia? nella novella legge di Grazia l' intimazione l' inculcamento della obbedienza verso i Sovrani. Più volte il Redentor medesimo or con gli oracoli, ed or co' fatti, insegnò questa necessarissima verità, e l' Apostolo delle Genti promulgator primario della santa Religion nostra, quantunque volte non ce ne avverte? Ora da una protesta di massima così santa, così inviolabile ebbero origine, ebber fomento le prime contumelie, le quali escirono rovinosamente dal petto infiammato del Sig. di Capraja.

Poteva l' Abate Gio: Tosi, alla sopraccennata interrogazion del Marchese, poteva ben rispondere; io non son vostro Suddito, non obbedisco io voi, e non avrebbe inavvedutamente risposto, come altrove mostrammo coll' autorità del *Cardinal De Luca*, e di *Samuel Pufendorf*; si moderò, si contenne e si rivolse ad un' altra modesta risposta, la quale metteva viepiù in sicuro ed il rispetto verso il Vassallo, e il decoro e la qualità del suo stato; nulladimeno con tutto questo non potette ir' esente da un brutto incontro. Di più, che altro voleva egli dire colla sua risposta, se non che conformandosi coll' osservanza delle Leggi del suo Sovrano, e valendosi di quel diritto, che esse gli concedevano, come pur troppo aveva ragion di dirlo, non veniva a far' ingiuria ad alcuno, siccome in effetto ingiuriar non si dice, non solamente chi nelle sue operazioni osserva le leggi, ma chi crede ancor d' osservarle, e quel che è più, ha giusto motivo di crederlo, dacchè l' ingiuria nell' animo sol d' ingiuriare consiste *L. Qui servum* 33. *in fin. D. de act. & obl.*

obl. L. illud 31. §. sane, & §. seq. L. si quis de libertate 12. L. item 15. §. si quis, L. cum qui 18. §. at cum aliquis, L. si quis servum meum 26. D. de injur. E ad una verità così chiara, ammessa universalmente per diritto delle Genti e Civile „ *injuste enim*, così il *Grozio de jure belli ac pacis* lib. 2. cap. 23. num. 2. *injuste enim agit nemo, nisi qui & scit se rem injustam agere* „ e che l' Accusator medesimo si è pur lasciato uscir di bocca, leggendosi nella sua Scrittura; che ove manca il dolo e l'animo d'ingiuriare, non si dà ingiuria, doveva egli replicarsi con tanto strapazzo? Più ancora. Stimò il Marchese di Capr. che avendo detto l' Abate Gio: Tosi, che obbediva alle Leggi del Principe, stimò dico, *con ciò gli fosse mancato di rispetto* [così si legge a chiare note nell' Inquisizion contestata all' Abate Giovanni Tosi, ed io mi protesto che non sarei giammai andato tant' oltre a considerare un sì fatto motivo, se nel libello del Tribunale e dell' Accusatore medesimo, non fosse stato messo in una veduta così luminosa ed aperta] e in conseguenza, siccome il fatto istesso dimostra, si mosse a villaneggiarlo. Manca adunque altrui di rispetto chi rammenta l' obbedienza alle leggi del Supremo Signore? Ma questo è un non conoscere il diritto il più sacrosanto della Sovranità, di cui è singolare inviolabile ufizio, il far leggi, l' interpetrarle, il curarne l' osservanza, come se ne protesta l' Imp. Giustiniano nella *L. ult. §. cum igitur, C. de leg. & const. Princ.* E *Dion. d' Alicarn.* favellando della Regia Podestà ce la fa comparire appunto per questo, nel suo più maestevol sembiante „ *Ut legum ac consuetudinum patriarum haberet custodiam, omnisque juris, quod vel natura dictat, vel pacta & tabulæ sanciunt, curam ageret; lib. 4.* „ Il che la Divina Sapienza da se derivar sulla Terra quasi si sta gloriando. *Prov. 8. 15. e 16.* Ma chi è mai colui, il quale non pare che possa sofferir senza sdegno, che gli sia posto in vista il pregio d' una Preminenza, di cui non v' ha ne maggior ne più santa? „ *Quid enim majus quid sanctius Imperiali est majestate, vel quis tanta superbiæ fastigio tumidus est, ut Regalem consensum contemnat?* „ *dict. L. ult. in prin. C. de leg. & const. Princ.* chi è egli mai? E pur si sa che un Vassallo, ha come tale un titolo di soggezione verso il Sovrano, maggiore che gli altri Sudditi, e che il proprio di lui carattere, la particolar condizione si è, quella serie di dipendenze e d' ossequj verso il suo Signore e Benefattore, la qual ci descrive e ci spiega l' *Afflit. de Feudis lib. 3. ex quibus causis &c. num. 27. & seq.* Or seppe bene il Marchese di Capraja rammentarsi il benefizio ricevuto dal nostro AUGUSTISSIMO SOVRANO, segnalato in vero oltre modo e memorabilissimo benefizio, „ *Il Principe*, vogliono, che egli dicesse nel contrasto coll' Abate Gio: Tosi, *Il Principe ha conceduta a me la Bandita* „ ma si scordò poi affatto della necessaria moderazione, allorchè il Tosi gli replicò colla protesta dell' obbedienza alle leggi del Principe stesso, prendendo, come dicemmo, di qui motivo di vilipenderlo e di strapazzarlo d' una maniera sì enorme. . . .

Che se più grave è l' offesa, la quale ha causa da maggiore ingiustizia, io non so vedere quale ingiuria potrà dirsi maggiore di quella, con cui fu offeso l' Abate Gio: Tosi per così ingiusta cagione, per l' obbedienza cioè da lui protestata alle leggi del suo Signore „ *Detestabilis est quidem omnis injuria & quidquid contra leges admittitur justa execratione damnatur, sed malorum omnium probatur extremum, inde detrimenta suscipere, unde credebantur auxilia provenire* „ dirèm colla frase di *Cassiod. lib. 4. epist. 17.*

Tutto questo però noi di buona voglia accorderemmo al Marchese di Capraja, che fosse stato effetto di quell' ira portata poc' anzi da lui medesimo per sua discolpa „ *Habet inquam*, quanto bene *Sen. de ira lib. 2. cap. 16.*, *iracundia hoc mali, non vult regi. Irascitur VERITATI IPSI si contra voluntatem suam apparuerit; clamore & tumultu & totius corporis jactatione quos destinavit, insequitur, adjectis conviciis maledictisque* „ Ma come ci sarà egli permesso il trattarlo così benignamente, se ancor di presente, quando cioè l' ira, la quale altro non è che un breve furore, secondo l' Editto di Claudio, e 'l sentimento di due gran Poeti, dopo sì lungo corso di tempo dee credersi in lui cessata del tutto

ed

ed estinta, il suo Difensor medesimo fa che nuovamente egli inveisca contro l' Abate Giovanni Tosi, e contro quella medesima risposta, con cui protestò l' obbedienza alle leggi del Principe, dichiarando questa per insulsa e chi la proferì per uno sciocco, per un balordo? Tale è l'eccesso a cui il fa giugnere questo savio Avvocato, il quale non si pretende che dovesse sapere una simil protesta essere stata già dichiarata degna fino della Maestà d'un Regnante „ *Digna vox est Majestate Regnantis legibus alligatum se Principem profiteri L. 4. C. de leg.* „ ma se come ogni Uom quanto si voglia idiota e di grossa pasta capisce, avesse egli pur capito, che dar non può chi si sente riconvenuto della trasgression d'una legge più naturale più saggia risposta per sua discolpa di quella, con cui sostenendo fondatamente d'obbedir la legge medesima, neghi d'averla violata.

. . . . *In tanto*
E sì grave fallir contro la legge
Non ho peccato . . . .

disse quell' innocente Donzella, non avrebbe certamente per sì fatta via cercato di difendere, o dirò meglio, di santificare la replica contumeliosa del Marchese di Capr. allegando quel passo della Divina Scrittura „ *responde stulto juxta stultitiam suam* „ con risuscitare, starei per dire, a' tempi nostri letteralmente il ripudiato da *Cic. 2. de leg.* antico costume degli Ateniesi, i quali consacrarono in deità ed onoraron di Tempio la Contumelia e la Svergognatezza.

Ma qui per non dare in abbagli, e per fare ancora viepiù conoscere che quanto è al bujo costui nel discernere il fatto altrettanto inconsiderato è nel produr le ragioni, giova recarsi a mente tutto vero che sia, contro i moderni perniciosissimi errori, in tutte le parti de' Divini Libri doversi da noi accuratamente presso gl' Interpetri dalla Chiesa provati, le spiegazioni cercare, e di quelle valersi nel vero suo e legittimo senso, verissimo però lo è ne' sacri Proverbj, i quali se crediamo a *S. Girolamo* riportato ed abbracciato amplamente dall' eloquentissimo *Melch. Cano, de loc. lib. 2. cap. 15.* quanto al primo aspetto appariscono aperti e piani, altrettanto son realmente oscuri e profondi. E la ragione è per se stessa molto facile, atteso chè ci si propongono in essi le sfigurate maniere di favellare, e i dettati d'una lingua tanto straniera, e d'un' età così alta, la cui sincera e legittima intelligenza non può riescire se non difficilissima, dacchè non vi è chi non sappia, quanto per simili spiegazioni in tempi assai più vicini, e in idiomi più noti, abbia faticato e sudato il fior degl' ingegni. Ora vediamo che cosa sia intervenuto al nostro Scritturale nel passo delle parabole di Salomone da lui citato per autenticar dal Marchese di Capr. la religion, la pietà, l'osservanza de' Divini ammaestramenti nella risposta da esso data all' Abate Gio: Tosi „ *Voi siete un bel C.....* „ *così venendo*, dice egli, *ancora prescritto dal Sacro Testo* „ *responde stulto juxta stultitiam suam* „ Se egli avesse alzata non più che un dito la vista, non potea far di meno di non s'imbattere in quell' altro passo immediatamente precedente „ *Ne respondeas stulto juxta stultitiam suam* „ e questo solo almeno almeno dovea tosto metterlo in tal pensiero, che lo costrignesse prima di stender la mano alla celeste dottrina a scavare un poco più a fondo dentro la gran miniera, sorpreso e per lo meno arrestato dall' ambiguità dell' Oracolo, se non piuttosto dall' esteriori apparenti antilogie dello Spirito di verità, le quali tanta materia di scrivere hanno dato fin' ora agli spiriti più sublimi e più scelti. E' necessario pertanto il conciliare, l'unire le adorabili sentenze; ed eccoci appunto ove convien che apparisca, aver l' Avversario usurpato i sentimenti della Divinità, tutto a rovescio di quel che gl' intenda e gli spieghi la comun de' Dottori, tutt' al contrario del genuino e letterale suo senso, tutt' all' opposto della pratica scienza de' Santi. Notano adunque gli Espositori „ *Propositionem juxta hic aliter & aliter accipi, nam in priori versu significat imitationem, in posteriori exigentiam; quod est, ne stulte loquaris cum stulto, ne illi assimileris & adaequeris, hanc enim rationem subdit Salomon; v. g. cum stultus stulta, vesana, inhonesta, erronea effudit, tu cave ne similia effutias; cum ille te probris & maledictis appetit, cave*

ne

ne similia in illum regeras, sic enim in vitio illi similem te efficies. Responde tamen stulto juxta stultitiam suam, idest ejus vecordiam, iram, scurrilitatem, convicia, errores &c. sapienter corripe & cum ratione redargue ut Stultitiam suam agnoscat & agnitam corrigat „ E questo è il significato, questa è la spiegazione chiamata appunto da *Cornelio a Lap.* la genuina la schietta; e così comenta *Salon.* il celebre discepolo di *Salviano*, οὗ τὰ ἐξηγηματικὰ, non dubitò di chiamare *Sisto Sen. egregia commentaria*, così *Onor. d' Autun*, *in Bibl. Patr.* così *Ugon Cardin.* così *Gio. Arbor.* così il *Lirano*, così il *Gaet.* così il *Vatablo*, così il *Rabb. Levi*, così per fine tutti gli altri, che presso il *Malv.* traducono questo secondo passo „ *prudentiam adhibeto in sermonibus cum stulto*.

Ma dove mai fra tutta questa schiera d' Espositori abbiamo noi lasciato τὸν Στρατηγὸν, voglio dire il massimo *S. Girol.* non però il mascherato, ma il vero? Or vediamo dunque come questo gran Padre intese e comentò, anzi come nell' atto istesso adoperò questo passo delle Sacre Lettere. Egli per tanto sul fine dell'Apolog. contro Ruff. recando in mezzo insieme con altre molte, secondo il costume suo, questa Divina autorità, si valse di questi termini „ *Noli respondere imprudenti ad imprudentiam ejus, ne similis ei fias; sed responde stulto ad stultitiam ejus, ne sibi sapiens esse videatur* „ Ma che ne dedusse il santo Dottore? „ *His ergo doctus exemplis* (ecco la spiegazione, ecco la pratica della dottrina) *his ergo doctus exemplis nolui mordere mordentem, nec vicem talionis implodere, maluique insaniam excantare furibundi, & unius libri antidotum venenato pectori infundere* „ S. Girolamo adunque intende il passo a ritroso del nostro Legale, S. Girolamo se ne vale tutto diverso dal March. di Capr. chi vogliamo noi dire che avesse orecchie migliori da ricevere il sibilo e l'aura delle sante voci, il primo, o questi secondi? Ma passiamo avanti ed esaminiam la questione al confronto ancor delle lingue. Precede quasi colla face levata in alto l'Ebraica verità, per la ragione, che quivi anche più chiara, che nelle Versioni, si rende della varia sentenza, e anche per la differenza colla quale, com'è presso il *Gaet. Ferd. Q. Sal. Corn. a Lap. e altri*, si legge la prima parola „ *juxta* „ e la seconda. Porge quindi la mano la Parafrasi Caldea, appresso *Gio: de la Haye* „ *loquere cum stulto in sapientia tua* „ Così successivamente ne assiste la version Siriaca, presso il *Valton* „ *imo loquere cum stulto secundum sapientiam tuam* „ E così pure finalmente ne favorisce la traduzion de' Settanta, i quali voltaron dall' Ebreo con due diverse voci il primo „ *juxta* „ ed il secondo, leggendosi in un luogo, πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην, *ad ejus insipientiam*; nell' altro, κατὰ τὴν ἀφροσύνην, che si tradurrebbe benissimo, *secondo l' esigenza a proporzione*. Se non piuttosto creder vogliamo, che altri non meno buoni ed antichi testi avessero qui, κατὰ τῆς ἀφροσύνης, siccome infatti *S. Cipriano* o *S. Agostino*, o qual'altro vetusto Autore del Lib. *de sing. Cleric.* allegò questo testo „ *Noli respondere insipienti ad ipsius insipientiam, ne similis fias illi; sed responde insipienti CONTRA ipsius insipientiam* „ che non può esser più chiaro e più conforme al nostro riflesso. Alla qual cosa (parlo dell' autorità delle lingue in tal causa, e massimamente dopo l' Ebraica dell' apprezzatissima e fino da' giorni d' Esdra se non compilata e scritta, nota però ed usata version Caldea) unita di più all' interpetrazioni di tali e tanti Scrittori, non so con qual forza potesse mai per avventura porsi davanti alcun differente parere. E quando pure dar volesse luogo taluno a spiegazione diversa, sentiamo il *Cartus.* il quale ne ammonisce così „ *Veruntamen in hac re est valde discretio necessaria, ne sub colore zeli, justitiæ, ira & impatientia admittatur; ideo unusquisque conscientiam suam examinet* „ con ciò che segue. Ma questo è un punto più mistico che legale, e che ci si riserba tuttora incerto, finchè lassù in Patria, al conforto del lume di gloria non si vedrà il Marchese di Capr. nella Vision mattutina, esaltato una magion più su, per aver dato di C.... all' Abate Gio. Tosi, giacchè sentiamo insegnarci, aver qui il Marchese di Capraja adoperato secondo il prescritto delle divine voci. Oimè, che portenti convien dedurre dalle parole di questo Legale.

Mostrato così coll' autorità de' nostri venerabili e gloriosi Maggiori l' abbaglio dell'

dell' Avversario, guardiamo se può anche porsi in una apparenza più chiara con qualchè riflesso, salva sempre in punto si grave la censura e 'l giudizio de' cristiani eruditi Maestri, a' quali di buona voglia e rispettosamente, in tutto io mi rimetto. È ottimamente nota l'usanza, la qual nell'etadi antiche correva tra savj e intendenti Uomini, e massimamente tra' Re, di proporsi scambievolmente e di scrivere indovinamenti ed enimmi; così costumando a quei tempi far mostra di letteratura e di scelto sapere „ *Siquidem*, *Aten.* nel lib. 10. del Conv. cap. ult. *Siquidem per hujusmodi demonstrationes sapientiam declarabant*. Sul che tralasciato ogn'altro, e venendo all'età e alla persona del nostro sapientissimo Re di Giuda, è manifesta l'autorità del terzo Libro de' Re al cap. 10. v. 1. e nelle esotiche o vogliam meglio dirle secolari Lettere, la testimonianza di *Dione* Scrittore della Storia Fenicia, appresso *Flav. Gius.* nell' ottavo Libro delle A. G. cap. 2. e 5. e nel libro 1. contro Apione. Ond' è che il Savio medesimo sul bel principio di questo suo libro, cap. 1. v. 6. si protestò contenervisi „ *verba sapientum & ænigmata eorum*. Ora tra gli altri generi di questi enimmi, vi erano ancora quegli, che il sacro Traducitore dell' Ecclesiastico al cap. 39. v. 2. chiamò στροφὰς παραβολῶν, la Vulgata non so se con pari eleganza *versutias parabolarum*, cioè un rimutare un rivolgere argutamente il discorso e le parole medesime da un significato ad un'altro, come anco talora erano già usi a fare i Dialettici. Posto ciò, quando vi fosse per avventura taluno, il quale non volesse tenersi alla versione degli accennati Espositori, ove eglino leggono diversamente nel Testo Ebreo la voce corrispondente al termine latino *juxta*, potrebbe non inconvenevolmente aversi per quest'altro capo una pruova della verità del nostro riflesso; vale a dire l'ambigua e quasi enimmatica varietà di questo passo de' sacri Proverbj, consistente nel dover prendersi la prima voce „ *juxta* „ in un certo tale significato, e la seconda in un'altro, in conformità del parere già addotto di molti e molti dottissimi Espositori. Non mi fare' io già fatto lecito d' inoltrarmi così in questo discorso senza qualchè specie di guida. Ecco pertanto *S. Gir.* che nell' Epist. a Magno Orat. Rom. stabilisce mirabilmente l'assunto, e ci dà insieme un'altro ammaestramento forse non così noto, quanto sarebbe stato, se egli ce lo avesse porto in una veduta diversa „ *Quis enim nesciat*, dice il Santo, *& in Moyse & in prophetarum voluminibus quædam assumta de gentilium libris, & Solomonem philosophis Tyri & nonnulla proposuisse & aliqua respondisse. Unde* [ecco quello che avvenne da tal costume] *in exordio Proverbiorum commonet ut intelligamus sermones prudentiæ, versutiasque verborum, parabolas, & obscurum sermonem, dicta sapientum & ænigmata, quæ proprie Dialecticorum, & Philosophorum sunt*.

Oltre di che, ripigliamo ora il filo dell' ordin proposto, gli esempi di Cristo venuto in terra a illuminar le carte, e degli Apostoli suoi, per tacere degli altri Santi, imitatori de' loro esempj, ci hanno tanto bene mostrato sull' interpetrazione di questo punto la verità, che omai poc' altro a soggiugnere ne rimane. I quali quantunque si legga che risponderser talvolta agramente alle parole stolte d' ingiuria ridondante contro l'onor di Dio, non si legge però che adoperassero egualmente così, nelle parole soltanto contumeliose e malediche verso le proprie loro persone; che anzi or tacendo, or soavemente replicando, e non mai *reddentes maledictum pro maledicto*, traevan sempre da esse occasion di gioja e d'esultazione, secondo il Divino ammaestramento; effetto troppo contrario a' risentimenti ed alle risposte iraconde ed accese „ *Meam injuriam* [ecco l' insegnamento non sol praticato, ma scritto ancora e tramandato alla posterità da *S. Gir.* nell' epist. contro a Vig.] *meam injuriam patienter tuli; impietatem contra Deum ferre non potui; unde & visus sum mordacius in extrema epistola scribere quam promiseram*. E questo è il tanto raccomandato dall' Apostolo „ *vincere in bono malum* „ *non in malo malum*, *ad Rom.* 12. *ult.* come appunto lo spiega il già detto *Ugone di S. Caro*. Il che non intendo io qui d' addurre, come per esiger dal Marchese di Capr. uno de' tratti più fini della per-

perfezione cristiana, che nulla si confà col nostro scopo, ne col fatto medesimo, ma per un pratico infallibile schiarimento dell'allegato luogo de' Proverbj, ben persuaso, quanto in sì fatto genere di cose restino indietro alle divine Leggi, le umane, come al nostro proposito avverte il *Groz. de Jure B. ac P. lib.* 2. *cap.* 1. §. 10. *& cap.* 20. §. 10. e perchè ancora di qui impari il suo Difensore non esser' impresa sì agevole, e da pigliarsi a gabbo, il mettere in aja con gli Scolari. Del rimanente se vera fosse l' intelligenza, che egli dà qui all'insegnamento del Sacro Testo, non ved' egli, che non al March. di Capr. il quale niun motivo aver' avuto di risentirsi contro l' Abate Gio: Tosi, e contro le sue parole, abbiam disopra osservato, ed ognun chiaramente per se stesso il conosce, ma anzi all' Abate Gio: Tosi sarebbe adattabilissimo? Il quale non per la sua propria sola difesa, ma per decoro in certo senso ancora delle leggi del Principe si credette costretto a risentirsi ripulsando quella strana contumeliosa uscita, con cui il Marchese cotanto male a proposito lo assalì. E per verità quanta ragione ebbe egli di ribattere immediatamente un' ingiuria, la quale al suono delle parole, pareva fin che tendesse a diminuire in lui il carattere di buon Cittadino e di buon Cristiano? Sapeva egli bene sulla norma del giustissimo decreto pronunziato dall' Imperator Vespasiano, che ciò non era punto ripugnante, anzi era ben convenevole alla civiltà e alla ragione „ *Non oportere maledici senatoribus; remaledici civile fasque esse* „ *Suet. in Vesp. cap.* 9. E „ *che alle volte* (in questi precisi termini il *Birago lib.* 2. *conf.* 45. *pag.* 169.) *si possono usar parole male ed anco fatti per rintuzzar l'orgoglio del Calunniatore; ed a questo avendo riguardo Aristot. nel* 4. *dell' Etica diede per condizione al magnanimo, non esser maledico se non oltraggiato* „ Lo stesso diritto concedono espressamente le leggi civili *L. Ut vim* 3. *D. de just. & jure*, *L. Sed & partus* 12. §. *quari poterit*, *D. de eo quod metus caussa L. Scientiarum* 46. §. *qui cum aliter*, *D. ad l. Aquil. L.* 1. §. *vim vi*, *D. de vi & vi arm. Zaul. ad Stat. Favent. lib.* 4. *rubr.* 24. *num.* 22. e in termini precisi di ritorsion d' ingiuria di parole, il *Giaf.* nella detta *L. Ut vim*, *num.* 36. *D. de just. & jure*, *Struv. de vind. privat. cap.* 10. *aphor.* 6. *num.* 9. *& seqq. pag.* 88. *& seqq.*

E tanto più giusta e più plausibile dovrà esser considerata la ripulsa dell' Abate Gio: Tosi, se come alcuni de' Testimonj depongono, avendogli detto il Marchese di Capraja, *voi mi parete un bel C......* giacchè non poteva ricorrere al rimedio della mentita, che non può darsi ne all' opinion, ne al pensiero, ei rispose, *in questo caso noi sarem due*, colla qual risposta altro non volle dire se non che; se per l' obbedienza che io professo alle leggi del mio e vostro Signore, vi pare che io sia un C...... ed avete per ciò cotanto fuor di ragione un concetto, un' opinion così rea verso di me, io son costretto dal dovere e dalla ragione a farvi sapere, che io avrò lo stesso concetto, la stessa opinione verso di voi; e in questo caso, sebbene per motivi tra se discordantissimi, noi sarem due d' un' eguale scambievole sentimento l' un verso l' altro. Chi è che voglia condannare questa seconda parvenza di sproporzionata e d' ingiusta?

Io ho pensiero, disse in un' assemblea di giuoco un Cavaliere ad un' altro, *che tu mi abbia rubato la mia Scatola;* questi rispose, *ti consiglio a non dovergli credere, perchè è un pensiero da pazzo e da ubriaco*,, Un' altro Cavaliere parimente essendo stato per accidente colpito col capo da altro Cavaliere in un numeroso concorso disse a chi lo colpì „ *per verità nel passare mi sei paruto un' asino;* e questi rispose, *ed io ti assicuro che nell' urtare mi sei paruto un becco* „. L' una e l' altra risposta non si disappruova anche in punto di Cavalleria dal Marchese *Giacomo Natta*, il quale nelle sue *Riflessioni sopra il libro intitolato della Scienza cavalleresca*, *art.* 8 *pag.* 83. 84. riporta ambedue questi casi succeduti, dic' egli, in una Città d' Italia.

Or quanto più onesta, più saggia, e più moderata sarà stata la risposta dell' Abate Gio: Tosi, il quale senza ricorrere a nuove e più gravi contumelie, come avrebbe potuto fare, senza punto contaminar l' onestà, senza discostarsi un menomo che dalla più rigorosa costuma-

tezza

fezza si valse di quelle poche parole, che quanto servirono a lui d'un discarico il più onorato, altrettanto dovean confondere e far ravvedere chi così a torto lo aveva oltraggiato

Οππῖον κ' εἴπησθα ἔπος, τοῖον κ' ἐπακούσαις.
Tale tibi verbum referetur, quale dedisti, fe già dire *Omero* al pio Trojano altercante col fiero Achille, *Il.* 20. Trattò già l'empio Acabbo di sedizioso e di turbator della pubblica quiete il S. Profeta Elia; e il S. Profeta Elia incontanente; *non ego, sed tu & domus Patris tui*, 3. *Regum* 18. 18. Or ne dia pur l'Avversario il suo stimabil giudizio su questa risposta data da un Santo si, ma pur suddito, a un Re di corona, e vada poi e pronunzi, *che alla risposta dell' Abate Gio: Tosi potevasi*, com' egli si esprime nella sua Scrittura *impunemente replicar col bastone*. O cecità veramente inaudita! Poco fa il dar'altrui del C.. .... a piena bocca, tanto non era ingiuria, che anzi era un punto di merito, un'atto d'ossequio verso la legge di Dio; e ora il ribatter copertamente e con tutta l'onestà la stessa parola è un' ingiuria cotanto grande ed atroce, che si può impunemente reprimere col bastone. Guardisi però in questo dire il nostro Dottore di non mettere alcuno in dubbio, se la Sentenza da lui proposta sia tale, che potesse adattarsi piuttosto all'Abate Gio: Tosi. Ma questi pure non ostante tutto il contegno più moderato ch' ei praticò, seppe bastantemente resistere; e non essendogli permesso di dar più apertamente a conoscere, che ei non era meritevole dello strapazzo, che gli era fatto, intimò al suo Avversario medesimo quel maggiore risentimento, che egli ne avrebbe fatto in Firenze, davanti al Giudice, mezzo a cui può onorevolmente ricorrersi da chicchessia, non tanto col fine di riparare alle ricevute offese, *Conte Land. lib.* 2. *pag.* 127. 128. *e* 163. *Alberg. lib.* 4. *cap.* 23. *pag* 552. *e seqq. Gess. par. cavall.* 15. *num.* 15. *Pufend. lib.* 8. *cap.* 4. §. 8. quanto ancora per far gastigar l'Offensore, *Muz. lib.* 2. *cap.* 1. *pag.* 40. *Bir. decis.* 6. *pag.* 38. *Conte Land. nel luog. cit. Alberg. detto lib.* 4. *cap.* 30. *pag.* 615. *Cam. Bald. cap.* 26. *pag.* 118. La qual cosa fece l'Abate Giovanni Tosi con tanta fermezza d'animo, che potè ben rimuovere dall' opinione de' circostanti ogni sospetto in lui di viltà, anzi talun di loro pare che il voglia notare di animo soverchio audace, nel proferir che egli fece quelle parole „ *ci rivedremo a Firenze* „ dicendo che ciò espresse *con modo sprezzante*, e chi ancora meno consideratamente si avanza ad aggiugnervi „ *temerario* „ Ma danno costoro troppo chiaramente a vedere, che il giudicar se di lode sia degno o di biasimo il modo, col quale altri peravventura resiste a chi l'offende, egli non è inspezion dello Stramba, dell' Atticciato, del Malagevole, voglio dire del Sarto, del Barbiere, del Manescalco; tale appunto è la condizione di quei Testimonj, che indotti dal Marchese di Capraja, credendo di fargli il maggiore e più grato servigio che per lor si potesse, depongono nella maniera detta di sopra. Non sanno, ne posson sapere i meschini, che la non curanza, anzi il vero formal disprezzo è pure un' arme con cui si può onorevolmente difendersi dalle ingiurie, *Alberg. lib.* 4. *pag.* 618. *Pufend. lib.* 8. *cap.* 4. §. 8. Sono essi ancora compatibili, se essendo persone del volgo credono temerità quello che agli occhi de' valent' Uomini altro non è, che lodevole ardire o coraggio „ *son genie formoit de ces entreprises, que le vulgaire croit temeraires, & qui ne sont que hardies aux yeux des grands hommes*, così di certe azioni di Gustavo Vaza l'Autor della Storia di Carlo XII. Re di Svezia pag. 6.

In somma si esamini quanto si vuole minutamente il contegno usato dall' Abate Giovanni Tosi nel cimento, del qual si parla, e si troverà malgrado la lezione, che gli vuol fare il suo Accusatore, tutt' affatto conforme alle regole dell' onore e del giusto, ed a quelle in specie, le quali sono comunemente approvate dagli Scrittori di Cavalleria, i quali c' insegnano, che dove massimamente la disuguaglianza della forza, o alcun' altra circostanza non permetta all' Ingiuriato il fare un' adeguata intera resistenza contro l'Ingiuriatore, serve che in qualchè maniera dimostri di non meritar l' ingiuria, e di non esser tale da tollerarla per viltà d'animo, nel che appunto consiste l'ono-

onorato risentimento; così il *Muz. lib. 1. risp. 1. pag. 109. l' Alberg. lib. 4. cap. 23. pag. 544. il Conte Land. lib. 2. pag. 126. 127. e 137. il Bir. decis. 7. pag. 43. e 45. Camm. Bald. cap. 10. pag. 37. l' Ansid. tratt. cavall. lib. 2. cap. 36. pag. 339. il Marchese Nata. art. 8. pag. 235.*

Ma che? non era forse lecito anche al Marchese di Capr. almen come persona di nobile condizione, alla ripulsa fattagli dall' Abate Giovanni Tosi, il risentirsi, e risentirsi ancor col bastone? Mostra pure il suo Difensore coll' autorità del *Bonf. ad Bannim. cap. 28. num. 21* „ *Che quantunque l' ingiuria verbale si deva togliere colle parole non già colla mano, o col ferro* „ *hoc tamen* [riferisce le parole del citato Autore] *limitatur in persona nobili, quæ si verbali injuria provocata fuerit, nec solis verbis illam possit sufficienter retundere, impune sibi licebit statim injurantem percutere vel offendere, quantum sit ad suum honorem recuperandum. E la ragione si è* (prosegue il nostro Scrittore) *perchè l' ingiuria quantunque per se stessa leve, inferita a persona di qualità nobile e graduata, diventa atroce* „ .

Per far vedere in un' occhiata, e senza stare ad esaminare a parte a parte l' inadattabilità del caso, che quanto si dice qui per difesa del Marchese di Capraja, anzichè servirgli di scusa apertamente il condanna, basterà solo riflettere, che la ripulsa fattagli dall' Abate Giovanni Tosi non contiene a riguardo di lui ingiuria veruna.

Oltre tutto quello, che si è osservato di sopra, valevolissimo per se medesimo anzi sovrabbondante a giustificare il diritto, che ebbe l' Abate Giovanni Tosi di replicare al suo Avversario nella maniera in cui gli replicò, e quindi a rimovere affatto dalle sue parole ogni ombra ogni sospetto d' ingiuria, c' insegna *Samuel Pufendorf* dietro la scorta d' Aristotile, che un essenziale costitutivo dell' ingiuria si è, che colui il quale ci fa alcun dispiacere, o alcun pregiudizio, non sia stato da noi precedentemente insultato, dimodochè quando non si fa altro che render la pariglia, il primo che ha offeso non ha motivo alcuno di lamentarsi, come se egli avesse ricevuto un' ingiuria „ *Je dis sans avoir etè insultè auparavant; car cette condition est aussi necessaire pour constituer l' essence d' une injure, & comme le dit tres bien Aristote, quand on ne fait que rendre la pareille, l' Offenseur n' a nul sujet de se plaindre, comme s' il recevoit une injure*„ *lib. 1. cap. 7. §. 15.* secondo la Vers. di *Barb.* o più concisamente *Sen. de ira. lib. 8. cap. 30.* „ *Non est injuria, pati quod prior feceris* „ sentenza seguitata e difesa anche da' nostri Legali insigni „ *qui injuriam retorquet, nulla alterum afficit injuria* „ così lo *Struv. de vind. priv. aph. 6. num. 25. pag. 100.*

Posto ciò, anche in sentimento de' pratici usuali manca del tutto nelle nostre circostanze il fondamento e l' appoggio, che avrebbe potuto sostenere per iscusabile la gagliardia, di cui vorrebbe il suo Difensore, che il Marchese di Capr. si fosse vestito; l' abbiam pur' ora sentito dalla riportata in contrario autorità del *Bonfini* „ quivi „ *si verbali INJURIA provocata fuerit* „ . Poichè siccome l' Abate Gio: Tosi già provocato si valse nella ripulsa di sua ragione, così niun titolo di ragione rimase al Marchese di Capr. d' offendersi di questa ripulsa, come ingiuriosa a se.

Ma non dovrà la sua nobile condizione, il suo rango operar' effetto veruno, per distinguerlo dagli Uomini di condizione diversa? Certo che si. L' esser' egli di genere illustre fa il suo trascorso più grave. Proposizione non tanto abbracciata e concordemente seguita da tutta la scuola della Filosofia cristiana sotto la scorta di *S. Tomm. prima secundæ quæst. 73. art. 10. in corp.* ma conosciuta e insegnata altresì da qualunque altro genere di Scrittori col solo lume morale.

> *Omne animi vitium tanto conspectius in se*
> *Crimen habet, quanto major, qui peccat habetur.*

E' il noto detto di *Gioven.* Sat. 8. v. 140. 141. E l' Autor delle Lettere curiose secondo la version dal Franzese, stampata in Venezia l' Anno 1741. tom. 5. *lett.* 109. pag. 17. „ *La nobiltà mette nel suo vero lume le buone, e le cattive qualità. Ella è un' obbligazione indispensabilmente addossata a' Nobili di non tralignar*

punto dalla virtù de' loro Antenati. Il vizio illuminato dalla nobiltà sembra molto più vergognoso e difforme ,, E la ragione ce l'addita *Samuel Pufen.* Scrittore non di condizione plebea, ma di rango lib. 8. cap. 3. §. 20. cioè perchè la condizion qualificata della persona del delinquente è un grand'indizio d'una forte intenzione di commettere il delitto, il quale nel caso nostro consiste appunto nell' animo d'ingiuriare, che siccome in tutti coloro, che usan parole di sua natura contumeliose, universalmente si presume, *Farin.* quest. 105. num. 13. e 117. *Struv.* lib. 5. tit. 25. num. 9. così per lo potente stato dell' Ingiuriatore si presume viepiù.

Di qui è nata la massima de' Cavalleristi, che l'ingiuria tanto è più grave e più considerabile, quanto è di maggior riputazione la persona, da cui vien fatta, *Gesf. Sp. d' on. P. 5. num. 17. §. più gravi pag. 94. Alberg. lib. 2. cap. 15. in fin. pag.* 234. E di qui pure è venuto che ne' Tribunali più severamente si puniscono le ingiurie, che seguono tralle persone nobili e graduate, che tralle altre.

Sentiamo i Bandi Generali dello Stato Ecclesiastico riportati dal *Zaul. ad Stat. Favent. lib. 4. rubr. 24. num. 17.* e dal *Bonf. ad bannim. cap. 26. in prin.* ,, *Che nessuna Persona offenda ne incarichi alcuno con parole ingiuriose, ne mentite, sotto pena, se sarà tra plebei e contadini di scudi dieci, ma se sarà tra' Cittadini e Gentiluomini e Persone graduate, di scudi venti, e anco corporale ad arbitrio del Giudice* ,, Ed il *Bonf.* glossando questo stesso Bando dice così ,, *Pro coronide adverte, quod istud bannimentum minorem pœnam imponit pro injuria inter rusticos, & personas plebejas, majorem vero si injuria sequatur inter cives, & graduatos: quandoquidem ex qualitate personæ mensuratur qualitas injuriæ, nam si persona sit nobilis, vel in dignitate constituta gravior reputatur, & acerbius punienda venit* ,, .

Con egual distinzion di persone puniscono gli stessi Bandi, al riferir del *Bonf. cap.* 28. *in prin.*, le percosse di bastone, per le quali stendon l'arbitrio fino alla Galera; e riguardo alle parole ingiuriose, quasi per una conferma di ciò che i Bandi dispongono vi è anche un Decreto della Sacra Consulta dell' Anno 1600. menzionato pure dal *Zaul.* e dal *Bonf.* e ancor dall' *Ursaja* ne' luoghi citati dal nostro Avversario medesimo nel principio della sua Scrittura, il qual Decreto eccettua sol dalla pena delle ingiurie verbali i contrasti di parole ingiuriose, che occorrono tralle Donne e tra' Fanciulli, o dove sia seguita la pace; e questo ancor deve intendersi se si tratti di vili persone, secondo quello che si deduce dalla Costituzione 71. di Paolo V. *tit. de jud. crim.*

Noi abbiam voluto riportar solo l'autorità di questi Bandi, e de' lor Glossatori *Zaul.* e *Bonf.* delle molte che di leggieri avremmo potuto allegare in pruova del nostro assunto, per render nel tempo stesso sempre più avvertito il Marchese di Capr. di quanto malaccorto dettatore egli si sia servito nella compilazione della sua Scrittura, la quale secondo l'oppinione di chi l'ha stesa, non ha migliore ne più forte appoggio dell'autorità de' già detti Bandi, del *Zaul.* e del *Bonfin.* fino al segno di valersi della medesima loro autorità per mostrare ,, *che nello Stato Pontificio resta universalmente vietato il proceder criminalmente per le ingiurie verbali, come dispongono* [prosegue lo Scrittore] *i Bandi Generali riferiti dal Zaulo, dall' Ursaia, e dal Bonfini* ,, Chi non direbbe qui, che questo grande Avvocato abbia voluto mettersi al coperto per non esser diseredato dall' avaro Zio del moderno Misantropo? Poichè ci giova anzi crederlo digiuno affatto de' primi letterari elementi, che fargli un carattere d'impostor troppo franco ,, *Doleam ne an rideam nescio, imperitiæ arguam an temeritatis accusem* ,, *S. Gir. adv. Helv. in prin.* Ma ei vorrà forse scusarsi col pretesto, di cui si servì quel gran Baccalare appresso *A. Gell. noct. att. lib. 13. cap. ult.* ,, *Et vides, inquit, oculos meos ægros, assiduisque lucubrationibus prope jam perditos? Vix ipsos litterarum apices potui comprehendere. Cum valebo ab oculis revise me, & librum istum tibi totum legam* ,, Nel qual caso noi gli farem la benigna risposta, che l'accorto *Gell.* fece a colui, che in quella guisa pensò di coprire la sua goffaggine. *Recte sit oculis, Magister, tuis.*

Un'altra ragion ne ha mosso a dover pro-

pro-

produrre la già recitata disposizione de' Bandi dello Stato Ecclesiastico, lasciata da parte ogni altra autorità, cioè perchè di lì possa ognuno quasi in un batter d'occhio conoscere, che per essere il Marchese di Capr. di qualchè rango maggiore dell' Abate Giovanni Tosi, non per questo gli si compete nella nostra questione alcun privilegio maggiore di quello che all' Abate Giovanni Tosi sia conceduto „ *Se sarà tra Cittadini, Gentiluomini, e persone graduate, contro un Cittadino o Gentiluomo* „ ma dee giudicarsi colla stessa misura o si riguardi la punizion dovuta all' ingiurie, o si tratti del risentimento egualmente permesso ad un Nobile, che a qualunque altra onesta persona, come accenna il *Carpzovio* Prat. P. 1. quest. 30. num. 74. e 76. allegato pur dal *Bonfini*. Ἀρχὰς μὲν δὴ, ϗ προεδρίας. ϗ τιμὰς τοῖς ἀρετῇ, ϗ τύχῃ προὔχουσιν ὑμῶν, οἰόμεθα δεῖν ἀπονέμειν. τὸ δὲ μηδὲν ἀδικεῖσθαι, ϗ τὸ δίκας, ὧν ἄν τις πάθῃ, προσηκούσας λαμβάνειν, ἴσα καὶ κοινὰ τοῖς ἅμα πολιτευομένοις εἶναι δικαιοῦμεν. Così appresso *Dion. d' Alic. Antiq. Rom. lib. 7. pag.* 448. della Ed. del *Silb.* parlò un Tribuno del Pop. Rom. al Senato; e volle dire „ *Le Magistrature, le precedenze, e le dignità, noi giudichiamo doversi ripartir tra coloro, i quali fra voi o per virtù o per fortuna avanzano gli altri; il non far poi cosa alcuna d ingiurioso o d' ingiusto, e il prendere le sodisfazioni dovute di ciò che per avventura alcun soffre, egualmente e comunemente competersi a' Concittadini, ragionevole e giusto stimiamo* „ Ognun sa quanto la nazione Spagnuola si pregi e si picchi di nobiltà, eppure anche appresso questa nazione, gl' Indiani stessi riputati di condizione abiettissima, e sempre ubriachi non possono dagli Spagnuoli, il più vile de' quali è creduto di qualità senza paragon superiore, e più rispettabile del più nobile tragl' Indiani, non possono, dico, esser questi ingiuriati senza pena, e senza necessità di riparo; lo attesta il *Solorz. de jure Ind. lib.* 1. *cap.* 27. *num.* 29. *& seqq.* Quindi il dottissimo Criminalista *Antonio Matt. de crim. lib.* 48. *Digest. tit.* 5. *cap.* 3. *num.* 7. anche in più forti termini, ma però a proposito della mano, e del ferro, di cui, come nobile si arroga tanto lungi dalla ragion, la licenza il Marchese di Capr. ripruova affatto la distinzione fino tral nobile, ed il plebeo „ *Illorum certe doctrina nullo modo probanda est qui distingunt hac parte inter nobilem, & plebejum, ut hic quidem fugere teneatur, ille non æque; quid enim vilius Romæ quam servus, quem etiam leges pro mortuo habent? Hic tamen mortuus si barbam tibi vellat, non aliter lex Aquilia occidere tibi eum permittit, nisi cum aliter periculum effugere non potes, neque distinguit patricius sis an plebejus. Quanto igitur minus ea distinctio locum habebit cum non servus, sed liber homo te invadit* „ Meglio però tutto questo io ritruovo stabilito e disposto nelle leggi Ateniesi, recitate nella predetta arringa di *Demostene*, dalle quali qualsivoglia mai villania commessa in persona di donne, di fanciulli, d' uomini, d' ingenui, di servi, viene senza eccezione proporzionatamente punita, per la qual cosa il forte Oratore elegantissimamente esclamò, ἀκούετε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦ νόμου τῆς φιλανθρωπίας, ὃς οὐδὲ τοὺς δούλους ὑβρίζεσθαι ἀξιοῖ. *Audite Athenienses humanitatis legem, quæ nec servos affici contumeliis sinit* „.

Ma non son mica sole le leggi umane a punire l' ingiurie fatte alla gente misera dalle persone ancora d'eccelso stato. E' celebre il fatto de' Gabaoniti campati in ossequio del giuramento dal fuoco e dal ferro Ebreo, e riserbati tral Popolo conquistatore *in lignarios* per valermi de' termini di *S. Girolamo*, *& in aquarios*. Ora chi s'aspetterebbe mai che la rovina, e l'infame desolamento della Casa di Saulle, fosse venuta dagli strapazzi usati da quei Reali a questi poveri Servi, o come dice *S. Girol. ut stirps Saul ob eorum injurias deleta sit? adv. Jov. libro* 2. . Ma tanto fu; ed ognun sa, se quel Principe era debitore ben d'altri misfatti. Quando null'altro più fosse stato che il sacrilego e barbaro scempio de' Sacerdoti di Nobe, e l' intero esterminio di quella innocente Città. E pure da' profondi giudizi di Dio non per questo stillò sopra coloro la formidabil vendetta, ma per abiette meschine persone, villanamente ed aspramente trattate.

Se poi diversamente da' sopraddetti ca-

si debba giudicarsi, ove si tratta d'ingiuria fatta ad un Cittadino onorato di Città suprema, quale è questa illustre Metropoli, ci contentiam che il decida, non la sentenza degl' infiniti classici Dottori riportati da *Gio. Pietro Crescenzi nel suo Tratt. della Nobiltà, lib. 2. cap. 14. num. 21.* i quali tengono che simili Cittadini godono talmente prerogativa di nobiltà, che son preferiti ad ogn'altro Gentiluomo di Città inferiore e di piccol nome, ma il giudizio stesso dell' Avversario, a cui se nuova peravventura giugnesse la sentenza da noi orora accennata, che pur si legge nella *Pratica* volgare del nostro *Savelli*, e da esso si ammette al §. *Cittadini* num. 11. non per tanto può essergli ignoto sull' evidenza di ciò che qui tutto giorno su gli occhi nostri succede ne' pubblici Ufizi e nelle Magistrature, dalle quali universalmente sogliono misurarsi i ranghi della nobiltà, ove per lo più in questa Città i Cittadini hanno un comune indistinto rango colle persone per nascita le più ragguardevoli, non può dico essergli ignoto di qual riputazione sia una Cittadinanza di questa sorte; per non rammentar qui le leggi, le quali, come abbiamo veduto, la Nobiltà alla Cittadinanza pareggiano in tutto, in punto preciso della Questione.

Con tutto questo però il Difensor del Marchese di Capr. ha avuto il coraggio d'avvilir talmente la persona dell' Abate Gio. Tosi, che in oggi non vedendo forse altro scampo, ha pensato d' attribuire ad un' altra nuova cagione l' ingiurie, delle quali il Marchese di Capr. è fatto debitore, all' aver cioè mancato l' Abate Gio. Tosi di cavarsi il cappello nell' incontro avuto con esso.

Heus tu discede ad lævam, pronusque rotundam
Tonsuram ut videam, dic nobis rite salutem.

ma quel che è più, intende di rilevar da questa mancanza non men che dalle altre cagioni da lui addotte, una scusa, che renda impunibile l' operato del suo Cliente.

Noi pertanto sebbene siam persuasi, che a giudizio degli Uomini savj potrebbe affatto lasciarsi di ragionare di sì fatta ridicola discolpa, tuttavia sapendo di esser debitori anche a' men savj, non resteremo di favellarne.

Non è vero adunque che l'Abate Gio. Tosi non si cavasse il cappello, anzi si è protestato con suo giuramento che se lo cavò, e tanto dovrebbe servire; ma vi è di più, perchè un Testimone, che stette sempre in tutto il contrasto allato all' Abate Giovanni Tosi, l' asserisce espressamente, onde avrebbe luogo la regola, che si crede più a un Testimone che affermi, che a mille che neghino; regola tanto più al caso nostro adattata, quanto che una cirimonia di questa sorte consiste in un' atto quasi instantaneo, e che facilmente può sfuggir d' occhio a chiunque non si ponga acutamente a notarla. Io però voglio anche concedere che l' Abate Giovanni Tosi non si cavasse il cappello, di qui non procedette certamente l' ingiuria fattagli dal Marchese, ma procedette bensì dalla sopra riferita risposta „ *Obbedisco alle Leggi del Principe* „ come tutti i Testimonj, niuno eccettuato, convengono; e quando ancora vi fosse concorsa una tal causa, questa non porta indubitatamente al Marchese scusa veruna, anzi lo fa reo d' una nuova gravissima ingiuria.

Per aver' un pieno diritto, dice il più volte lodato *Baron di Pufen. lib. 8. cap. 4. §. 14. in fine*, d' esiger da altri rispetto, o qualunque siasi contrassegno d' onore, bisogna o che colui dal quale si esige dipenda da noi; o che abbiamo acquistato questo diritto per mezzo d' alcuna convenzione con esso, o in virtù d' una legge fatta o approvata da un Superior comune.

Or gradirebbe l' Abate Giovanni Tosi, che il Marchese di Capr. gli sapesse dire per quale di questi titoli ei possa pretender da esso quel rispetto, e quell' ossequio, alla mancanza del quale vuol' ora attribuire l' esser montato in tanto furore contro di lui. Se egli ha col Tosi un patto una convenzione, che esso debba qualunque volta lo veda prestargli ossequio, producane pure il documento; ma io son sicuro che egli e opera e tempo spenderà inutilmente in cercarlo.

Frattanto l' independenza del Tosi dal Marchese non può ad alcuno esser più nota

ta che a lui medesimo, il quale, sallo Dio, quante volte avrà letto e sentito leggere nell' Istrumento stesso dell' Investitura del Feudo a lui conceduto, l'immunità pienissima, che gode l'Abate Giovanni Tosi, come Cittadin Fiorentino nella persona, ne' famigliari, e ne' beni da ogni sua giurisdizione. Di sorte che fino nel Territorio medesimo del Feudo tral Marchese ed il Tosi, sono affatto sconosciuti ed estranei i termini di superiorità di preminenza, di soggezione di dependenza, ma ha bensì luogo nulla meno riguardo all' uno che riguardo all' altro una perfetta eguaglianza, che obbliga ambedue come Cittadini d' una medesima Città ad una stessissima dependenza dalla Sovranità, e dalle leggi del nostro sempre AUGUSTO MONARCA, le quali non si sa che abbiano giammai provveduto, che un privato abbia diritto alcuno d' onorificenza sopra dell' altro.

Potette Amanno esigere ossequj da' Servi del Re Assuero, ma perchè egli a tanto giugnesse non fu bastevole, che il Re medesimo lo avesse a tal preminenza inalzato, che il facea soprastare a tutti i Grandi del Regno „ *Et posuit solium ejus super omnes Principes, quos habebat* „ fu d' uopo che un Regio speciale comandamento obbligasse i Servi a tali contrassegni di rispetto verso di esso „ *Sic enim praeceperat eis Imperator; cur praeter caeteros non observas mandatum Regis? Esther cap. 3. v. 1. 2. & 3.* Ma che? Con tutto il diritto che l' ordin Regio gli concedeva, lo sdegno da lui concepito, perchè il sol Mardocheo, uno de' Servi più vili del Re, come gli altri tutti facevano, nol salutava, e l' aver fatto di ciò si gran caso, fu l' origine della sua estrema rovina.

Or per tornare all' intendimento, quando ancor si volesse riguardare il Marchese di Capr. come un Giusdicente, come il Potestà di Capraja, l'esenzione dell' Abate Giovanni Tosi dalla sua giurisdizione, concedutagli non dal Marchese, ma dal medesimo Sovrano d'ambedue, lo dispensava del tutto da qualunque riverenziale ossequio verso di lui; dottrina insegnata dal *Castr.* nella *L. ult. num. 2. C. de bonis libert.* ed approvata con cose giudicate; vedasi *il Rut. dec. 114. lib. 3.* S' aggiunga a questo, che il tenersi innanzi persona col *capo scoperto*, è da *Mon. della Casa, nel Tratt. degli Uff.* riconosciuto, come una delle prerogative de' Re „ *E chi a simile grado non è asceso, cessi* (dic' egli) *da cotale apparenza affettuosamente imitare, acciocchè da' suoi odiato, e dagli altri schernito non sia.*

L' uso poi, e la costumanza non vi è chi non sappia quanto, e massimamente in questo genere di cose, ad ogni altro riguardo prevaglia. Appresso i più antichi Romani non alla nobiltà della Famiglia, non alle ricchezze, ma all' età, alla vecchiezza in ogni luogo, ed in ogni circostanza i maggiori onori erano fatti, sicchè in qualunque specie d' onorificenza i primi e più distinti tragli altri tutti, eran sempre i più vecchi. Questo costume tutto conforme a un certo sincero istituto di quell' età prime, giusta la nobil Sentenza di *Giouen.* Sat. 13. *Credebant hoc, grande nefas &c.* prese Roma più da vicino, come attesta *A. Gell. noct. att. lib. 2. cap. 15.* da' Lacedemoni; ed in fatti noi abbiamo da *Cicer. de sen. cap. 2.* Sparta essere stata onorevolissimo domicilio della vecchiezza, e quel che è più da notarsi, quando appunto in Atene era un usanza tutt' affatto diversa, secondochè ne assicura il fatto riferito dallo stesso *Cicerone* nel luogo citato. In progresso di tempo per testimonianza pur d' *A. Gellio*, Roma medesima mutò costume, dando ad altre varie qualità negli onori la precedenza.

Ora il costume della nostra Città, all' osservanza del quale son pure egualmente soggetti il Marchese di Capr. e l' Abate Giovanni Tosi, tanto è lontano che dia ragione al Marchese di esigere umiliazioni ed ossequj, che noi veggiam tutto dì per le pubbliche strade persone fino dell' ultima plebe astenersi affatto da qualunque esterior segno d' onore, verso gli stessi Personaggi più rispettabili, ed insigniti delle dignità le più cospicue e sublimi, che pur potrebbono giustamente pretenderlo, ma nol pretendono, ben lontani dal piccarsi d' un' ambizion farisaica, ripresa dal Salvatore in *S. Matt.* al cap. 23. v. 7. e che da *Agostino Calmet* è chiamata stolta ed in-

indegna „ *Insana indignaque ambitio ; hac enim exteriora obsequii indicia, quibus homines salutantes distinguimus, ambigua sunt secreta animi aestimationis argumenta, neque ullam inesse virtutem probant iis quibus exhibentur* „ E riguardo a' privati sappiamo altresì, che non è solito salutarsi anche da chi fa professione di cortesia la più rispettosa e sommessa, nemmen le persone di primo rango, benchè conosciute per tali individualmente, se unito alla conoscenza qualchè altro titolo a ciò non costringa, o per dir meglio non persuada, che sia per esser gradito l' ossequio, dacchè fuori di simili circostanze, non manca fino chi non curi, anzi sdegni d' esser da altri salutato, e gl' inferiori riguardi con sopracciglio; onde si può bene asserire che a' dì nostri così poco preme una deferenza, che consiste in un' onore sterile, e non accompagnato da alcuna soda utilità (ciocchè forse in qualchè altro tempo si teneva in gran pregio) che con ragione, come il *Baron di Pufend.* nel cit. cap. 4. §. 15. ne avverte, ci burliam di coloro, che si formalizzano d' ogni minimo mancamento di rispetto per essi. Così dirittamente pensava quell' antichissimo Re d' Atene Teseo, dinanzi al quale pervenuto Edipo, e trasportato subitaneamente da un certo possente impulso, non badando a salutarlo, ravvedutosi poi volle di ciò con Teseo scusarsi; ma il buono e savio Re non lo lasciò dire, ma disse egli; confortati, Edipo, perciocchè io non onoro la vita mia colle parole d' altri, ma colle opere mie; detto per verità „ *figendum & memori tractandum pectore* „ da chicchessia, e molto più da tal che abbarbagliato dalle sole apparenze, non fosse per anco ben persuaso, che non andò guari errando chi scrisse.

. . . . *Nobilitas sola est atque unica virtus*.

Ma avesse almeno il Marchese di Capraja avvertito sul fatto l' Abate Giovanni Tosi del desiderio, che gli promuove in oggi il suo Difensore, di risquoter cioè dal Tosi medesimo quell' ossequio, di cui ora mostra di far tanto caso, che il Tosi l' avrebbe appieno soddisfatto o con maggior numero di scappellature di quello che egli avesse mai potuto desiderare, o colla protesta di volersi servire della sua natural libertà, in virtù di cui non poteva legittimamente esser forzato a far' una cosa, che per l' avanti non aveva fatto giammai, e che dovea sol dipendere da un mero impulso della sua cortesia, e della sua liberalità, come dice lo stesso *Pufend.* lib. 1. cap. 7. §. 15. e lib. 8. cap. 4. §. 14.

Adunque ne legge, ne uso, ne convenzione, ne dipendenza, ne verun' altro titolo poteva obbligare l' Abate Giovanni Tosi a cavarsi il cappello al Marchese di Capraja, talchè se ei lo fece, come è verissimo che il facesse, senza nemmeno esser corrisposto con un addio, con un buon giorno, fu mera sua strabocchevole urbanità; e quindi avviene che quanto lontano da ogni ingiuria sarebbe stato il mancar negativamente di questo ossequio verso il Marchese di Capraja, come in più forti termini ne insegna il Testo nella *L. Injuriarum* 13. §. *si quis in honoribus*, *D. de injur. Pufend. lib.* 1. *cap.* 7. §. 15. altrettanto ingiuriosa sarà la pretension del Marchese nell' esigerlo, poichè il voler per obbligo quello che gli uomini reputano di dar solo per cortesia, è un segno, dicono i Cavalleristi medesimi di disprezzo, che è la maggior tra tutte l' ingiurie; in questi precisi termini il *Birago dec.* 6. *pag.* 36. Onde il Satirico Fiorentino nel suo caso ebbe a dire.

Sgobbia, se nel parlarti io tengo in zucca,
Di tirannico sdegno, e d' ira acceso
Il tuo superbo sguardo mi pilucca.
Dimmi, t' ho forse in qualchè parte offeso,
O della Nobiltà rubato un quarto,
Che nell' albero tuo si vede appeso?
Se quell' onor, che in cortesia comparto,
Lo stimi obbligazion da farne piato,
Già tu non fai per me, Sgobbia i' ti scarto.

Aggiugneremo ancora, che tutto ciò che avesse mai potuto dire, o operare l' Abate Giovanni Tosi di men rispettoso, come certamente ne il fece, ne il disse, in quel contrasto, tutto dico si farebbe reso scusabile da quelle spoglie succinte e campestri, sotto di cui stava qua-

quasi dirò nascoso il Signor di quelle contrade.

. . . . . . *Latuit plebejo tectus amictu*
. *Omnis bonos* . . . .

elegantemente *Lucano lib.* 11. *v.* 18. ne si sarebbe perciò potuto mai dire ingiurioso, al Testo nella *L. Item* 15. §. *si quis*, *D. de injur.*

In ultimo, e quasi per una conferma di tutto il detto di sopra non lascerem di considerare la circostanza della via pubblica, in mezzo alla quale occorse l'altercazione, circostanza che quanto ci mette in vista, siccome abbiamo già detto, la buona fede dell'Abate Gio. Tosi nel preteso delitto, al Testo ed al Somm. nella *L. ult. D. de ritu nupt.* così fa grave talmente l'ingiuria sofferta da esso, che la rende un delitto pubblico. *Causs. celebr. & int. tom.* 4. *pag.* 299. „ *parce que suivant la definition de ce crime* (*public*) *c'est un delit, ou le Public, est principalment interessè. On peut dire que la suretè d'un grand chemin concerne l'interet public* „ Di tale argomento si serve l'Autore principalmente per dimostrare un'ingiuria delitto pubblico; anzi chiunque nelle vie pubbliche offende persona, offende con una certa speciale ingiuria il Sovrano medesimo, secondo la dottrina del *Calderò* dec. 142. num. 22. e degli Autori quivi citati, a' quali s'aggiugne il *Frag. de regim. Christ. reip. P.* 1. *lib.* 3. *disp.* 5. §. 1. *num.* 13. E questo aggiunto stesso tanto maggiormente ci assicura dell'eguaglianza, con cui dee in questa question riguardarsi il Marchese di Capraja, e l'Abate Giovanni Tosi; perocchè nella via pubblica, checchè altri abbian detto non hanno i Baroni anche riguardo a' lor sottoposti quella prerogativa, che nel rimanente del Feudo; ma sempre appartiene al Sovrano „ *Firmiter statuunt*, così i Dottori Riportati dal *Ziegl. de jure majest. lib.* 2. *cap.* 17. *num.* 32., *Nobilem etsi infeudatus sit de castro cum suo territorio, omnemque jurisdictionem & simul merum imperium acceperit, non ideo tamen habere viam publicam. Ratio est quia via publica pertinet ad Principem, & commercio atque dominio privatorum prorsus exemta est* „ Risponde ottimamente la sua denominazione appresso i Greci, i quali la chiamano βασιλικὴν, e i Giureconsulti latini Pretoria o Consolare, *L.* 2. §. *viarum*, *D. ne quid in loco publ.* Ne basta che l'investitura si stenda ad altri luoghi anche con termini quanto si voglia ampli e profusi, se non si fa in essa espressa e special menzione della via, e via pubblica „ *nisi in litteris investitura*, segue lo stesso *Zieglero*, *expressa via publica fiat mentio; quod in ipsa etiam potestatem gladii investito exercere liceat, quantacumque jurisdictionis aut meri imperii concessio amplissimis licet verbis descripta, id non efficiet* „.

Più chiaramente poi ciò dimostrano nel caso nostro le tre ragioni addotte dallo stesso Autore nel predetto cap. 17. num. 9 e ne' seg. per istabilire la sua proposizione; le quali ragioni quanto si adattano alla Maestà e alla Grandezza del SUPREMO NOSTRO SIGNORE, altrettanto disconvengono, e del tutto si scorgono inadattabili al Vassal di Capraja. E per verità, ove ha egli il diritto di fare una pubblica strada; ove la podestà di conservarla e di restaurarla; ove finalmente la forza per renderla ben guardata e sicura. Io certamente, da qualunque banda mi venga girato il guardo, non so in alcun modo trovarla, se per avventura non pongo gli occhi su quella Legione d'Antonio rammentata da *Cic.* nella Fil. 1. e nell'Epist. 5. del sedicesimo libro ad Attico, e chiamata da esso con vocabolo, non dirò se Latino o Franzese „ *Legio Alaudarum* „ In oltre io leggo nel Diploma della sua Investitura al §. *Magistratibus*, che il Principe riserva espressamente a' suoi Magistrati la cura, e l'amministrazione di sì fatte cose; proibisce al Feudatario che per niuna cagione vi s'ingerisca; lascia, come erano avanti l'Infeudazione, gli abitatori del Feudo in tutto e per tutto soggetti a' predetti suoi Magistrati, e singolarmente nelle contribuzioni, le quali si esigono „ *pro reaptationibus viarum & pontium; & pro taxis barisellí forensis* „ nel che appunto ed il mantenimento delle strade, e 'l mezzo, per cui si rendon sicure, consiste. Le quali cose mostrano apertamente che il Sovrano ha voluto riservare a se stesso ogni diritto sulle pubbliche Strade di questo Feudo, come una delle sue regalie, giacchè tral-

tralle regalie riſervate appunto al Sovrano nelle conceſſioni feudali, non vi ha dubbio alcuno che ſi annoverano le Vie pubbliche, ſecondo il *Teſto* letterale nel *cap. un. tit. quæ ſint regal. in uſ. Feud.lib.*2. Perlochè nulla nuoce al noſtro diſcorſo quella particola, che antecedentemente ſi legge nello ſteſſo Diploma „ *conceſſionem ampliantes ad vias* „ ed a chiunque adduceſſe queſta difficoltà ben potrebbe riſponderſi col noto detto del Giureconſulto nella *L. incivile* 24. *D. de leg. Incivile eſt niſi tota lege perſpecta, una aliqua ejus particula propoſita judicare vel reſpondere* „ Senza che, la conceſſion Feudale ampliata alle vie ſi ſalva beniſſimo col riguardo alle vie che non ſon pubbliche, come diſtingue al noſtro propoſito *Tomm. Crag. de jur. feud. lib.* 1. *tit.* 16. §. 5. e come in fatti l'eſpreſſione di via col proprio e preciſo aggiunto di pubblica eſſere a queſto effetto neceſſaria, avverte il *Ziegl.* nelle addotte parole.

Quanto ſi è ragionato in queſte carte è ſtato, noi nol neghiamo, a fine di difender l' Abate Gio: Toſi; e d'aver'anche queſta qualunque ſiaſi a niuno giammai negata ſoddisfazione, d' eſporre al pubblico lo ſtato e le circoſtanze di queſto giudizio; quindi maſſimamente colla mira di riſtorare per quanto è in noi quell'offeſa, la quale al comune intereſſe, ed alla pubblica utilità poteſſe aver mai recato queſta forenſe conteſa, ſoſtenuta dall' Abate Giovanni Toſi con ottimo intendimento, e con non fievoli mezzi. Concioſſiachè ſulla traccia de' lumi ſvegliati, e fatti comparire ſu queſti ſcritti, noi poſſiam certamente ſperare, che rivolgendoſi in oggi al tenor della Cauſa una conſiderazione più intenta e più fiſa, ſarà ripoſta la giuſtizia della queſtione in quello ſtato, ove non è affatto vano il credere, che le abbia qui fatto ſcorta la verità così alla meglio ſvelata. *Quippe*, mi ſervirò d' una eſpreſſion d' Apulejo nella ſua prima Apol. (anche queſto pover' Uomo ſi ritrovò già in un caſo, direi quaſi ſimile al noſtro, accuſato e inquiſito per certi Peſci, ma egli ſeppe difenderſi bravamente, ed acconciar pel diritto il Delatore) *Quippe inſimulari quivis innocens poteſt, revinci niſi nocens non poteſt*. Ne vorran ſenza fallo i noſtri Onoratiſſimi e Sapientiſſimi Giudici affligger di più, chi pur troppo ha fin qui ſenza demerito tollerato, affligger di più io dico, col rammarico già ſofferto da Pompeo il Grande, il quale nell'ingiuria ſolenne e pubblica, con cui da Clodio fu vilipeſo e beffato, non ebbe il maggior dolore, che di ſentir che il Senato diſſimulaſſe indolente di vederlo oltraggiato con tanto ſcapito del ſuo nome, *Plut in Vita Pomp.* Per la qual coſa all' Abate Gio: Toſi, non quel che fu la Civetta volante intorno al mentovato Pompeo, e ſullo Scudo di Turno, cattiva e funeſta merce; ma quel diverrà, che già fu ſull' albero della Nave del gran Temiſtocle, augurio lieto e giocondo di deſiderata vittoria. *Dione* lib. 41. *Verg.* En. ult. *Plut.* in Temiſt.

Scrit-

Scrittura legale citata più volte in quest' Apologia, tratta dal Processo formato contro l' Abate Giovanni Tosi.

J. M. J.

QUantunque per l' Ingiuria verbale *de Jure* competa l' Azione Civile e Criminale, tuttavolta per comun sentimento de' Dottori, e Tribunali [trattandosi specialmente di cosa leve] è stato fermato che non si possa procedere ne civilmente, ne criminalmente *Farinacc. de delict. quest.* 105. *num.* 96. *e* 97. e nello Stato Pontificio resta universalmente vietato il procedere criminalmente per l' ingiurie verbali, come dispongono i Bandi generali referiti dallo *Zaul. ad Statut. Faventiæ Lib.* 4 *Rubr.* 20. *num.* 18. *Ursaja Institut. Criminal. Lib.* 4. *tit.* 7. *num.* 27. *&* 28. *ed il Sig. Auditor Bonfini ad Bannimenta generalia cap.* 26. *n.* 31.

E la ragione si è perchè da una semplice altercazione di parole non ne nasce ingiuria grave e atroce ma al più leggiera, della quale non curano le Leggi *Giurb. cons.* 51. *num.* 3. *Farinacc. cons.* 147. *num.* 28. *Vermigliol. cons.* 30. *num.* 6. *& cons.* 61. *num.* 9.

Quando si tratta di parole, che frequentemente sono in bocca degli uomini, e che vengono proferite *ex lubrico Linguæ, & ex ira* non si reputano ingiuriose perchè manca il dolo, e l' animo d' ingiuriare, come in punto ferma il *Raynald. nell' Allegaz. impressa nel Sig. Aud. Bonfini ad Banniment. general. cap.* 26. *num.* 23. ove in termini di un Cavaliere, che altercando con un Prete gli aveva detto „ *Quesli P. B. &c. si fanno lecito di violentare i Galantuomini per causa delle Scomuniche* „.

Tanto meno nel caso presente si può reputare ingiuriosa la parola proferita dal Sig. Marchese, in quanto che il Tosi diede causa, e per la mancanza del rispetto in non cavarsi di Capo a una nobile comitiva di Cavalieri e al Marchese del Luogo, e per le sue insulse risposte, alla replica fattali dal Sig. Marchese di Balordo, che tanto significa la parola C..... in basso nostro modo di parlare, COSI' VENENDO ANCORA PRESCRITTO DAL SACRO TESTO „ *Responde Stulto juxta stultitiam suam* „ senza che esso Tosi potesse ritornare essa parola contro del Signor Marchese, il quale poteva perciò impunemente replicarli col Bastone come in punto ferma il *Raynald. nella detta Allegaz. appresso il Sig. Bonfini num.* 24. e nelle sue Osservazioni Criminali *cap.* 11. *supplez.* 2. *num.* 47. e pienamente *il Sig. Aud. Bonfini ad Bannim. general. cap.* 28. *num.* 21. ove che quantunque l' Ingiuria verbale si deva togliere colle parole, non già colla mano, o col ferro „ *hoc tamen limitatur in persona nobili, quæ si verbali injuria provocata fuerit nec solis verbis illam possit sufficienter retundere, impune sibi licebit statim injuriantem percutere vel offendere, quantum sit ad suum honorem recuperandum &c.* „

E la ragione si è, perchè l' ingiuria quantunque per se stessa leve inferita a persona di qualità nobile e graduata diventa atroce *Raynald. observ. criminal. cap.* 21. §. 7. *num.* 4. 5. *e* 6. *& seq. Scanarol. de Visitat. Carcerator. Lib.* 2. §. 35. *num.* 50. *&* 51. *cap. unic. num.* 2.

Ma questo sia detto per di più, non essendo di presente luogo di esaminare questo fatto, che si riserva ad altro più opportuno tempo e luogo.

Le parole ingiuriose son quelle, che si proferiscono verso qualche persona contro il buon costume della Città per il Testo nella Legge *Item apud Labeonem* §. *Convicium, ff. de injuriis*, e perciò secondo il *Bartol. cons.* 108. per concludere l' azione della ingiuria si deve giustificare, che siano tali, che comunemente si reputino infamatorie *Raynald. Obser. Criminal. cap.* 11. §. 7. *num.* 3. „ ibi „ *Et ideo in capiendo informationem de verbis iniuriosis, intendit quod Testes de illis deponentes debeant asserere, qualiter dicta verba secundum mores Civitatis & Regionis communiter injuriosa, & infamatoria reputentur & tamquam injuriosa & infama-*

ma-

matoria ad animum cujuslibet revocentur & hoc idem dixit in tit. si quis Imperatori maledixerit num. 8. „

Per quello concerne la Trasgressione della Caccia.

La Legge del 1622. al *cap.* 1. §. *Dichiarando &c.* eccettua dalla proibizion generale tanto di Caccia che uccellagione ec. l'uccellagione nelle proprie Ragnaje con ragne da Beccafichi e da Tordi, e a' Boschetti, e a' Paretaj fatti per tale effetto a uccelli non proibiti, come Tordi, Merle e altri simili non proibiti.

Di più nell'istesso Cap. dopo aver parlato al §. *Che nelle dette Bandite &c.* di quelli che fossero trovati a cacciare e uccellare con archibuso, al seguente §. *E parimente &c.* dispone quanto appresso; *e parimente chi nelle dette Bandite fosse trovato a cacciare e uccellare con balestre, reti, lacci e altri ordigni proibiti E NON PROIBITI, e non eccettuati come sopra s'intenda incorso nella pena di scudi dieci &c.*

Di più l'istessa legge del 1622. al *cap.* 8. dispone che intorno alle otto miglia a Firenze fuori delle Bandite „ *non si possa in modo alcuno e sotto qualsivoglia pretesto appressare alle Ragnaje d'altri ne entrare in esse di giorno o di notte a uccellare con balestra, civette, archetti, pania, o con qualsivoglia altro istromento da pigliare uccelli, ne andare intorno a dette Ragnaje con detti istromenti a braccia* 150. *per ogni verso sotto pena &c.*

Se adunque la legge vuole che ancora fuori delle Bandite nelle Ragnaje non si possa uccellare colla Civetta, molto più l'uso della Civetta resta proibito nelle Bandite. E in fatti dal Cacciator Maggiore sempre è stato usato di concedere le licenze d'andare a Civetta nelle Bandite, non già in rapporto alle Ragnaje de' particolari nelle quali esso non vi ha gius, ma generalmente parlando per i boschi, fossati, rii e per tutta l'estensione delle medesime Bandite ec.